

Gazzetta ufficiale

L 227

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno
31 luglio 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie** 1

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)** 18

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità** 69

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 807/2014 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2014

che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 2, paragrafo 3, 14, paragrafo 5, 16, paragrafo 5, 19, paragrafo 8, 22, paragrafo 3, 28, paragrafo 10, 28, paragrafo 11, 29, paragrafo 6, 30, paragrafo 8, 33, paragrafo 4, 34, paragrafo 5, 35, paragrafo 10, 36, paragrafo 5, 45, paragrafo 6, 47, paragrafo 6, e l'articolo 89,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce norme di carattere generale che disciplinano il sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale (il FEASR), ad integrazione delle disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei definite nel regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II ⁽²⁾. Occorre prevedere norme complementari.
- (2) Gli Stati membri devono stabilire ed applicare condizioni specifiche che consentano l'accesso al sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui essi non si insedino nell'azienda come unici capi della medesima. Allo scopo di garantire pari trattamento ai beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica che essi prescelgono per insediarsi in un'azienda agricola, occorre prevedere che le condizioni alle quali una persona giuridica può essere considerata «giovane agricoltore» siano equivalenti a quelle di una persona fisica. Occorre prevedere un periodo di grazia sufficientemente lungo da consentire ai giovani agricoltori di acquisire le necessarie qualificazioni.
- (3) Allo scopo di garantire che i programmi di scambi e di visite interaziendali nel settore agricolo e forestale finanziati dal FEASR siano nettamente definiti e demarcati in relazione ad azioni simili nell'ambito di altri regimi dell'Unione, tenendo conto, nel contempo, della diversità delle situazioni nazionali, gli Stati membri devono definire la durata e il contenuto di detti regimi e visite nei loro programmi di sviluppo rurale. Tale contenuto deve concentrarsi su talune aree, strettamente connesse al conseguimento delle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale.
- (4) Occorre definire norme che precisino le caratteristiche delle associazioni dei produttori ed i tipi di azioni che possono ottenere un finanziamento nell'ambito della promozione della misura relativa ai regimi di qualità, stabilendo condizioni atte a prevenire la concorrenza e la discriminazione contro taluni prodotti e ad escludere dal finanziamento le marche commerciali.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (5) I piani aziendali di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero fornire elementi sufficienti a consentire la valutazione del conseguimento degli obiettivi dell'operazione selezionata. Onde poter garantire la parità di trattamento ai beneficiari in tutto il territorio dell'Unione ed agevolarne il monitoraggio, il criterio da adoperare per fissare le soglie di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del suddetto regolamento dovrebbe essere il potenziale produttivo dell'azienda agricola.
- (6) I requisiti ambientali minimi da rispettare nella forestazione dei terreni agricoli devono essere definiti in modo da garantire che non si verifichi alcuna forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, incluse le zone che rientrano in sistemi agricoli a elevata valenza naturale, e che si tenga conto della capacità di resistenza ai cambiamenti climatici. Sui siti designati come siti Natura 2000, la forestazione dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati. È opportuno conferire maggiore attenzione alle esigenze ambientali specifiche per siti particolari quali la prevenzione dell'erosione del suolo. Occorre introdurre norme più rigorose per le operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste più vaste in modo da tener conto dell'impatto o della portata di dette operazioni sugli ecosistemi e garantire che siano rispondenti agli obiettivi della nuova strategia forestale ⁽¹⁾ e della nuova strategia forestale dell'Unione europea ⁽²⁾.
- (7) Le condizioni applicabili agli impegni concernenti l'estensivizzazione dell'allevamento, l'allevamento di razze locali minacciate di abbandono e la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica dovrebbero garantire che gli impegni siano definiti conformemente alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale e, in particolare, la necessità di garantire la tutela del paesaggio e le sue caratteristiche, delle risorse naturali, acqua compresa, del suolo e della diversità genetica.
- (8) Occorre definire le operazioni che possono essere ammissibili al sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile e allo sviluppo delle risorse genetiche nell'agricoltura e alla conservazione e promozione delle risorse genetiche forestali.
- (9) Allo scopo di escludere il doppio finanziamento delle pratiche agricole propizie al clima e all'ambiente e delle pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, per evitare distorsioni della concorrenza fra gli agricoltori e garantire una corretta gestione finanziaria dei fondi del FEASR, è necessario detrarre i costi aggiuntivi e le perdite di reddito derivanti da tali pratiche dai corrispondenti pagamenti.
- (10) Occorre definire gli ambiti in cui gli impegni a favore del benessere degli animali introducono criteri superiori riguardo ai metodi di produzione. Nel far ciò, bisogna evitare che gli impegni per il benessere degli animali si sovrappongano alle pratiche agricole standard e, in particolare, alle vaccinazioni atte a prevenire le patologie.
- (11) Occorre definire con esattezza le filiere corte e i mercati locali in relazione ai quali è possibile concedere un sostegno. Per consentire di operare una distinzione netta fra i due concetti il numero degli intermediari deve essere assunto come criterio per definire le filiere corte mentre la distanza chilometrica dall'azienda agricola, tenuto conto delle particolari caratteristiche geografiche della zona di cui trattasi, dovrebbe essere il criterio per definire i mercati locali, a meno che non si riesca a presentare un criterio alternativo convincente. Sarebbe opportuno concentrare maggiormente la collaborazione fra i piccoli operatori sul superamento degli svantaggi generali provocati dalla frammentazione nelle zone rurali. Essa andrebbe pertanto limitata alle microimprese e alle persone fisiche in procinto di avviare una microimpresa al momento di fare domanda di finanziamento. Per garantire un approccio coerente nell'applicazione della misura di cooperazione è opportuno finanziare nell'ambito di tale misura soltanto le attività di promozione correlate alle filiere corte e ai mercati locali.
- (12) Allo scopo di garantire che i contributi connessi all'interesse dei prestiti commerciali assunti dai fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 39, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 si mantengano ad un livello adeguato, la durata massima e minima di tali prestiti commerciali dovrebbe essere compresa fra uno e cinque anni.
- (13) Per garantire l'utilizzo efficiente delle risorse del FEASR è opportuno escludere dal finanziamento alcuni tipi di spesa connessi ai contratti di leasing, quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi e oneri assicurativi. Allo scopo di tener conto delle diverse condizioni finanziarie e di sviluppo del settore agricolo negli Stati membri, pur assicurando una sana gestione finanziaria delle risorse del FEASR, si chiede agli Stati

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Infrastrutture verdi — Rafforzare il capitale naturale in Europa [COM(2013) 249 final].

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» [COM(2013) 659 final].

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

membri di definire, nei propri programmi di sviluppo rurale, le condizioni alle quali le attrezzature di seconda mano possono essere ammissibili al finanziamento. Conformemente alle priorità dell'Unione per lo sviluppo rurale, solo gli investimenti a favore delle energie rinnovabili ad altissima efficienza energetica e prestazione ambientale possono ottenere il finanziamento del FEASR. A tale scopo, gli Stati membri devono stabilire criteri minimi per l'efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i criteri di sostenibilità d'applicazione per la bioenergia siano rispettati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre appoggiare la transizione dai biocarburanti di prima generazione a quelli di seconda generazione e dovrebbero incoraggiare un aumento della produzione di biocarburanti avanzati che consentono elevati risparmi di gas serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale.

- (14) Occorre stabilire le condizioni applicabili alla conversione o all'adeguamento degli impegni nell'ambito delle misure di cui agli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e definire i casi in cui il rimborso dell'aiuto non deve essere richiesto. La conversione o l'adeguamento degli impegni sono possibili soltanto se gli obiettivi ambientali dell'impegno sono tutelati o rafforzati.
- (15) Occorre adottare disposizioni per la transizione dal sostegno allo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ o, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 ⁽²⁾, al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tenendo conto del fatto che un certo numero di disposizioni transitorie per lo sviluppo rurale è già stato introdotto dal regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali la spesa inerente alle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 diventa ammissibile a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il presente regolamento deve adeguare le date per la presentazione delle valutazioni ex post dei programmi e della sintesi in appresso per tener conto delle misure transitorie relative all'applicazione dei programmi relativi al periodo di programmazione 2007-2013 nel 2014, introdotte dal regolamento (UE) n. 1310/2013, articolo 1.
- (16) Poiché il regolamento (UE) n. 1305/2013 sostituisce il regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno abrogare le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 stabilite dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione ⁽⁴⁾. Occorre quindi abrogare il regolamento (CE) n. 1974/2006.
- (17) In considerazione del fatto che al momento della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il periodo di programmazione 2014-2020 avrà già avuto inizio, è necessario ridurre quanto più possibile il ritardo per la sua entrata in vigore. Esso deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal primo giorno del periodo di programmazione 2014-2020, il 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce:

- 1) disposizioni integrative del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda:

- a) giovani agricoltori;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 dicembre 2013, recante fissazione di disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e recante modifica del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione in merito all'anno 2014 e recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [OCM unica] per quanto riguarda la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

- b) programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite;
 - c) regimi di qualità — promozione;
 - d) sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - e) forestazione e imboschimento;
 - f) misure agroambientali-climatiche;
 - g) conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura;
 - h) esclusione del doppio finanziamento;
 - i) benessere degli animali;
 - j) collaborazione;
 - k) mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione;
 - l) investimenti;
 - m) conversione o adeguamento degli impegni;
 - n) impegni prorogati o nuovi;
- 2) norme transitorie specifiche che stabiliscono le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, o, nel caso della Croazia, a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006, possono essere integrate nel sostegno fornito a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, inclusivo, nel caso della Croazia, dell'assistenza tecnica.

CAPO II

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE NORME SULLE MISURE DI SVILUPPO RURALE

Articolo 2

Giovani agricoltori

1. Allorché un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa, gli Stati membri fissano ed applicano condizioni specifiche per l'accesso al finanziamento. Tali condizioni sono equivalenti a quelle richieste per un giovane agricoltore che si insedia come unico capo dell'azienda. In ogni caso, spetta ai giovani agricoltori il controllo dell'azienda.

2. Allorché la domanda di finanziamento riguarda un'azienda di proprietà di una persona giuridica, un giovane agricoltore ai sensi della definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve esercitare il controllo efficace e a lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.

Laddove una persona giuridica sia da sola o congiuntamente controllata da un'altra persona giuridica, i requisiti stabiliti al primo comma si applicano ad ogni persona fisica che abbia il controllo sulla persona giuridica in parola.

3. Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere riunite al momento della domanda di finanziamento a norma del suddetto regolamento. Tuttavia, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno può essere concesso al beneficiario in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 3

Programmi di scambi interaziendali nei settori agricolo e forestale e visite

Gli Stati membri definiscono la durata e il contenuto dei programmi di scambi e visite di breve durata nei settori agricolo e forestale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 nei loro programmi di sviluppo rurale. Tali programmi di scambi e visite si concentrano, in particolare, su pratiche e/o tecnologie agricole e silvicole sostenibili, sulla diversificazione agricola, sulla partecipazione delle aziende agricole alle filiere corte, sullo sviluppo di nuove

opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento della resilienza delle foreste.

Articolo 4

Regimi di qualità — promozione

1. Le associazioni di produttori che ricevono un finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono enti, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che comprendono gli operatori che aderiscono ai regimi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del suddetto regolamento, per uno specifico prodotto rientrante in uno dei regimi di cui sopra.
2. I tipi di azioni ammissibili al sostegno di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - a) sono intesi a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità per i prodotti agricoli, il cotone o i prodotti alimentari, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (la partecipazione a tale regime dà diritto a ricevere il finanziamento nell'ambito del programma di sviluppo rurale); e
 - b) attirano l'attenzione sulle caratteristiche precipue o i vantaggi dei prodotti in parola, segnatamente la qualità, i metodi specifici di produzione, l'elevato grado di benessere degli animali e di rispetto per l'ambiente, connessi al sistema di qualità di cui trattasi.
3. Le azioni ammissibili non devono incitare i consumatori ad acquistare un prodotto a causa della sua particolare origine, tranne il caso dei prodotti inclusi nei regimi di qualità introdotti dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II ⁽¹⁾, dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, Capo III ⁽²⁾, dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, Titolo II, Capo III ⁽³⁾, e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, parte II, Titolo II; Capo I, Sezione II ⁽⁴⁾, per quanto riguarda il vino. L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.
4. Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.

Articolo 5

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

1. Il piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve descrivere almeno:
 - a) nel caso di aiuto all'avviamento a favore dei giovani agricoltori:
 - i) la situazione di partenza dell'azienda agricola;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
 - iii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività;
 - b) nel caso di aiuto all'avviamento per attività non agricole nelle zone rurali:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 251/2014, del 26 febbraio 2014, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche per le bevande aromatizzate a base di vino (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati nei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, del 20.12.2013, pag. 671).

- i) la situazione economica di partenza della persona o della micro — o piccola impresa che chiede il sostegno;
 - ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell'azienda agricola o della micro — o piccola impresa;
 - iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell'azienda agricola o della micro — o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza;
- c) nel caso di aiuto all'avviamento per lo sviluppo di piccole aziende agricole:
- i) la situazione di partenza dell'azienda agricola; e
 - ii) i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all'efficienza delle risorse, che potrebbero favorire il conseguimento della redditività, quali investimenti, formazione, collaborazione o qualsiasi altra azione.

2. Gli Stati membri definiscono i massimali di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 in termini di potenziale produttivo dell'azienda agricola, calcolato in base alla produzione standard, come prevede il regolamento (CE) n. 1242/2008 ⁽¹⁾, articolo 5 o equivalente.

Articolo 6

Forestazione e imboschimento

I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della misura di forestazione e di imboschimento di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare evita la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le torbiere e le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico, incluse quelle che fanno parte di un'agricoltura ad elevata valenza naturale. Sui siti designati come siti Natura 2000 a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale;
- b) la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali definite dagli Stati membri. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi. Per quanto riguarda le specie a crescita rapida, gli Stati membri stabiliscono gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento. L'intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni;
- c) nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il degrado ambientale, non ci si può aspettare che l'impianto di specie legnose perenni sfoci nella creazione di una vera e propria superficie forestale secondo la definizione della normativa nazionale d'applicazione, gli Stati membri possono consentire al beneficiario di creare una copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di cura e protezione richiesto per le foreste;
- d) nel caso di operazioni di forestazione che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, che gli Stati membri devono definire, l'operazione consiste:
 - i) nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona bio-geografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3).

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

ii) in una mescolanza di specie arboree che includa o:

- almeno il 10 % di latifoglie per ogni zona, o
- un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10 % della zona.

Articolo 7

Misure agroambientali-clima

1. Gli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l'estensivizzazione dell'allevamento devono essere rispondenti almeno ai seguenti requisiti:

- a) è interamente gestita e mantenuta la superficie foraggera dell'azienda in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo sia la sottoutilizzazione del pascolo;
- b) viene definita un'intensità di carico in relazione all'insieme degli animali dell'azienda allevati al pascolo, in caso di impegno tendente a limitare l'infiltrazione di sostanze nutrienti, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

2. Gli impegni nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 concernenti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono o la conservazione delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica richiedono che:

- a) si allevino razze autoctone geneticamente adattate ad uno o più sistemi produttivi tradizionali o ambienti nel paese, minacciate di abbandono; o
- b) si preservino risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica.

Le seguenti specie di animali d'allevamento sono ammissibili al sostegno:

- a) bovini;
- b) ovini;
- c) caprini;
- d) equini;
- e) suini;
- f) uccelli.

3. Le razze locali sono ritenute minacciate di abbandono se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) che sia indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici interessate;
- b) che il numero e la condizione a rischio delle specie elencate sia certificato da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- c) che un organismo specializzato debitamente riconosciuto registri e mantenga aggiornato il libro genealogico della razza;
- d) che gli organismi interessati possiedano le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

Le informazioni circa l'osservanza di tali condizioni devono essere incluse nel programma di sviluppo rurale.

4. Le risorse genetiche vegetali devono essere considerate come minacciate di erosione genetica purché nel programma siano incluse prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifici e di indicatori che permettano di stimare la riduzione delle varietà autoctone/primitive locali, la diversità della loro popolazione e, se del caso, le modifiche nelle pratiche agricole prevalenti a livello locale.

5. Le attività che rientrano nel tipo di impegni agro-climatici-ambientali di cui al presente articolo, paragrafi 1-4, non sono ammissibili al sostegno previsto dal regolamento 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

*Articolo 8***Conservazione delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura**

1. Ai sensi del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) per «conservazione in situ» in agricoltura si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
 - b) per «conservazione in situ» nel settore forestale si intende la conservazione di materiale genetico in ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale;
 - c) per «conservazione nell'azienda agricola o silvicola» si intende la conservazione in situ e lo sviluppo a livello di azienda agricola o silvicola;
 - d) per «conservazione ex situ» si intende la conservazione di materiale genetico per l'agricoltura e la silvicoltura al di fuori dell'habitat naturale;
 - e) per «collezione ex situ» si intende la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.
2. Le operazioni per la conservazione del materiale genetico nei settori agricolo e forestale ammissibili al sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 9, e 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013 includono le seguenti azioni:
 - a) azioni mirate: azioni che promuovono la conservazione in situ ed ex situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzo delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;
 - b) azioni concertate: azioni che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione, fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;
 - c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza che coinvolgono azioni non governative ed altre parti interessate, corsi di formazione e preparazione di relazioni tecniche.

*Articolo 9***Esclusione del doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e di pratiche equivalenti**

1. Ai fini del sostegno di cui agli articoli 28, paragrafo 6, 29, paragrafo 4, e 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il calcolo di tali pagamenti deve tener conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito connessi agli impegni che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Allorché un impegno agro-climatico ambientale ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le pratiche di cui ai punti 3 e 4 della Sezione I e al punto 7 della Sezione III dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ulteriori pratiche aggiunte a tale allegato è notificato a norma dell'articolo 43, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto equivalente ad una o più delle pratiche di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del suddetto regolamento, il pagamento per l'impegno agro-climatico ambientale a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 va ridotto di una somma forfettaria corrispondente ad un parte del pagamento per l'ecosostenibilità nello Stato membro o nella regione per ciascuna pratica d'inverdimento come prevede l'articolo 43, paragrafo 12, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

*Articolo 10***Benessere degli animali**

Gli impegni per il benessere degli animali ammissibili al sostegno di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013 forniscono criteri rigorosi circa i metodi di produzione in uno dei seguenti settori:

- a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;
- b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;

- c) accesso all'esterno;
- d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Articolo 11

Collaborazione

1. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo delle filiere corte, come prevede l'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013, deve includere solo le filiere che non comportano più di un intermediario fra l'agricoltore e il consumatore.
2. Il sostegno alla creazione e allo sviluppo dei mercati locali, come prevede l'articolo 35, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve includere i mercati per i quali:
 - a) il programma di sviluppo rurale definisce un raggio espresso in chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, nell'ambito del quale devono avere luogo le attività di elaborazione e di vendita al consumatore finale; o
 - b) il programma di sviluppo rurale stabilisce una definizione alternativa che sia convincente.
3. Ai fini delle operazioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, per «piccolo operatore» si intende una microimpresa a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE ⁽¹⁾, o una persona fisica non impegnata in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.
4. Le attività di promozione di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono ammissibili al sostegno soltanto relativamente alle filiere corte ed ai mercati locali rispondenti ai requisiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 12

Mutui commerciali accordati ai fondi di mutualizzazione

Allorché la fonte dei fondi per la compensazione finanziaria che i fondi di mutualizzazione devono versare come prevedono gli articoli 38 e 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è un mutuo commerciale, la durata del mutuo è compresa fra uno e cinque anni.

Articolo 13

Investimenti

Ai fini dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013:

- a) nel caso del leasing, altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono una spesa ammissibile;
- b) gli Stati membri stabiliscono nei loro programmi di sviluppo rurale le condizioni alle quali l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere considerato una spesa ammissibile;
- c) gli Stati membri richiedono il rispetto dei criteri minimi per l'efficienza energetica per gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia, laddove tali criteri esistano a livello nazionale o internazionale;
- d) gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita dagli Stati membri;
- e) gli Stati membri devono fissare le soglie per le proporzioni minime dei cereali ed altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose adoperate nella produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, per diversi tipi di impianti. Il sostegno a progetti bioenergetici si deve limitare a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. In quel contesto, occorre includere una valutazione generale nella valutazione ambientale strategica del programma di sviluppo rurale.

⁽¹⁾ Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽²⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

*Articolo 14***Conversione o adeguamento degli impegni**

1. In corso di esecuzione dell'impegno gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno ai sensi degli articoli 28, 29, 33 o 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno purché siano rispettate le condizioni seguenti:

- a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;
- c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

Un nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo specificato nella pertinente misura a prescindere dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

2. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 durante il periodo per il quale viene fatta richiesta, sempre che il programma di sviluppo rurale approvato offra la possibilità di procedere ad un simile adeguamento e sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario.

Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario.

Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

*Articolo 15***Casi in cui non si richiede alcun rimborso**

1. Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, ovvero la sostituzione dell'impegno originario del beneficiario con un nuovo impegno. Ciò è possibile anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione dell'impegno ad una superficie aggiuntiva, di cui al paragrafo 1, è possibile solo alle seguenti condizioni:

- a) che persegua l'obiettivo ambientale dell'impegno;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del restante periodo e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

La durata iniziale dell'impegno deve essere rispettata.

3. Un nuovo impegno può essere assunto per sostituire quello esistente come prevede il paragrafo 1 purché includa l'intera zona interessata e le sue condizioni non siano meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

Allorché l'impegno originario è sostituito da uno nuovo, il nuovo impegno deve essere assunto per l'intero periodo di cui al pertinente articolo indipendentemente dal periodo per il quale l'impegno originario è già stato eseguito.

*CAPO III***DISPOSIZIONI TRANSITORIE***Articolo 16***Ammissibilità della spesa**

1. La spesa connessa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari durante il periodo di programmazione 2007-2013 nell'ambito delle misure di cui agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:

- a) tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 è già stata esaurita;
- b) successivamente al 31 dicembre 2015.

2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile ad un contributo del FEASR durante il periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:

- a) tale spesa sia prevista nel rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
- b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l'allegato I del presente regolamento;
- c) gli Stati membri garantiscano che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.

Articolo 17

Croazia

1. La spesa relativa agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari da parte della Croazia, nell'ambito del programma IPARD (Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale), per le operazioni nell'ambito delle misure di cui all'articolo 171, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4), lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 718/2007 ⁽¹⁾, è ammissibile al contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da eseguire:

- a) tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, se la dotazione finanziaria per la misura interessata del rispettivo programma adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 718/2007 è già stata esaurita;
- b) successivamente al 31 dicembre 2016.

2. La spesa di cui al paragrafo 1 è ammissibile al contributo FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 alle seguenti condizioni:

- a) tale spesa è prevista nel programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020;
- b) si applichi il tasso di partecipazione FEASR alla corrispondente misura a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 come prevede l'allegato II del presente regolamento;
- c) la Croazia garantisce che le pertinenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate nei rispettivi sistemi di gestione e di controllo.

3. Le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2013 relative alle operazioni necessarie alla chiusura del programma IPARD e alla valutazione ex post di cui all'articolo 191 del regolamento (CE) n. 718/2007 sono ammissibili al sostegno previsto dal FEASR nell'ambito della componente «assistenza tecnica» del programma durante il periodo di programmazione 2014-2020, purché il programma preveda disposizioni al riguardo.

Articolo 18

Tavola di concordanza

- 1. La relazione di valutazione ex post di cui all'articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere presentata alla Commissione entro il 31 dicembre 2016.
- 2. La sintesi delle valutazioni ex post di cui all'articolo 87 del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2017.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è abrogato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

Esso continua ad applicarsi ad operazioni attuate a norma dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 entro il 1° gennaio 2014.

Articolo 20

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 20, lettera a), punto i) e articolo 21: formazione professionale e informazione	111	Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013	1
Articolo 20, lettera a), punto ii) e articolo 22: insediamento di giovani agricoltori	112	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 20, lettera a), punto iii) e articolo 23: prepensionamento	113	/	/
Articolo 20, lettera a), punto iv) e articolo 24: utilizzo di servizi di consulenza	114	Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	2
Articolo 20, lettera a), punto v) e articolo 25: avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	115	Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013	2
Articolo 20, lettera b), punto i) e articolo 26: ammodernamento delle aziende agricole	121	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 20, lettera b), punto ii) e articolo 27: accrescimento del valore economico delle foreste	122	Articoli 21, paragrafo 1, lettera d) e 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 20, lettera b), punto iii) e articolo 28: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	123	Articoli 17, paragrafo 1, lettera b), e 21, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4 8
Articolo 20, lettera b), punto iv) e articolo 29: cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	124	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013	16
Articolo 20, lettera b), punto v) e articolo 30: infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	125	Articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 20, lettera b), punto vi): misure di ripristino e di prevenzione	126	Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013	5
Articolo 20, lettera c), punto i) e articolo 31: rispetto delle norme	131	/	/
Articolo 20, lettera c), punto ii) e articolo 32: sistemi di qualità alimentare	132	Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013	3

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 20, lettera c), punto iii) e articolo 33: informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare	133	Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013	3
Articolo 20, lettera d), punto i) e articolo 34: agricoltura di semisussistenza	141	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 20, lettera d), punto ii) e articolo 35: associazioni di produttori	142	Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013	9
Articolo 36, lettera a), punto i): indennità a favore degli agricoltori delle zone montane	211	Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013	13
Articolo 36, lettera a), punto ii): indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane	212	Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013	13
Articolo 36, lettera a), punto iii) e articolo 38: indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE	213	Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013	12
Articolo 36, lettera a), punto iv) e articolo 39: pagamenti agroambientali	214	Articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013	10 11
Articolo 36, lettera a), punto v) e articolo 40: pagamenti per il benessere degli animali	215	Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013	14
Articolo 36, lettera a), punto vi) e articolo 41: investimenti non produttivi	216	Articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 36, lettera b), punto i) e articolo 43: imboschimento di terreni agricoli	221	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 36, lettera b), punto ii) e articolo 44: primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli	222	Articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 36, lettera b), punto iii) e articolo 45: imboschimento di superfici non agricole	223	Articolo 21, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 36, lettera b), punto iv) e articolo 46: indennità Natura 2000	224	Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013	12
Articolo 36, lettera b), punto v) e articolo 47: pagamenti silvoambientali	225	Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013	15
Articolo 36, lettera b), punto vi) e articolo 48: ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	226	Articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 36, lettera b), punto vii) e articolo 49: sostegno agli investimenti non produttivi	227	Articolo 21, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	8
Articolo 52, lettera a), punto i) e articolo 53: diversificazione dell'economia rurale in attività non agricole	311	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 52, lettera a), punto ii) e articolo 54: creazione e sviluppo delle imprese	312	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 52, lettera a), punto iii) e articolo 55: incentivazione di attività turistiche	313	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), Articolo 19, paragrafo 1, lettera b) e Articoli 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013	6 6 7 16
Articolo 52, lettera b), punto i) e articolo 56: servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	321	Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 52, lettera b), punto ii): sviluppo e rinnovamento dei villaggi	322	Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 53, lettera b), punto iii) e articolo 57: tutela e riqualificazione del patrimonio rurale	323	Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 52, lettera c) e articolo 58: formazione e informazione	331	Articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013	1
Articolo 52, lettera d) e articolo 59: acquisizione di competenze e animazione	341	/	/
Articolo 63, lettera a): strategie di sviluppo locale	41 (411, 412, 413)	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Articolo 63, lettera b): realizzazione di progetti di cooperazione	421	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Articolo 63, lettera c): gestione dei gruppi di azione locale, acquisizione di competenze e animazione sul territorio	431	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Capo II del titolo IV: assistenza tecnica	511	Articoli 51-54 del regolamento (UE) n. 1305/2013: assistenza tecnica e reti	20
		Articolo 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013: pagamenti annuali agli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori	6

Misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
		Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013: assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante	17
		Articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013: fondi di mutualizzazione per condizioni climatiche avverse, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	17
		Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013: strumento di stabilizzazione del reddito	17

ALLEGATO II

Tavola di concordanza delle misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007 e al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013

Misure di cui al regolamento (CE) n. 718/2007	Codici nel periodo di programmazione 2007-2013	Misure di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013	Codici nel periodo di programmazione 2014-2020
Articolo 171, paragrafo 2, lettera a) e articolo 174: investimenti in aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie	101	Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 171, paragrafo 2, lettera c) e articolo 176: investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie	103	Articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013	4
Articolo 171, paragrafo 3, lettera b) e articolo 178: elaborazione e attuazione di strategie di sviluppo rurale locale	202	Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	19
Articolo 171, paragrafo 4, lettera a) e articolo 179: sviluppo e miglioramento delle infrastrutture locali	301	Articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1305/2013	7
Articolo 171, paragrafo 4, lettera b) e articolo 180: Diversificazione dell'economia rurale in attività non agricole	302	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e Articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013	6
Articolo 182: assistenza tecnica	501	Articoli 51-54 del regolamento (UE) n. 1305/2013: assistenza tecnica e reti	20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2014****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, l'articolo 12, l'articolo 14, paragrafo 6, l'articolo 41, l'articolo 54, paragrafo 4, e l'articolo 66, paragrafo 5, l'articolo 67, l'articolo 75, paragrafo 5, e l'articolo 76, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1305/2013 reca norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che integrano le disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei di cui alla parte II del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico disposto dai suddetti regolamenti, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme per la sua attuazione.
- (2) È opportuno precisare le modalità di presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale, in particolare sulla base dei requisiti dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre altresì stabilire quali di queste norme in materia di presentazione si applicano anche ai programmi dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI»), di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Occorre inoltre stabilire norme relative al contenuto delle discipline nazionali.
- (3) È opportuno stabilire le procedure e le scadenze per l'approvazione delle discipline nazionali.
- (4) Onde sistematizzare la modifica dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno stabilire norme relative alla loro presentazione nonché alla frequenza delle modifiche. Ciò dovrebbe consentire di ridurre il più possibile gli oneri amministrativi, lasciando nel contempo un margine di flessibilità per emergenze e situazioni specifiche chiaramente definite.
- (5) È opportuno stabilire norme per la modifica delle discipline nazionali, con riguardo anche alle scadenze e, in particolare, per facilitare la modifica delle discipline nazionali degli Stati membri che hanno optato per la presentazione di programmi regionali.
- (6) Al fine di garantire il buon uso delle risorse del FEASR è opportuno stabilire sistemi di buoni servizio o sistemi equivalenti per il pagamento ai partecipanti dei costi relativi al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione, in modo da garantire che le spese rimborsate siano chiaramente collegate a un'azione di formazione o di trasferimento di conoscenze ammissibile fornita al partecipante.
- (7) Al fine di garantire che venga selezionato il prestatore di servizi economicamente più vantaggioso, la selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza dovrebbe seguire le norme nazionali applicabili in materia di appalti pubblici.
- (8) Poiché i pagamenti finali dovrebbero essere concessi solo a condizione che i piani aziendali siano stati attuati correttamente, è opportuno istituire parametri comuni per valutare tale attuazione. Inoltre, al fine di favorire l'accesso dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta ad altre misure previste nell'ambito della misura a favore dello sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno stabilire norme relative all'inclusione di più misure nei piani aziendali nonché alla procedura di approvazione delle relative domande.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

- (9) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a calcolare il sostegno per gli impegni nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e delle misure a favore dell'agricoltura biologica e del benessere degli animali sulla base di unità diverse da quelle stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, in considerazione della specificità di tali impegni. È opportuno stabilire norme riguardanti il rispetto dei massimali autorizzati, l'eccezione per i pagamenti per unità di bestiame e i tassi di conversione di varie categorie di animali in unità di bestiame adulto.
- (10) Per garantire che il calcolo dei costi supplementari e del mancato guadagno connessi alle misure di cui agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sia effettuato in modo trasparente e verificabile è opportuno stabilire alcuni elementi comuni di calcolo applicabili in tutti gli Stati membri.
- (11) Al fine di evitare sovracompensazioni e maggiori oneri amministrativi, è opportuno istituire norme per la combinazione di talune misure.
- (12) Occorre istituire norme relative all'avvio del funzionamento delle reti rurali nazionali e alla loro struttura, affinché esse possano operare in modo efficiente e tempestivo per accompagnare l'attuazione dei programmi.
- (13) Al fine di garantire l'informazione e la pubblicità sulle attività di sviluppo rurale che beneficiano del sostegno del FEASR, il presente regolamento dovrebbe precisare le responsabilità che competono in proposito all'autorità di gestione. L'autorità di gestione dovrebbe sistematizzare i propri sforzi globali di informazione e pubblicità nell'ambito di una strategia e tramite la creazione di un sito o di un portale web unico che le consenta di far conoscere gli obiettivi della politica di sviluppo rurale e rafforzare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento. Occorre inoltre adottare disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti.
- (14) Al fine di facilitare l'istituzione del sistema comune di monitoraggio e valutazione è opportuno definire gli elementi comuni di tale sistema, in particolare gli indicatori e il piano di valutazione.
- (15) È opportuno definire i principali elementi della relazione annuale sull'attuazione, di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i requisiti minimi applicabili al piano di valutazione di cui all'articolo 56 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la presentazione dei programmi di sviluppo rurale, le procedure e le scadenze per l'approvazione e la modifica dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali, il contenuto delle discipline nazionali, l'informazione e la pubblicità relative ai programmi di sviluppo rurale, l'attuazione di determinate misure di sviluppo rurale, il monitoraggio, la valutazione e la presentazione di relazioni.

Articolo 2

Contenuto dei programmi di sviluppo rurale e delle discipline nazionali

Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti per garanzie illimitate e cartolarizzazione a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati dalla Banca europea per gli investimenti («BEI») di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e delle discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, rispetta la presentazione specificata all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Adozione di discipline nazionali

Le discipline nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono adottate in conformità all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 4

Modifica dei programmi di sviluppo rurale

1. Le proposte intese a modificare i programmi di sviluppo rurale e i programmi specifici per la costituzione e il funzionamento delle reti rurali nazionali contengono, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) il tipo di modifica proposta;
 - b) le ragioni e/o le difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;
 - c) gli effetti previsti della modifica;
 - d) l'impatto della modifica sugli indicatori;
 - e) la relazione tra la modifica e l'accordo di partenariato di cui al titolo II, capo II, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Le modifiche dei programmi del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere proposte non più di tre volte nel corso del periodo di programmazione.

Per tutti gli altri tipi di modifiche combinati può essere presentata un'unica proposta di modifica per anno civile e per programma, con l'eccezione dell'anno 2023, per il quale è ammessa la presentazione di più proposte per le modifiche che riguardano esclusivamente l'adattamento del piano di finanziamento, comprese le conseguenti modifiche da apportare al piano di indicatori.

Il primo e il secondo comma non si applicano:

- a) qualora debbano essere adottate misure di emergenza dovute a calamità naturali ed eventi catastrofici ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente, o
- b) qualora una modifica sia resa necessaria da un cambiamento intervenuto nel quadro giuridico dell'Unione, o
- c) a seguito della verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, o
- d) nel caso di una variazione del contributo del FEASR preventivato per ogni anno, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a seguito degli sviluppi legati alla ripartizione annua per Stato membro di cui all'articolo 58, paragrafo 7, del suddetto regolamento.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la loro ultima modifica del programma del tipo descritto all'articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013 al massimo entro il 30 settembre 2020.

Le modifiche di altro tipo al programma possono essere trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2023.

4. Quando la modifica di un programma interessa i dati che figurano nella tabella della disciplina nazionale di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'approvazione della modifica del programma costituisce approvazione della corrispondente revisione di detta tabella.

Articolo 5

Modifica di discipline nazionali

1. L'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento si applicano *mutatis mutandis* alle modifiche delle discipline nazionali.

2. Gli Stati membri che hanno optato per la presentazione di discipline nazionali contenenti la tabella di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono presentare alla Commissione modifiche della disciplina nazionale relative a tale tabella, tenendo conto del grado di attuazione dei loro vari programmi.

3. La Commissione, dopo aver approvato le modifiche di cui al paragrafo 2, adegua alla tabella riveduta i piani di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1305/2013 relativi ai programmi interessati, a condizione che:

- a) resti immutato il contributo totale del FEASR per programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;
 - b) resti immutata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
 - c) restino immutate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;
 - d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;
 - e) sia rispettato il finanziamento totale del FEASR per le misure in materia di ambiente e clima di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
4. Salvo nel caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali o eventi catastrofici ufficialmente riconosciuti dall'autorità pubblica nazionale competente e di modifiche del quadro giuridico, o conseguenti alla verifica di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1303/2013, le domande di modifica della disciplina nazionale di cui al paragrafo 2 possono essere presentate soltanto una volta per anno civile, anteriormente al 1° aprile. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, le modifiche dei programmi risultanti da tale revisione possono essere effettuate in aggiunta alla singola proposta di modifica presentata per lo stesso anno.
5. L'atto di esecuzione recante approvazione della modifica è adottato in tempo utile per permettere di modificare i rispettivi impegni di bilancio prima della fine dell'esercizio in cui la revisione è stata presentata.

Articolo 6

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di coprire i costi connessi alle spese di viaggio, soggiorno e diaria di quanti partecipano al trasferimento di conoscenze e alle azioni di informazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché i costi connessi per la sostituzione degli agricoltori, tramite un sistema di buoni servizio o un altro sistema di effetto equivalente.
2. Per quanto riguarda i sistemi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri:
- a) provvedono affinché il periodo di validità del buono, o equivalente, non possa superare un anno;
 - b) stabiliscono norme per l'ottenimento dei buoni, o equivalenti, e dispongono in particolare che essi siano legati a un'azione specifica;
 - c) definiscono le condizioni specifiche di rimborso dei buoni ai prestatori di una formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione.

Articolo 7

Selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza

Agli inviti a presentare proposte di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 si applicano le norme unionali e nazionali in materia di appalti pubblici. Tali inviti tengono in dovuta considerazione il grado di conformità, da parte dei candidati, alle qualifiche di cui al suddetto articolo.

Articolo 8

Piani aziendali

1. Ai fini dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri valutano lo stato di avanzamento del piano aziendale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del medesimo regolamento in caso di concessione del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), dello stesso regolamento, in termini di corretta attuazione delle azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione⁽¹⁾.
2. Nel caso del sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, se il piano aziendale fa riferimento al ricorso ad altre misure di sviluppo rurale a norma dello stesso regolamento, gli Stati membri possono disporre che l'approvazione della domanda di sostegno dia anche accesso al sostegno nell'ambito di tali misure. Lo Stato membro che si avvale di tale possibilità dispone che la domanda di sostegno fornisca le informazioni necessarie per valutare l'ammissibilità nell'ambito di tali misure.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

*Articolo 9***Conversione di unità**

1. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.

2. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.

I tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto figurano nell'allegato II.

*Articolo 10***Ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno**

1. Gli Stati membri possono fissare l'importo dei pagamenti per le misure o i tipi di operazioni di cui agli articoli da 28 a 31 e agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i calcoli e i relativi pagamenti di cui al paragrafo 1:

- a) contengano unicamente elementi verificabili;
- b) siano basati su valori associati mediante opportune perizie;
- c) indichino chiaramente la fonte dei dati utilizzati;
- d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, ove del caso;
- e) non contengano elementi connessi ai costi di investimento.

*Articolo 11***Combinazione di impegni e combinazione di misure**

1. Vari impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 dello stesso regolamento, gli impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso regolamento e gli impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 dello stesso regolamento possono essere combinati a condizione che siano tra loro complementari e compatibili. Gli Stati membri allegano ai propri programmi di sviluppo rurale l'elenco delle combinazioni ammesse.

2. Se vengono combinati misure o impegni diversi nell'ambito della stessa misura o di misure diverse di cui al paragrafo 1, nel determinare il livello di sostegno gli Stati membri tengono conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici risultanti dalla combinazione.

3. Se un'operazione rientra nell'ambito di due o più misure o di due o più tipi diversi di operazioni, gli Stati membri possono attribuire le spese alla misura o al tipo di operazione predominante. In tal caso si applica il tasso di contributo specifico relativo a tale misura o tipo di operazione predominante.

*Articolo 12***Rete rurale nazionale**

1. Gli Stati membri provvedono all'istituzione e al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'avvio del suo piano d'azione al massimo 12 mesi dopo l'approvazione, da parte della Commissione, del programma di sviluppo rurale o dal programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, a seconda dei casi.

2. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale è istituita all'interno delle autorità nazionali o regionali competenti o al loro esterno, mediante selezione tramite invito a presentare proposte, o attraverso una combinazione di entrambe le modalità. Tale struttura deve essere in grado di svolgere almeno le attività di cui all'articolo 54, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

3. Qualora uno Stato membro abbia optato per un programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale, tale programma comprende gli elementi di cui all'allegato I, parte 3, del presente regolamento.

Articolo 13

Informazione e pubblicità

1. L'autorità di gestione presenta una strategia di informazione e pubblicità nonché le relative modifiche al comitato di sorveglianza per l'informazione. La strategia è presentata non oltre sei mesi dopo l'adozione del programma di sviluppo rurale. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai progressi compiuti nell'attuazione della strategia di informazione e pubblicità e in merito all'analisi dei risultati, nonché in merito alle azioni di informazione e pubblicità da realizzare nel corso dell'anno successivo.

2. Le norme particolareggiate relative alle responsabilità dell'autorità di gestione e dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità sono definite nell'allegato III.

Articolo 14

Sistema di monitoraggio e valutazione

1. Il sistema comune di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende i seguenti elementi:

- a) una logica di intervento che indichi le interazioni tra priorità, aspetti specifici e misure;
- b) un insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e realizzazione, comprendente gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione ad aspetti specifici dello sviluppo rurale e una serie di indicatori predefiniti per la verifica di efficacia dell'attuazione;
- c) un questionario valutativo comune, stabilito all'allegato V;
- d) la raccolta, la conservazione e la trasmissione di dati;
- e) relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione;
- f) il piano di valutazione;
- g) le valutazioni ex ante ed ex post nonché ogni altra attività di valutazione legata al programma di sviluppo rurale, comprese quelle necessarie a soddisfare i requisiti supplementari delle relazioni annuali sull'attuazione del 2017 e 2019 di cui all'articolo 50, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- h) un sostegno per consentire a tutti i soggetti responsabili del monitoraggio e della valutazione di adempiere ai propri obblighi.

2. L'insieme di indicatori comuni di contesto, risultato e prodotto per la politica di sviluppo rurale figura nell'allegato IV. Tale allegato identifica anche gli indicatori da utilizzare per la fissazione di obiettivi quantificati in relazione agli aspetti specifici dello sviluppo rurale. Ai fini della fissazione dei target intermedi e finali del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo Stato membro può utilizzare gli indicatori del quadro di riferimento per l'efficacia predefiniti di cui all'allegato IV, punto 5, del presente regolamento oppure sostituire e/o completare tali indicatori con altri indicatori di prodotto adeguati, definiti nel programma di sviluppo rurale.

3. I documenti di supporto tecnico di cui all'allegato VI fanno parte del sistema di monitoraggio e valutazione.

4. Per i tipi di operazioni in cui la tabella di cui al punto 11, lettera c), della parte 1 dell'allegato I del presente regolamento indica un potenziale contributo agli aspetti specifici di cui all'articolo 5, primo comma, punto 2, lettera a), punto 5, lettere da a) a d), e punto 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, la registrazione elettronica delle operazioni di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1305/2013 comprende contrassegni che segnalano i casi in cui l'operazione presenta una componente che contribuisce a uno o più di questi aspetti specifici.

Articolo 15

Relazione annuale sull'attuazione

La presentazione della relazione annuale sull'attuazione di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è definita nell'allegato VII del presente regolamento.

*Articolo 16***Piano di valutazione**

I requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono definiti all'allegato I, parte 1, punto 9, del presente regolamento.

*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

PARTE I

Presentazione del contenuto dei programmi di sviluppo rurale**1. Titolo del programma di sviluppo rurale (PSR)****2. Stato membro o regione amministrativa**

- a) Zona geografica interessata dal programma.
- b) Classificazione della regione.

3. Valutazione ex ante

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- a) Descrizione del processo, compresi il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie, con riguardo alle principali fasi di sviluppo del PSR.
- b) Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.
- c) Il rapporto completo di valutazione ex ante (comprese le prescrizioni della valutazione ambientale strategica - VAS) deve essere allegato al PSR.

4. Punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT») e identificazione delle esigenze

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- a) Analisi SWOT contenente le seguenti sezioni:
 - i) descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate;
 - ii) punti di forza individuati nella zona di programmazione;
 - iii) punti deboli individuati nella zona di programmazione;
 - iv) opportunità individuate nella zona di programmazione;
 - v) rischi individuati nella zona di programmazione;
 - vi) tabella strutturata contenente i dati per gli indicatori di contesto comuni e quelli specifici per programma.
- b) Valutazione delle esigenze, sulla base dei risultati dell'analisi SWOT, per ciascuna delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale (di seguito: «priorità»), per ciascun aspetto specifico e per i tre obiettivi trasversali (ambiente, incluse le esigenze specifiche delle zone Natura 2000 conformemente al quadro di azione prioritario⁽¹⁾, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi, innovazione).

5. Descrizione della strategia

- a) Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- b) La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- c) Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- d) Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indica le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11, utilizzando le caratteristiche del sistema di scambio elettronico di dati («SFC2014») di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione ⁽¹⁾.
- e) Una descrizione delle capacità consultive atte garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

6. Valutazione delle condizionalità ex ante, comprendente le seguenti tabelle strutturate:

- a) Informazioni sulla valutazione dell'applicabilità delle condizionalità ex ante.
- b) Per ciascuna condizionalità ex ante applicabile, generale o connessa a una priorità, in una tabella:
 - i) valutazione dell'ottemperanza alla stessa e
 - ii) elenco delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure a cui si applica la condizionalità. Un elenco indicativo delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare rilevanza per ciascuna condizionalità ex ante figura nella parte 4;
 - iii) elenco dei criteri pertinenti nonché valutazione dell'ottemperanza agli stessi;
 - iv) riferimenti alle strategie, agli atti giuridici o ad altri documenti pertinenti, compresi i riferimenti alle sezioni o agli articoli pertinenti che documentano il rispetto di un determinato criterio.
- c) Due tabelle distinte, una per le condizionalità ex ante applicabili di carattere generale e una per quelle connesse a una priorità, totalmente o parzialmente non soddisfatte, per le quali devono essere fornite le seguenti informazioni:
 - i) identificazione dei criteri non soddisfatti;
 - ii) azioni da intraprendere per il soddisfacimento di ciascuno di tali criteri;
 - iii) scadenza fissata per le suddette azioni e
 - iv) organismi responsabili del soddisfacimento dei criteri.

7. Descrizione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- a) Se del caso, informazioni in merito alla selezione degli indicatori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ai target intermedi, alle fasi di attuazione principali nonché all'assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione. La fissazione degli obiettivi deve essere giustificata nell'ambito della strategia, conformemente al punto 5, lettera a).
- b) Una tabella indicante, per ciascuna priorità, la ripartizione della riserva di efficacia dell'attuazione nonché, per ciascun indicatore:
 - i) i target finali per il 2023. Tali obiettivi non tengono conto dei finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 12 e degli aiuti di Stato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi di cui al punto 13;
 - ii) i target intermedi per il 2018, sulla base dei target finali.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

Nel caso il cui l'importo totale del FEASR assegnato alla riserva di efficacia dell'attuazione differisca dalla ripartizione proporzionale⁽¹⁾ della dotazione totale nazionale della riserva di efficacia dell'attuazione del FEASR nell'accordo di partenariato per tutti i programmi nazionali e regionali, ad eccezione dei programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dei programmi specifici per la creazione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, indicare la giustificazione dell'importo assegnato alla suddetta riserva.

8. Descrizione delle misure selezionate

- (1) Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, gli elementi di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ove del caso, al PSR è allegato l'elenco delle combinazioni di impegni autorizzate, di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

- (2) Descrizione per misura, comprendente:

- a) base giuridica;
- b) descrizione generale della misura, compresa la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali;
- c) campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione;
- d) descrizione della verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di operazioni:
 - i) rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni;
 - ii) misure di attenuazione;
 - iii) valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni.

Per la misura di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la descrizione include una tabella che indica il rapporto tra gli impegni agro-climatico-ambientali e i metodi per la loro verifica o il loro controllo;

- e) descrizione specifica di ogni singola misura e/o tipo di operazione come segue:

1. *Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale;
 - definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.
2. *Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza.
3. *Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
 - Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

⁽¹⁾ Utilizzando il contributo totale del FEASR per ciascuno dei programmi considerati.

4. *Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Definizione di investimenti non produttivi;
- definizione di investimenti collettivi;
- definizione di progetti integrati;
- definizione e individuazione dei siti Natura 2000 sovvenzionabili e di altre zone di grande pregio naturale sovvenzionabili;
- descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, punto 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ove del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- ove del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

5. *Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- sintesi dei requisiti del piano aziendale;
- ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure;
- settori di diversificazione interessati.

6. *Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili;
- i requisiti minimi in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

7. *Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente in linea con la gestione forestale sostenibile;
- definizione della nozione di «strumento equivalente».

Forestazione e imboschimento

- Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento;
- definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Allestimento di sistemi agroforestali

- Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati.

Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

- Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità;
- individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste;
- nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche.

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

- Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica.

8. *Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Descrizione della procedura per il riconoscimento ufficiale delle associazioni e delle organizzazioni.

9. *Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio⁽³⁾ per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽³⁾ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

- una tabella che indichi la relazione tra gli impegni agro-climatico-ambientali e le pratiche agricole abituali pertinenti, da una parte, e i corrispondenti elementi del livello di riferimento (elementi di riferimento), dall'altra, ossia le buone condizioni agricole e ambientali e i criteri di gestione obbligatori, i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali o regionali pertinenti e le attività minime;
- elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

10. *Agricoltura biologica (articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale;
- descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.

11. *Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (DQA) (articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Per Natura 2000: le zone designate in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e gli obblighi incombenti agli agricoltori in forza delle corrispondenti norme di gestione nazionali e/o regionali;
- qualora si scelga di erogare il sostegno della presente misura ad altre zone naturali protette delimitate, soggette a restrizioni ambientali, indicare i siti e il contributo all'attuazione dell'articolo 10 della direttiva 92/43/CEE;
- per le indennità DQA: definizione dei cambiamenti rilevanti riguardo al tipo di utilizzo del suolo e descrizione dei collegamenti con i programmi di misure previsti dal piano di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ (DQA);
- individuazione e definizione degli elementi del livello di riferimento; per le indennità Natura 2000, tali elementi includono le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013; per le indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque, tali elementi includono i requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché i pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013;

⁽¹⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

- indicazione del collegamento tra l'attuazione della misura e il quadro di azione prioritario (articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE);
 - individuazione delle restrizioni/degli svantaggi a motivo dei quali possono essere concessi pagamenti e indicazione delle pratiche obbligatorie;
 - descrizione della metodica e delle ipotesi agronomiche, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 30, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per le direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, e all'articolo 30, paragrafo 4, di tale regolamento per la DQA, utilizzate come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dagli svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e della DQA; se del caso, tale metodica deve tener conto dei pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1307/2013, al fine di evitare il doppio finanziamento.
12. *Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità.
- Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici*
- Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone;
 - descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (*fine tuning*) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane.
13. *Benessere degli animali (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
 - descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.
14. *Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente;
 - definizione della nozione di «strumento equivalente»;
 - individuazione dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legge nazionale sulle foreste o da altri atti legislativi nazionali applicabili;
 - descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri, compresa la descrizione dei requisiti minimi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.
15. *Cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*
- Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali.

16. *Gestione del rischio (articoli 36, 37 e 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Descrizione dei meccanismi volti a garantire che non si verifichino sovracompenzioni.

Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante

- Descrizione delle condizioni cui è subordinata la concessione di un sostegno per le polizze assicurative, che devono includere almeno:

- a) i rischi specifici assicurati;
- b) le perdite economiche specifiche coperte;

- metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta.

Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali

- Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione, che devono includere in particolare:

- a) l'elenco delle avversità atmosferiche, epizootie o fitopatie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali che possono dar luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori, precisando ove opportuno la copertura geografica;
- b) i criteri per stabilire se un dato evento dà luogo al pagamento di una compensazione agli agricoltori;
- c) i metodi di calcolo dei costi aggiuntivi che costituiscono perdite economiche;
- d) il calcolo dei costi amministrativi;
- e) il metodo di calcolo della percentuale della produzione media annua di un agricoltore che è stata distrutta;
- f) eventuali massimali per i costi ammissibili a un contributo finanziario;

- se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima del mutuo commerciale.

Strumento di stabilizzazione del reddito

- Principi che regolano i meccanismi di finanziamento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione per la concessione di pagamenti compensativi agli agricoltori, che devono includere in particolare:

- a) il calcolo dei costi amministrativi;
- b) le norme per il calcolo della diminuzione del reddito;
- c) eventuali massimali per i costi ammissibili a un contributo finanziario;

- se la fonte della compensazione finanziaria versata dal fondo di mutualizzazione è un mutuo commerciale, la durata minima e massima dei mutui commerciali.

17. *Sviluppo locale di tipo partecipativo (Leader) (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1305/2013)*

- Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: «SLTP») di cui la misura Leader è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: «GAL»), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento Leader di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario;
- descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione Leader di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale;
- giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- coordinamento con gli altri fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: «i fondi SIE») per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio;
- eventuale possibilità di versamento di anticipi;
- definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di Leader, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarità garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda:
 - gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013,
 - gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e
 - la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato.

9. Piano di valutazione, contenente le sezioni di seguito indicate

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

(1) Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

(2) Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del PSR in termini di contenuto e tempi.

(3) Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende:

- a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

- b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL;
- c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

(4) Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte. Questa sezione deve dimostrare che saranno operativi in tempo utile sistemi adeguati di gestione dei dati.

(5) Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.

(6) Comunicazione

Descrizione del modo in cui le informazioni emerse dalla valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

(7) Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di IT. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

10. **Piano di finanziamento**, costituito da tabelle strutturate distinte che indicano:

a) **il contributo annuo del FEASR**

- i) per tutti i tipi di regioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ii) per gli importi di cui all'articolo 59, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 1305/2013, e i fondi trasferiti al FEASR di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
- iii) per le risorse assegnate alla riserva di efficacia ed efficienza in conformità dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

b) **il tasso di partecipazione unico del FEASR** per tutte le misure, ripartito per tipo di regione secondo quanto indicato all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

c) **la ripartizione per misura o per tipo di operazione** con un tasso di partecipazione specifico del FEASR:

- i) partecipazione totale dell'Unione, tasso di partecipazione del FEASR e ripartizione indicativa del contributo totale dell'Unione per aspetto specifico ⁽¹⁾;
- ii) per le misure di cui agli articoli 17 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione dell'Unione riservata alle operazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
- iii) per l'assistenza tecnica, la partecipazione totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR utilizzati in conformità dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- iv) per le spese relative agli impegni giuridici assunti nei confronti dei beneficiari delle misure a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, che non hanno alcuna corrispondenza nel periodo di programmazione 2014-2020, la partecipazione totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR.

⁽¹⁾ La ripartizione indicativa del contributo totale dell'Unione per aspetto specifico deve essere utilizzata nel contesto del contributo del programma di sviluppo rurale agli obiettivi tematici e agli obiettivi legati ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel contesto delle sospensioni di cui all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 22, paragrafo 6, dello stesso regolamento, nonché, ove del caso, per il calcolo degli importi che devono essere riservati a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Quando una misura o un tipo di intervento con un tasso di partecipazione specifico del FEASR contribuisce agli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la tabella indica separatamente le aliquote di partecipazione per gli strumenti finanziari e per altre operazioni, nonché un importo indicativo del FEASR corrispondente alla partecipazione prevista allo strumento finanziario.

Per la misura di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la partecipazione del FEASR accantonata per operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del medesimo regolamento, corrisponde al contributo della misura alle priorità stabilite all'articolo 5, punti 4 e 5, del medesimo regolamento;

- d) **per ciascun sottoprogramma, una ripartizione indicativa per misura** della partecipazione totale dell'Unione per misura.

11. **Piano di indicatori**, costituito da tabelle strutturate distinte che indicano:

- a) per ciascun aspetto specifico, gli obiettivi quantificati, corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici;
- b) per l'agricoltura e la silvicoltura, il calcolo dettagliato degli obiettivi delle priorità stabilite all'articolo 5, punto 4, e all'articolo 5, punto 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- c) sul piano qualitativo, il contributo supplementare delle misure ad altri aspetti specifici.

12. **Finanziamento nazionale integrativo**

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sul finanziamento nazionale integrativo per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal medesimo regolamento.

13. **Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato**

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto dalle norme sugli aiuti di Stato o da condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

14. **Informazioni relative alla complementarità**, contenenti le seguenti sezioni:

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

(1) Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

- altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune;
- se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi.

(2) Ove del caso, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

15. **Modalità di attuazione del programma**, contenenti le seguenti sezioni:

Per i programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013 si applicano esclusivamente le lettere a), b) e c)

- a) Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) composizione prevista del comitato di sorveglianza;
- c) disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13;
- d) descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di Leader, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ai fondi SIE;
- e) descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- f) descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

16. **Azioni adottate per coinvolgere i partner**

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Elenco delle azioni adottate per coinvolgere i partner, oggetto e sintesi degli esiti delle consultazioni corrispondenti.

17. **Rete rurale nazionale**

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Descrizione dei seguenti elementi:

- a) la procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (di seguito: «RRN»);
- b) l'organizzazione prevista della RRN, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete;
- c) una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma;
- d) le risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN.

18. Valutazione ex ante della verificabilità, della controllabilità e del rischio di errore

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR;
- dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente di cui all'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito.

19. Disposizioni transitorie

Non applicabile ai programmi nazionali dedicati agli strumenti congiunti attuati dalla BEI di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1303/2013

- Descrizione delle condizioni transitorie per misura;
- tabella di riporto indicativa.

20. Sottoprogrammi tematici**20.1. Analisi SWOT e identificazione delle necessità**

- a) Analisi basata sulla metodologia SWOT contenente le seguenti sezioni:
 - i) descrizione generale ed esauriente del tema del sottoprogramma, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su informazioni qualitative;
 - ii) punti di forza identificati con riguardo al tema del sottoprogramma;
 - iii) punti deboli identificati con riguardo al tema del sottoprogramma;
 - iv) opportunità connesse al tema del sottoprogramma;
 - v) rischi connessi al tema del sottoprogramma;
- b) valutazione delle necessità, sulla base delle risultanze dell'analisi SWOT, per ciascuna priorità e aspetto specifico e per i tre obiettivi trasversali (ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, innovazione) ai quali contribuisce il sottoprogramma tematico.

20.2. Descrizione della strategia

- a) Qualora non tutte le necessità individuate al punto 20, paragrafo 1, lettera b), possano essere trattate mediante un sottoprogramma tematico, una giustificazione delle necessità da trattare selezionate e della scelta di obiettivi, priorità e aspetti specifici sulla base delle risultanze dell'analisi SWOT e della valutazione delle necessità;
- b) la combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici a cui i sottoprogrammi tematici contribuiscono, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie delle misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e, ove del caso, sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui alla lettera a);
- c) una descrizione del modo in cui saranno affrontati i temi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il sottoprogramma, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate. La tabella riassuntiva è generata automaticamente a partire dalle informazioni di cui al punto 5, lettera b), e al punto 11, utilizzando le caratteristiche del sistema SFC2014.

20.3. **Piano di indicatori**, costituito da tabelle strutturate distinte che stabiliscono:

- a) per ciascun aspetto specifico, obiettivi quantificati corredati dei risultati previsti e della spesa pubblica totale pianificata delle misure selezionate per trattare gli aspetti specifici;
- b) per l'agricoltura e la silvicoltura, il calcolo dettagliato degli obiettivi delle priorità di cui all'articolo 5, punto 4, e all'articolo 5, punto 5, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

PARTE 2

Presentazione del contenuto delle discipline nazionali

1. Titolo della disciplina nazionale

2. Stato membro

- a) Zona geografica interessata dalla disciplina.
- b) Classificazione delle regioni.

3. Presentazione generale delle relazioni tra disciplina nazionale, accordo di partenariato e programmi di sviluppo rurale

4. Tabella riassuntiva, per regione e per anno, del contributo totale del FEASR allo Stato membro per l'intero periodo di programmazione

5. Descrizione delle misure

- (1) Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, le esigenze minime, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi.
- (2) Descrizione per misura, comprendente:
 - a) base giuridica;
 - b) descrizione generale della misura, compresi i principi generali relativi alla sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali;
 - c) campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili e, se del caso, metodo per il calcolo del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione;
 - d) principi generali di verificabilità e controllabilità delle misure e, se del caso, metodo di calcolo dell'importo del sostegno;
 - e) se pertinente, descrizione specifica di ciascuna misura di cui al punto 8, paragrafo 2, della parte 1.

6. Se del caso, finanziamento nazionale integrativo

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sul finanziamento nazionale integrativo per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi la conformità con i criteri previsti dal medesimo regolamento.

7. Se del caso, elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo e i riferimenti del regime di aiuto, nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita dei programmi interessati.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Occorre allegare una dichiarazione che indichi se la misura/operazione beneficia di un aiuto di Stato nell'ambito della disciplina nazionale o dei programmi di sviluppo rurale interessati.

PARTE 3

Presentazione del contenuto del programma RRN (rete rurale nazionale)

1. Titolo del programma specifico RRN

2. Stato membro o regione amministrativa

a) Zona geografica interessata dal programma.

b) Classificazione della regione.

3. Valutazione ex ante

a) Descrizione del processo, compresi il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie, in riferimento alle principali fasi di sviluppo del programma RRN.

b) Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

c) Il rapporto completo di valutazione ex ante deve essere allegato al programma RRN.

4. Piano di valutazione contenente le seguenti sezioni:

(1) Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla conduzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del programma RRN.

(2) Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il programma RRN, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione di come le attività di valutazione sono legate all'esecuzione del programma RRN in termini di contenuto e tempi.

(3) Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti in relazione al programma RRN, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. La descrizione include le attività necessarie per valutare il contributo del programma agli obiettivi RRN, la valutazione dei valori degli indicatori di risultato e l'analisi degli effetti netti. Elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

(4) Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema di registrazione, conservazione, gestione e trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del programma RRN e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. Identificazione delle fonti di dati da utilizzare, delle lacune in termini di dati, delle potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e delle soluzioni proposte. Questa sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

(5) Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili in tempo utile.

(6) Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno rese note ai destinatari interessati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

(7) Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione, compresa un'indicazione delle necessità in termini di capacità amministrative, dati, risorse finanziarie e mezzi informatici. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

5. **Piano di finanziamento**, che stabilisce:

- a) il contributo annuo del FEASR;
- b) il contributo totale dell'Unione e il tasso di partecipazione del FEASR.

6. **Modalità di attuazione del programma**, contenenti le seguenti sezioni:

- a) Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera m), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) composizione prevista del comitato di sorveglianza;
- c) descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione.

7. **RNR**

Descrizione dei seguenti elementi:

- a) la procedura e il calendario per la costituzione della RNR;
- b) le modalità di creazione e funzionamento della RNR previste, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compreso il partenariato di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete.

Se uno Stato membro ha scelto di sostenere la RNR sulla base del programma specifico RNR e dei programmi regionali, le informazioni relative alla complementarità tra tali programmi;

- c) una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RNR conformemente agli obiettivi del programma;
- d) le risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RNR.

PARTE 4

Elenco indicativo delle priorità/degli aspetti specifici e delle misure di particolare rilevanza per le condizionalità ex ante (connesse alle priorità dello sviluppo rurale e generali) di cui al punto 6, lettera a), punto ii), della parte I

1. CONDIZIONALITÀ EX ANTE SPECIFICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Priorità dell'UE per lo SR/ Obiettivo tematico (OT) dell'RDC	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità a aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	
Priorità SR 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi inerenti all'agricoltura OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi	3.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento ai cambiamenti climatici.	— Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: — la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi; — la descrizione di scenari monorischio e multirischio; — la considerazione di eventuali strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici.	Aspetto specifico: 3B Misure di cui agli articoli 18, 24 e da 36 a 39 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Priorità SR 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste OT 5: promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la gestione dei rischi OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	4.1 Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013.	— Le BCAA sono definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi.	Aspetto/i specifico/i: 4 A, 4B, 4C Misure di cui agli articoli 28, 29 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
	4.2 Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	— i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi.	Aspetto/i specifico/i: 4 A, 4B, 4C Misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
	4.3 Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	— i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi.	Aspetto/i specifico/i: 4 A, 4B, 4C Misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Priorità dell'UE per lo SR/ Obiettivo tematico (OT) dell'RDC	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità a aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	
Priorità SR 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale OT 4: incentivare il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori OT 6: preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse	5.1 Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	— Le azioni sono: — misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾; — misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; — misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; — misure conformi all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui questo sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.	Aspetto/i specifico/i: 5B Misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
	5.2 Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione;	Aspetto specifico: 5 A Misure di cui agli articoli 17 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153, del 18.6.2010, pag. 13).

⁽²⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64).

Priorità dell'UE per lo SR/ Obiettivo tematico (OT) dell'RDC	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità a aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) n. 1305/2013	
	5.3 Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili ⁽¹⁾ .	— Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE; — lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.	Aspetto specifico: 5C Misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Priorità SR 6: promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali OT 2: migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga)	6.1 Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.	— Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: — un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tenga conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati; — modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; — misure per stimolare gli investimenti privati.	Aspetto specifico: 6C Misure di cui agli articoli 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. CONDIZIONALITÀ EX ANTE GENERALI

Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità ad aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
1. Antidiscriminazione Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE. — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Aspetto specifico: 6B Misure di cui agli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.

⁽¹⁾ Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità ad aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
2. Parità di genere Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE. — Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Aspetto/i specifico/i: 6 A, 6B Misure di cui agli articoli 14, 15, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.
3. Disabilità Esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio ⁽¹⁾ .	Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi. Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno. — Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Aspetto/i specifico/i: 6 A, 6B Misure di cui agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.
4. Appalti pubblici Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi. Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti. Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE. — Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	Aspetto/i specifico/i: 2 A, 5 A, 5B, 5C, 6B Misure di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 20, articolo 21, lettera e), e articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, Leader.
5. Aiuti di Stato Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato. Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE. — Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Tutti gli aspetti specifici e tutte le misure, a condizione che le operazioni relative non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento	Applicabilità ad aspetti specifici, misure
Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	Conformemente all'allegato XI, parte II, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (VAS). Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS. — Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Aspetto/i specifico/i: 2 A, 3 A, 4 A, 4B, 4C, 5 A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6 A, 6C Misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 e agli articoli da 28 a 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato Esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	Esistenza di dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati. Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma; la fissazione di obiettivi per tali indicatori; il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati. — Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.	È applicabile ma già soddisfatto, sistema comune di monitoraggio e valutazione (CMES)

PARTE 5

Codici delle misure e delle sottomisure

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
Articolo 14 del regolamento (UE) 1305/2013	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1	sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze	1.1
			sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione	1.2

⁽¹⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
			sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende agricole e forestali	1.3
Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2	sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza	2.1
			sostegno per l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale	2.2
			sostegno alla formazione dei consulenti	2.3
Articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3	sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità	3.1
			sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno	3.2
Articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4	sostegno a investimenti nelle aziende agricole	4.1
			sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	4.2
			sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura	4.3
			sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	4.4
Articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5	sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.1
			sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici	5.2
Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6	aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	6.1
			aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali	6.2
			aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle piccole aziende agricole	6.3

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
			sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	6.4
			pagamenti agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori che cedono permanentemente la propria azienda ad un altro agricoltore	6.5
Articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7	sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico	7.1
			sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico	7.2
			sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online	7.3
			sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura	7.4
			sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	7.5
			sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente	7.6
			sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato	7.7
			altri	7.8
Articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8	sostegno alla forestazione/all'imboschimento	8.1
			sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali	8.2
			sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.3

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
			sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	8.4
			aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	8.5
			sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	8.6
Articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9	costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	9
Articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10	pagamento per impegni agro-climatico-ambientali	10.1
			sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura	10.2
Articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Agricoltura biologica	11	pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica	11.1
			pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	11.2
Articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	12	pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000	12.1
			pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000	12.2
			pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici	12.3
Articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13	pagamento compensativo per le zone montane	13.1
			pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi	13.2
			pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici	13.3
Articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Benessere degli animali	14	pagamento per il benessere degli animali	14
Articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste	15	pagamento per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima	15.1
			sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali	15.2

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Cooperazione	16	sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura	16.1
			sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	16.2
			cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici	16.3
			sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali	16.4
			sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso	16.5
			sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali	16.6
			sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo	16.7
			sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti	16.8
			sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare	16.9
			altri	16.10
Articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Gestione del rischio	17	premio assicurativo per il raccolto, gli animali e le piante	17.1
			fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizootie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali	17.2
			strumento di stabilizzazione del reddito	17.3
Articolo 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18	finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	18

Misura di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 o al regolamento (UE) n. 1303/2013		Codice della misura nell'ambito del presente regolamento	Sottomisura ai fini della programmazione	Codice della sottomisura nell'ambito del presente regolamento
Articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013	Sostegno allo sviluppo locale Leader (sviluppo locale di tipo partecipativo - SLTP)	19	sostegno preparatorio	19.1
			sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP	19.2
			preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale	19.3
			sostegno per i costi di gestione e animazione	19.4
Articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Assistenza tecnica	20	sostegno per l'assistenza tecnica (esclusa la RRN)	20.1
			sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN	20.2

PARTE 6

Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e codici degli aspetti specifici

Priorità	Articolo del regolamento (CE) n. 1305/2013/Codice dell'aspetto specifico	Aspetto specifico
Priorità 1: promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	Articolo 5, punto 1, lettera a) = aspetto specifico 1 A	Stimolare l'innovazione, la cooperazione, e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
	Articolo 5, punto 1, lettera b) = aspetto specifico 1B	Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
	Articolo 5, punto 1, lettera c) = aspetto specifico 1C	Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
Priorità 2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	Articolo 5, punto 2, lettera a) = aspetto specifico 2 A	Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
	Articolo 5, punto 2, lettera b) = aspetto specifico 2B	Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
Priorità 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	Articolo 5, punto 3, lettera a) = aspetto specifico 3 A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
	Articolo 5, punto 3, lettera b) = aspetto specifico 3B	Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	Articolo 5, punto 4, lettera a) = aspetto specifico 4 A	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità (in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dell'agricoltura ad alto valore naturalistico nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
	Articolo 5, punto 4, lettera b) = aspetto specifico 4B	Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
	Articolo 5, punto 4, lettera c) = aspetto specifico 4C	Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
Priorità 5: incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	Articolo 5, punto 5, lettera a) = aspetto specifico 5 A	Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
	Articolo 5, punto 5, lettera b) = aspetto specifico 5B	Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
	Articolo 5, punto 5, lettera c) = aspetto specifico 5C	Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
	Articolo 5, punto 5, lettera d) = aspetto specifico 5D	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
	Articolo 5, punto 5, lettera e) = aspetto specifico 5E	Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
Priorità 6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	Articolo 5, punto 6, lettera a) = aspetto specifico 6 A	Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
	Articolo 5, punto 6, lettera b) = aspetto specifico 6B	Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
	Articolo 5, punto 6, lettera c) = aspetto specifico 6C	Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

ALLEGATO II

Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame (*)	0,03 UBA

I tassi di conversione possono essere aumentati, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

Eccezionalmente possono essere aggiunte altre categorie di animali. I tassi di conversione per tali categorie sono stabiliti tenendo conto di circostanze particolari e prove scientifiche che devono essere spiegate e debitamente giustificate nel PSR.

(*) Per questa categoria i tassi di conversione possono essere diminuiti, tenendo conto di prove scientifiche che devono essere debitamente spiegate e giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

ALLEGATO III

Informazione e pubblicità di cui all'articolo 13

PARTE 1

Azioni informative e pubblicitarie**1. Responsabilità dell'autorità di gestione****1.1. Strategia di informazione e pubblicità**

L'autorità di gestione provvede affinché le azioni informative e pubblicitarie siano realizzate conformemente alla propria strategia di informazione e pubblicità, che contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli obiettivi della strategia e il pubblico a cui è destinata;
- b) una descrizione del contenuto delle azioni informative e pubblicitarie;
- c) il bilancio indicativo della strategia;
- d) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle azioni informative e pubblicitarie;
- e) una descrizione del ruolo svolto dalla RRN e di come il suo piano di comunicazione, di cui all'articolo 54, paragrafo 3, punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013, contribuirà all'attuazione della strategia;
- f) un'indicazione di come le azioni informative e pubblicitarie saranno valutate in termini di visibilità del quadro strategico, dei programmi e delle operazioni, nonché del ruolo svolto dal FEASR e dall'Unione e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- g) un aggiornamento annuale che riporti le attività informative e pubblicitarie da svolgere nell'anno successivo.

1.2. Informazioni per i potenziali beneficiari

L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari abbiano accesso alle informazioni pertinenti, comprese informazioni aggiornate, se necessario, tenendo conto dell'accessibilità di servizi elettronici o altre tipologie di comunicazioni, per taluni potenziali beneficiari, almeno sui seguenti punti:

- a) le opportunità di finanziamento e gli inviti a presentare proposte nell'ambito del PSR;
- b) le procedure amministrative da seguire per poter beneficiare del finanziamento nell'ambito di un programma di sviluppo rurale;
- c) le procedure di esame delle domande di finanziamento;
- d) le condizioni di ammissibilità e/o i criteri di selezione e valutazione dei progetti sovvenzionabili;
- e) l'indicazione delle persone o dei contatti a livello nazionale, regionale o locale in grado di spiegare il funzionamento del PSR e i criteri per la selezione e la valutazione delle operazioni;
- f) la responsabilità dei beneficiari di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il sostegno del FEASR al funzionamento conformemente al punto 2 della parte 1. L'autorità di gestione può chiedere ai potenziali beneficiari di proporre nelle domande attività di comunicazione indicative, commisurate alla dimensione degli interventi;
- g) le procedure per l'esame dei reclami a norma dell'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

1.3. Informazione del pubblico

L'autorità di gestione informa il pubblico sul contenuto del PSR, sulla sua adozione da parte della Commissione e sui suoi aggiornamenti, sui principali risultati conseguiti nell'attuazione del programma e sulla sua chiusura, nonché sul contributo al conseguimento delle priorità dell'Unione stabilite nell'accordo di partenariato.

L'autorità di gestione garantisce la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca le informazioni di cui punti 1.1 e 1.2 e al primo capoverso del presente punto. La costituzione di un sito web unico non deve interferire con l'agevole attuazione del FEASR e non deve limitare l'accesso alle informazioni dei potenziali beneficiari e delle parti interessate. Le misure di informazione rivolte al pubblico comprendono gli elementi di cui alla parte 2, punto 1.

1.4. *Partecipazione di organismi che fungono da collegamento*

L'autorità di gestione garantisce, in particolare attraverso la RRN, che gli organismi che possono fungere da collegamento siano coinvolti nelle azioni di informazione destinate ai potenziali beneficiari, in particolare:

- a) i partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- b) i centri di informazione sull'Europa, nonché gli uffici di rappresentanza della Commissione e gli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri;
- c) gli istituti di istruzione e di ricerca.

1.5. *Notifica dell'attribuzione di un aiuto*

L'autorità di gestione provvede a informare i beneficiari a cui notifica l'attribuzione dell'aiuto che l'azione fa parte di un programma cofinanziato dal FEASR e precisa loro la misura e la priorità del relativo programma di sviluppo rurale.

2. **Responsabilità dei beneficiari**

2.1. Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- a) l'emblema dell'Unione;
- b) un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Nel caso di un'azione informativa o pubblicitaria collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un Fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

2.2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10 000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata (ad esempio per le operazioni di cui all'articolo 20 sul rinnovamento dei villaggi o per i progetti Leader), almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;

- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

PARTE 2

Caratteristiche tecniche delle azioni informative e pubblicitarie

1. Logo e slogan

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

- b) per le misure e gli interventi finanziati da Leader, il logo di Leader:

++ Logo di Leader ++

2. Materiale di informazione e comunicazione

Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini ecc.) e i poster concernenti le misure e gli interventi cofinanziati dal FEASR devono recare, sul frontespizio, una chiara indicazione della partecipazione dell'Unione nonché, qualora vi figurino anche un emblema nazionale o regionale, l'emblema dell'Unione. Le pubblicazioni devono inoltre menzionare l'organismo responsabile dell'informazione e l'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'aiuto del FEASR e/o nazionale in questione.

I criteri di cui al precedente paragrafo si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo.

I siti web relativi al FEASR devono:

- a) menzionare il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale;
- b) recare un link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

ALLEGATO IV

Insieme di indicatori comuni di contesto, di risultato e di prodotto di cui all'articolo 14, paragrafo 2**1. Indicatori di contesto**

- C1. Popolazione
- C2. Struttura di età
- C3. Territorio
- C4. Densità di popolazione
- C5. Tasso di occupazione (*)
- C6. Tasso di lavoro autonomo
- C7. Tasso di disoccupazione
- C8. PIL pro capite (*)
- C9. Tasso di povertà (*)
- C10. Struttura dell'economia
- C11. Struttura dell'occupazione
- C12. Produttività del lavoro per settore di attività economica
- C13. Occupazione per attività economica
- C14. Produttività del lavoro nel settore agricolo
- C15. Produttività del lavoro nel settore forestale
- C16. Produttività del lavoro nell'industria alimentare
- C17. Aziende agricole (fattorie)
- C18. Superficie agricola
- C19. Superficie agricola investita a agricoltura biologica
- C20. Terreni irrigui
- C21. Capi di bestiame
- C22. Manodopera agricola
- C23. Struttura di età dei capi azienda
- C24. Formazione agraria dei capi azienda
- C25. Reddito dei fattori in agricoltura (*)
- C26. Reddito da impresa agricola (*)
- C27. Produttività totale dei fattori in agricoltura (*)

- C28. Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
- C29. Foreste e altre superfici boschive (FOWL)
- C30. Infrastruttura turistica
- C31. Copertura del suolo
- C32. Zone svantaggiate
- C33. Agricoltura intensiva
- C34. Zone Natura 2000
- C35. Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI) (*)
- C36. Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)
- C37. Agricoltura ad elevata valenza naturale (*)
- C38. Foreste protette
- C39. Estrazione di acqua in agricoltura (*)
- C40. Qualità dell'acqua (*)
- C41. Materia organica del suolo nei seminativi (*)
- C42. Erosione del suolo per azione dell'acqua (*)
- C43. Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
- C44. Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
- C45. Emissioni agricole di gas (*)

(*) **Indicatori contestuali che incorporano gli indicatori di impatto della politica agricola comune («PAC»)**

2. Indicatori di risultato

- R1: *percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2 A)*
- R2: *cambiamento della produzione agricola nelle aziende agricole sovvenzionate/ULA (unità di lavoro annuo) (aspetto specifico 2 A) (*)*
- R3: *percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)*
- R4: *percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a gruppi/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)*
- R5: *percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)*
- R6: *percentuale di foreste o altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4 A)*
- R7: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4 A)*
- R8: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)*
- R9: *percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)*
- R10: *percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)*

- R11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
- R12: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)
- R13: aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua nel settore agricolo nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5 A) (*)
- R14: aumento dell'efficienza nell'uso dell'energia nel settore agricolo e della trasformazione alimentare nell'ambito di progetti sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 5B) (*)
- R15: energia rinnovabile prodotta attraverso progetti sovvenzionati (aspetto specifico 5C) (*)
- R16: percentuale di UBA (unità di bestiame adulto) interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG (gas a effetto serra) e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
- R17: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)
- R18: riduzione delle emissioni di metano e protossido di azoto (aspetto specifico 5D) (*)
- R19: ridurre le emissioni di ammoniaca (aspetto specifico 5D) (*)
- R20: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro o alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)
- R21: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6 A)
- R22: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)
- R23: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)
- R24: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)
- R25: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (tecnologie dell'informazione e della comunicazione - TIC) (aspetto specifico 6C)

Gli indicatori in corsivo costituiscono altresì indicatori di obiettivo quali elencati al punto 4.

(*) Indicatori di risultato complementari

3. Indicatori di prodotto dello SR

Numero	Indicatori di prodotto	Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.1	Spesa pubblica totale (*)	Tutte le misure
O.2	Investimenti totali	4 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6.4 (articolo 19), da 7.2 a 7.8 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.3	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	1 (articolo 14), 2 (articolo 15), 4 (articolo 17), 7 (articolo 20), 8.5 e 8.6 (articolo 21), 9 (articolo 27), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.4	Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	3 (articolo 16), 4.1 (articolo 17), 5 (articolo 18), 6 (articolo 19), 8.1 e 8.4 (articolo 21), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 14 (articolo 33), 17.1 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)

Numero	Indicatori di prodotto	Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.5	Superficie totale (ha)	4 (articolo 17), da 8.1 a 8.5 (articolo 21), 10 (articolo 28), 11 (articolo 29), 12 (articolo 30), 13 (articolo 31), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.6	Superficie fisica sovvenzionata (ha)	10 (articolo 28) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.7	Numero di contratti sovvenzionati	10 (articolo 28), 15 (articolo 34) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.8	Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate	14 (articolo 33), 4 (articolo 17) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.9	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	9 (articolo 27), 16.4 (articolo 35), 17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.10	Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti	17.2 e 17.3 (articolo 36) (regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.11	Numero di giorni di formazione impartita	1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.12	Numero di partecipanti alla formazione	1 (articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.13	Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.14	Numero di consulenti formati	2 (articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.15	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	7 (articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.16	Numero di gruppi PEI finanziati, numero di interventi PEI finanziati e numero e tipologia dei partner nei gruppi PEI	16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.17	Numero di azioni di cooperazione finanziate (diverse dal PEI)	16 (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.18	Popolazione coperta dai GAL	19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.19	Numero di GAL selezionati	19 (articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.20	Numero di progetti Leader beneficiari di un sostegno	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.21	Numero di progetti di cooperazione beneficiari di un sostegno	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.22	Numero e tipologia dei promotori di progetti	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Numero	Indicatori di prodotto	Codici delle misure (articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.23	Numero unico del GAL che partecipa al progetto di cooperazione	19 (articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)
O.24	Numero di scambi tematici e analitici istituiti con il sostegno della RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.25	Numero di strumenti di comunicazione della RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)
O.26	Numero di attività della RESR alle quali ha partecipato la RRN	Collegamento in rete (articolo 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013)

(*) Questo indicatore corrisponde all'indicatore del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 65).

4. Indicatori di obiettivo

- T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1 A)
- T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione (articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)
- T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)
- T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2 A)
- T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)
- T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)
- T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)
- T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4 A)
- T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4 A)
- T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
- T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)
- T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
- T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)
- T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)
- T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto specifico 5B)

T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)

T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)

T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6 A)

T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)

T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)

T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (Leader) (aspetto specifico 6B)

T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)

5. Indicatori proposti per il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

	Indicatori	Indicatore di prodotto collegato
Priorità 2 (P2)	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	O.1
	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2 A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	O.4
Priorità 3 (P3)	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	O.1
	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)	O.4, O.9
	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	O.4, O.9
Priorità 4 (P4)	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	O.1
	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (aspetto specifico 4 A) + miglioramento della gestione idrica (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	O.5
Priorità 5 (P5)	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	O.1
	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	O.3
	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5 A)	O.5

	Indicatori	Indicatore di prodotto collegato
Priorità 6 (P6)	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	O.1
	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	O.3
	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	O.18

ALLEGATO V

Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale**Domande relative alla valutazione degli aspetti specifici**

Per ciascun aspetto specifico incluso nel PSR, la risposta alla domanda corrispondente deve essere fornita nelle relazioni annuali sull'attuazione (in appresso «RAE») presentate nel 2017 e nel 2019, nonché nella relazione di valutazione ex post.

1. Aspetto specifico 1 A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno all'innovazione, alla cooperazione e allo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali?
2. Aspetto specifico 1B: in che misura gli interventi del PSR hanno rinsaldato i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali?
3. Aspetto specifico 1C: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale?
4. Aspetto specifico 2 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare i risultati economici, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole sovvenzionate, in particolare aumentandone la partecipazione al mercato e la diversificazione agricola?
5. Aspetto specifico 2B: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale?
6. Aspetto specifico 3 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali?
7. Aspetto specifico 3B: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali?
8. Aspetto specifico 4 A: in che misura gli interventi del PSR hanno fornito un sostegno al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità, segnatamente nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all'assetto paesaggistico dell'Europa?
9. Aspetto specifico 4B: in che misura gli interventi del PSR hanno finanziato il miglioramento della gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi?
10. Aspetto specifico 4C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito alla prevenzione dell'erosione dei suoli e a una migliore gestione degli stessi?
11. Aspetto specifico 5 A: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura?
12. Aspetto specifico 5B: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare?
13. Aspetto specifico 5C: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia?
14. Aspetto specifico 5D: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura?

15. Aspetto specifico 5E: in che misura gli interventi del PSR hanno contribuito a promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale?
16. Aspetto specifico 6 A: in che misura gli interventi del PSR hanno favorito la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione?
17. Aspetto specifico 6B: in che misura gli interventi del PSR hanno stimolato lo sviluppo locale nelle zone rurali?
18. Aspetto specifico 6C: in che misura gli interventi del PSR hanno promosso l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali?

Domande relative alla valutazione di altri aspetti del PSR

Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nelle RAE ampliate presentate nel 2017 e nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.

19. In che misura le sinergie tra priorità e aspetti specifici hanno rafforzato l'efficacia del PSR?
20. In che misura l'assistenza tecnica ha contribuito alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?
21. In che misura la RRN ha contribuito al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013?

Domande relative alla valutazione degli obiettivi a livello dell'Unione

Le risposte alle seguenti domande devono essere fornite nella RAE ampliata presentata nel 2019 nonché nella relazione di valutazione ex post.

22. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel portare almeno al 75 % il tasso di occupazione della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni?
 23. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nell'investire il 3 % del PIL dell'UE nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione?
 24. In che misura il PSR ha contribuito a mitigare i cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi nonché a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 20 % rispetto ai livelli del 1990, oppure del 30 % se le condizioni sono favorevoli, nell'aumentare del 20 % la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia nonché nel conseguire un aumento del 20 % dell'efficienza energetica?
 25. In che misura il PSR ha contribuito a conseguire l'obiettivo principale della strategia Europa 2020 consistente nel ridurre il numero di cittadini europei che vivono al di sotto della soglia nazionale di povertà?
 26. In che misura il PSR ha contribuito a migliorare l'ambiente e a conseguire l'obiettivo della strategia dell'UE per la biodiversità inteso ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici nonché a ripristinare questi ultimi?
 27. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di promuovere la competitività del settore agricolo?
 28. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima?
 29. In che misura il PSR ha contribuito all'obiettivo della PAC di realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresa la creazione e il mantenimento dell'occupazione?
 30. In che misura il PSR ha contribuito a stimolare l'innovazione?
-

ALLEGATO VI

Principali elementi dei documenti di supporto tecnico per il sistema di monitoraggio e valutazione

Uno degli elementi fondamentali del sistema di monitoraggio e valutazione per lo sviluppo rurale è il supporto tecnico fornito agli Stati membri, ai valutatori e ad altri soggetti interessati alla valutazione per creare una capacità di valutazione e migliorare la qualità e la coerenza delle attività svolte in quest'ambito. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elabora documenti di supporto tecnico che riguardano i seguenti argomenti:

1. Schede per ciascuno degli indicatori comuni, che includono una definizione dell'indicatore; il nesso con la logica d'intervento; l'unità di misura; il metodo usato per ottenere valori; i dati richiesti e le fonti dei dati; informazioni sulla raccolta di dati, incluso l'organismo responsabile e la frequenza della raccolta. i requisiti in materia di relazioni.
2. Orientamenti metodologici per aiutare Stati membri e valutatori a conformarsi ai requisiti del sistema di monitoraggio e valutazione, che includano i suoi diversi elementi, tra cui metodi e strategie di valutazione, nonché assistenza su questioni specifiche quali la valutazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo.
3. Orientamenti per la valutazione ex ante del PSR, che includano la finalità di tale valutazione, il processo e i ruoli degli attori coinvolti nonché la portata dell'esercizio di valutazione e forniscano un sostegno metodologico su metodi e approcci adeguati e una serie di modelli indicativi.
4. Orientamenti per l'elaborazione dei piani di valutazione che illustrino la finalità e i benefici di tali piani, gli elementi da includere nonché raccomandazioni sulle procedure adeguate per redigerli. Gli orientamenti includono considerazioni legate alla governance e all'attuazione nonché modelli indicativi per i vari aspetti dell'esercizio di valutazione.
5. Orientamenti sull'uso e l'introduzione di indicatori indiretti, rivolti in particolare ai PSR regionali, che descrivano le finalità e caratteristiche di tali indicatori e identifichino i dati e i metodi che potrebbero essere utilizzati quando è necessario farvi ricorso.
6. Orientamenti sul piano di indicatori che indichino gli elementi da includere, le norme da applicare e i modelli di tabelle.
7. Orientamenti sul monitoraggio che indichino gli elementi da includere nelle relazioni annuali sull'attuazione, le norme da applicare e i modelli di tabelle.
8. Orientamenti sulla valutazione dei valori per gli indicatori di risultato complementari, che includano l'identificazione della popolazione destinataria dei progetti, le strategie di campionamento, le metodologie adeguate, le fonti dei dati e le tecniche di valutazione.
9. Orientamenti sulla valutazione dell'impatto dei PSR, che includano le finalità e l'uso degli indicatori d'impatto, i collegamenti tra la politica di sviluppo rurale e altre politiche e i fattori che incidono sui valori degli indicatori di impatto, nonché i metodi proposti per stimare l'effetto netto degli interventi di sviluppo rurale.
10. Orientamenti sulle risposte da fornire al questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale, compresi i nessi con la logica di intervento e gli indicatori comuni, e proposta di ulteriori dati, criteri di giudizio e approcci possibili che potrebbero essere utilizzati per rispondere alle domande.
11. Orientamenti sulla valutazione ex post dei programmi di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 che indichino le finalità, le procedure e la portata dell'esercizio, fornendo un sostegno metodologico e individuando le buone pratiche, compresi modelli indicativi per i vari aspetti dell'esercizio di valutazione.

ALLEGATO VII

Struttura e contenuto delle relazioni annuali sull'attuazione (di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1305/2013)**1. Principali informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità***a) Dati finanziari*

Dati relativi all'esecuzione finanziaria che forniscano, per ciascuna misura e per ciascun aspetto specifico, una dichiarazione delle spese sostenute e dichiarate nelle dichiarazioni di spesa. Tali dati devono coprire il totale delle spese pubbliche nonché le rettifiche e i recuperi finanziari realizzati dagli Stati membri nel corso dell'anno civile precedente.

b) Indicatori comuni e specifici per programma e valori obiettivo quantificati

Informazioni sull'esecuzione del PSR quale misurata sulla base di indicatori comuni e specifici, nonché sui progressi compiuti in relazione agli obiettivi fissati per ciascun aspetto specifico e sui risultati realizzati rispetto a quelli pianificati secondo quanto indicato nel piano di indicatori. A partire dalla relazione annuale di attuazione da presentare nel 2017, i progressi realizzati con riguardo ai target intermedi stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (tabella F). Ulteriori informazioni sulla fase di esecuzione del PSR sono fornite mediante i dati sugli impegni finanziari per misura e per aspetto specifico, insieme ai progressi previsti verso gli obiettivi.

Tabelle:

- Tabella A: Spese impegnate per misura e per aspetto specifico
- Tabella B: Indicatori di prodotto realizzati per misura e per aspetto specifico
- Tabella C: Ripartizione per prodotti e misure pertinenti, in funzione del tipo di zona, del genere e/o dell'età
- Tabella D: Progressi verso gli obiettivi
- Tabella E: Monitoraggio delle misure transitorie
- Tabella F: Conseguimento degli indicatori del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

2. I progressi nell'attuazione del piano di valutazione devono essere presentati come segue:

- a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la loro giustificazione.
- b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione).*
- c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione).*
- d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online.
- e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni.
- f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).*
- g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).*

* Deve essere fatto riferimento al piano di valutazione, descrivendo le eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

3. Aspetti che incidono sui risultati del programma e misure adottate

Descrizione delle disposizioni adottate dall'autorità di gestione e dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma, in particolare per quanto concerne i problemi incontrati nella gestione del programma e le eventuali misure correttive adottate, in particolare in risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione.

4. Misure adottate per il rispetto dei requisiti relativi all'assistenza tecnica e alla pubblicità

a) Qualora sia stato fatto ricorso all'assistenza tecnica prevista per l'istituzione e il funzionamento della RRN, la relazione descrive le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione.

b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del presente regolamento).

5. Misure adottate per adempiere alle condizionalità ex ante (nel 2017 e nel 2016, ove del caso)

Descrizione delle azioni adottate per priorità/aspetto specifico/misura per ottemperare alle condizionalità ex ante generali e a quelle connesse a priorità che non siano soddisfatte o siano solo parzialmente soddisfatte al momento dell'adozione del PSR. Occorre fare riferimento ai criteri che non erano stati affatto o erano stati solo parzialmente rispettati, a qualsiasi strategia, atto legislativo o altro documento pertinente, compresi i riferimenti alle sezioni e agli articoli pertinenti, e agli organi responsabili dell'esecuzione. Ove del caso, gli Stati membri possono fornire chiarimenti o informazioni aggiuntive a complemento di tale descrizione.

6. Descrizione dell'attuazione dei sottoprogrammi

Le RAE presentate nel 2017 e nel 2019 contengono anche informazioni sull'attuazione misurata con indicatori comuni e specifici, in particolare sui progressi compiuti con riguardo agli obiettivi definiti nel piano di indicatori del sottoprogramma, nonché sui risultati ottenuti e sulle spese effettuate rispetto ai risultati e alle spese previsti nel sottoprogramma.

7. Valutazione delle informazioni e dei progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

comunicazione e quantificazione dei risultati del programma, in particolare tramite una valutazione degli indicatori di risultato complementari nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni risultanti dalle attività di valutazione:

relazione sui progressi ottenuti in vista del conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro, la valutazione del contributo netto del programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori d'impatto della PAC, nonché le risposte alle domande pertinenti del questionario valutativo.

8. Attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Le RAE da presentare nel 2017 e 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

a) *Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione (articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

Valutazione delle azioni intraprese affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

b) *Sviluppo sostenibile (articolo 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013)*

Valutazione delle azioni intraprese affinché gli obiettivi dei fondi SIE e l'attuazione del FEASR siano perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 91, paragrafo 1, del trattato, tenendo conto del principio «chi inquina paga».

Sono inoltre fornite informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici (localizzazione cambiamenti climatici).

c) *Il ruolo dei partner di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1303/2013 nell'attuazione del programma*

Valutazione delle azioni intraprese al fine di garantire che i partner di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano coinvolti nella preparazione delle relazioni intermedie e durante tutta l'attuazione dei programmi, in particolare tramite la partecipazione ai comitati di sorveglianza per i programmi conformemente all'articolo 48 del medesimo regolamento e alle attività della RRN.

9. Progressi realizzati nel garantire un approccio integrato

Le RAE presentate nel 2019 comprendono altresì le seguenti informazioni:

descrizione dei progressi realizzati nel garantire un approccio integrato all'uso del FEASR e di altri strumenti finanziari dell'Unione a sostegno dello sviluppo territoriale delle zone rurali, anche attraverso strategie di sviluppo locale.

10. Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013)

Le RAE comprendono inoltre, in allegato:

una relazione specifica concernente le operazioni che comportano strumenti finanziari. Il contenuto di tale relazione è fissato all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e deve essere trasmesso tramite il modello previsto per i fondi SIE.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 2014****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, l'articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), l'articolo 63, paragrafo 5, l'articolo 77, paragrafo 8, l'articolo 78, l'articolo 96, paragrafo 4, e l'articolo 101, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 fissa le norme fondamentali riguardanti, fra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. Al fine di garantire il buon funzionamento e l'applicazione uniforme del nuovo quadro giuridico stabilito da tale regolamento, la Commissione è stata autorizzata ad adottare talune norme riguardanti i controlli amministrativi e i controlli in loco, la misurazione delle superfici, i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere corrette, l'applicazione e il calcolo delle revoche totali o parziali, il recupero delle somme indebitamente pagate e le sanzioni, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, i requisiti per la banca dati informatizzata, le domande di aiuto e le domande di pagamento nonché le domande di diritti all'aiuto, ivi compreso il termine ultimo per la presentazione, l'esecuzione di controlli, i trasferimenti di aziende, i pagamenti di anticipi, l'esecuzione dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità e le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'applicazione uniforme delle norme fondamentali che disciplinano il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») nel settore della condizionalità.
- (2) È opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie al buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo quando più organismi pagatori sono competenti nei confronti dello stesso beneficiario.
- (3) Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.
- (4) Occorrono disposizioni specifiche e dettagliate per garantire un'equa applicazione delle varie riduzioni originate da una o più domande di aiuto o domande di pagamento presentate dallo stesso beneficiario. Si dovrebbe pertanto determinare l'ordine di calcolo delle varie riduzioni possibili per ciascun regime di pagamento diretto o misura di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.
- (5) Allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del principio di buona fede in tutta l'Unione, ove vengano recuperati importi indebitamente erogati, è necessario stabilire le condizioni alle quali il suddetto principio può essere invocato, fatto salvo il trattamento della spesa in questione nel contesto della liquidazione dei conti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (6) È opportuno stabilire norme che disciplinino gli effetti della cessione di intere aziende che devono rispettare taluni obblighi in forza dei regimi di pagamento diretto o delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

- (7) Al fine di consentire alla Commissione un efficace monitoraggio del sistema integrato, gli Stati membri dovrebbero comunicarle i dati e le statistiche annuali di controllo. Analogamente, le statistiche dei controlli sulle misure di sviluppo rurale al di fuori del campo di applicazione del sistema integrato, compresi i risultati di tali controlli, dovrebbero essere forniti dagli Stati membri con scadenza annuale. Inoltre la Commissione dovrebbe essere informata, se del caso, delle eventuali misure adottate dagli Stati membri in materia di condizionalità.
- (8) A norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi per i pagamenti diretti a determinate condizioni, tra cui il completamento dei controlli amministrativi e dei controlli in loco in relazione all'anno di domanda in questione. L'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prevede che il tasso di adattamento determinato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applichi ai pagamenti diretti superiori a una determinata soglia. Tuttavia, in virtù dell'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione può, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fino al 1° dicembre. Di conseguenza, il tasso di adattamento della disciplina finanziaria che può essere applicato può non essere ancora noto al 16 ottobre. Il pagamento a saldo a partire dal 1° dicembre dovrebbe tener conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento.
- (9) È opportuno definire gli orientamenti generali per la semplificazione delle procedure di comunicazione tra i beneficiari e le autorità nazionali. Tali orientamenti dovrebbero prevedere, in particolare, la possibilità di avvalersi dei mezzi elettronici. Si deve peraltro garantire che i dati trasmessi con tali mezzi siano pienamente attendibili e che le procedure pertinenti non comportino alcuna discriminazione tra beneficiari. Per semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei beneficiari e delle autorità nazionali dovrebbe inoltre essere possibile, per le competenti autorità, utilizzare direttamente le informazioni a disposizione delle autorità nazionali, anziché chiedere al beneficiario di fornire tali informazioni per verificare l'ammissibilità di determinati pagamenti.
- (10) Per consentire controlli efficaci negli Stati membri che decidono che tutte le domande di aiuto per i pagamenti diretti e tutte le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato devono essere oggetto della domanda unica di cui all'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno disporre che le domande di aiuto o di pagamento che riguardano in qualche modo la superficie siano presentate soltanto una volta all'anno in una domanda unica.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero fissare un termine ultimo per la presentazione della domanda unica e/o delle domande di pagamento che, per consentirne il trattamento e i controlli in tempo utile, non dovrebbe essere successivo al 15 maggio. L'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Finlandia e la Svezia, a causa delle particolari condizioni climatiche che caratterizzano questi paesi, dovrebbero tuttavia essere autorizzate a differire il termine ad una data non successiva al 15 giugno. Inoltre, in futuro dovrebbe essere possibile ammettere deroghe caso per caso, ove lo giustificino le condizioni climatiche in un dato anno.
- (12) Nella domanda unica i beneficiari dovrebbero dichiarare non solo la superficie adibita ad uso agricolo ma anche i propri diritti all'aiuto e comunicare qualsiasi informazione necessaria al fine di accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno. È tuttavia opportuno consentire agli Stati membri una deroga a taluni obblighi qualora i diritti all'aiuto da attribuire nel corso di un determinato anno non siano stati ancora definitivamente stabiliti.
- (13) Per consentire ai beneficiari di pianificare l'uso del suolo con la massima flessibilità possibile, essi dovrebbero essere autorizzati a modificare la loro domanda unica o domanda di pagamento fino al periodo normalmente previsto per la semina, a condizione che siano rispettati tutti i particolari requisiti inerenti ai vari regimi di aiuto o misure di sostegno e che l'autorità competente non abbia ancora comunicato al beneficiario l'esistenza di errori nella domanda unica o nella domanda di pagamento né i risultati del controllo in loco che hanno evidenziato errori in relazione alla parte della domanda interessata dalla modifica. Dopo che tali modifiche sono state apportate, dovrebbe essere lasciata la possibilità di adeguare i relativi documenti giustificativi o contratti da presentare a corredo della domanda.
- (14) Poiché sono responsabili della presentazione di una domanda di aiuto o domanda di pagamento corretta, i beneficiari dovrebbero apportare, se del caso, le necessarie correzioni e modifiche al modulo prestabilito.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

- (15) In caso di domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e/o di domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie, dovrebbe essere fornito al beneficiario un modulo prestabilito in formato elettronico e il corrispondente materiale grafico attraverso un'applicazione software basata su un sistema d'informazione geografica (SIG) (di seguito «domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali»). I moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali contribuiranno a prevenire gli errori dei beneficiari all'atto di dichiarare le loro superfici agricole e renderanno più efficienti i controlli amministrativi incrociati. Inoltre, le informazioni spaziali più accurate fornite tramite i moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali forniranno dati più affidabili ai fini del monitoraggio e della valutazione. È pertanto opportuno stabilire che, a partire da una determinata data, tutte le domande di aiuto e/o le domande di pagamento di questo tipo debbano essere presentate tramite il modulo elettronico di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Tuttavia, qualora i beneficiari non siano in grado di utilizzare tale modulo, l'autorità competente dovrebbe fornire loro un'alternativa affinché possano presentare una domanda di aiuto e/o di pagamento. L'autorità competente dovrebbe in ogni caso assicurare che le superfici dichiarate siano digitalizzate.
- (16) È opportuno che le informazioni specifiche relative alla produzione di canapa, al sostegno accoppiato volontario o al pagamento specifico per il cotone siano fornite insieme alla domanda unica o, ove appropriato vista la natura delle informazioni, ad una data ulteriore. Si dovrebbe inoltre disporre che nel modulo di domanda unica siano dichiarate anche le superfici per le quali non viene richiesto alcun aiuto. Poiché è importante disporre di informazioni dettagliate per determinati tipi di uso di una superficie, le informazioni su tali tipi di usi dovrebbero essere dichiarate separatamente, mentre le altre possono essere dichiarate nella stessa rubrica.
- (17) Nei casi in cui siano tenuti ad avere un'area di interesse ecologico nella superficie agricola ai fini dell'ammissibilità al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 («pagamento di inverdimento»), i beneficiari dovrebbero dichiarare l'area di interesse ecologico nelle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie. Qualora una parte degli obblighi inerenti alle aree di interesse ecologico sia attuata a livello regionale o collettivamente, la dichiarazione delle aree di interesse ecologico dovrebbe essere integrata con una dichiarazione separata delle aree di interesse ecologico attuate a livello regionale o collettivamente.
- (18) Al fine di consentire un monitoraggio e un controllo efficaci, la domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori dovrebbe contenere un riferimento alla domanda unica presentata dallo stesso beneficiario. Per consentire controlli efficaci del rispetto delle condizioni speciali del regime per i piccoli agricoltori, tutte le informazioni necessarie dovrebbero essere fornite tramite la procedura semplificata di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. È inoltre opportuno chiarire che i beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori hanno l'obbligo di informare l'autorità competente in tempo utile per consentire una transizione armoniosa ai pagamenti previsti dai titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (19) Per consentire lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, è opportuno che presentino una domanda di aiuto anche i beneficiari che dispongono di una superficie agricola, ma che non chiedono alcun aiuto e/o sostegno oggetto della domanda unica. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di dispensare i beneficiari da tale obbligo qualora le autorità già dispongano delle informazioni in questione.
- (20) Al fine di semplificare l'iter della domanda e in conformità all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, fornire al beneficiario moduli prestabiliti contenenti le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto o di pagamento corretta. È opportuno che il modulo prestabilito sia elaborato in modo che il beneficiario debba soltanto confermare l'assenza di modifiche rispetto alla domanda di aiuto e/o di pagamento presentata nell'anno precedente.

- (21) È opportuno stabilire disposizioni comuni relative ai dati da includere nelle domande di aiuto per animali o nelle domande di pagamento qualora uno Stato membro opti per il sostegno accoppiato facoltativo connesso agli animali o per misure di sviluppo rurale.
- (22) A norma dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽¹⁾, i pagamenti nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo connesso agli animali o di misure di sviluppo rurale possono essere effettuati solo per gli animali adeguatamente identificati e registrati in conformità al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽³⁾. I beneficiari che presentano domande di aiuto o domande di pagamento a titolo dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno considerati dovrebbero pertanto poter accedere in tempo utile alle informazioni pertinenti.
- (23) La puntualità nella presentazione delle domande di diritti all'aiuto da parte dei beneficiari è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti. È pertanto opportuno fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande.
- (24) È opportuno stabilire norme applicabili alle situazioni in cui sono stati assegnati diritti all'aiuto indebiti, in particolare a seguito di una dichiarazione in eccesso, o in cui il valore dei diritti assegnati è stato fissato a un livello inesatto, ad esempio perché quest'ultimo era stato calcolato sulla base di un importo di riferimento errato. È opportuno precisare che qualsiasi rettifica del numero e/o del valore dei diritti all'aiuto non dovrebbe portare sistematicamente al ricalcolo dei rimanenti diritti all'aiuto. In alcuni casi i diritti all'aiuto indebitamente assegnati corrispondono a importi estremamente ridotti e il loro recupero comporta notevoli costi e oneri amministrativi. A fini di semplificazione e per raggiungere un equilibrio tra i costi e gli oneri amministrativi, da un lato, e l'importo da recuperare, dall'altro lato, dovrebbe essere fissato un importo minimo al di sotto del quale non è necessario effettuare alcun recupero.
- (25) Il rispetto delle disposizioni relative ai regimi di aiuto e alle misure di sostegno gestiti nell'ambito del sistema integrato dovrebbe essere controllato in modo efficace. A tal fine, e per ottenere un livello di controllo armonizzato in tutti gli Stati membri, è necessario determinare dettagliatamente i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità, sugli impegni e sugli altri obblighi stabiliti per i regimi di pagamenti diretti, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- (26) È opportuno chiarire che, qualora la fotointerpretazione effettuata ad esempio durante i controlli in loco o nell'ambito dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole non fornisca risultati conclusivi, è opportuno svolgere controlli sul campo.
- (27) Il preavviso in merito ai controlli in loco relativi all'ammissibilità o alla condizionalità dovrebbe essere consentito unicamente qualora esso non rischi di compromettere i controlli e, in ogni caso, dovrebbero essere fissati termini adeguati. Inoltre, qualora disposizioni settoriali specifiche per gli atti o le norme relativi alla condizionalità prevedano controlli in loco senza preavviso, tali disposizioni devono essere rispettate.
- (28) È opportuno prevedere che gli Stati membri debbano combinare i vari controlli, ove necessario. Tuttavia, per alcune misure di sostegno i controlli in loco dovrebbero essere ripartiti nel corso dell'anno per poter verificare il rispetto degli impegni. La durata di un controllo in loco dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile. Tuttavia, se i criteri di ammissibilità, gli impegni o gli obblighi sono connessi ad un determinato periodo di tempo, un controllo in loco può richiedere ulteriori visite presso un beneficiario a una data successiva. Per tali casi è opportuno precisare che l'arco di tempo dei controlli in loco nonché il numero delle visite devono essere limitati al minimo indispensabile.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).

- (29) È opportuno garantire che sia dato l'opportuno seguito ai casi di inadempienza constatati e che questi siano presi in considerazione per la concessione dei pagamenti. In tale contesto, quando si verifica il rispetto delle condizioni di ammissibilità, si dovrebbe tener conto anche delle eventuali inadempienze segnalate da organismi, servizi od organizzazioni diversi da quelli direttamente responsabili dei controlli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che le risultanze degli accertamenti effettuati nell'ambito dei controlli di conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi siano oggetto di una comunicazione incrociata tra le autorità competenti responsabili della concessione dei pagamenti. Questo principio dovrebbe essere esteso a tutti gli accertamenti effettuati dalle autorità di certificazione pubbliche o private nei confronti dei beneficiari che hanno scelto di ottemperare ai propri obblighi di inverdimento attraverso pratiche di equivalenza coperte da un sistema di certificazione, che dovrebbe essere comunicato all'autorità responsabile della concessione del pagamento di inverdimento. Infine, qualora i controlli relativi alle misure di sviluppo rurale riguardino anche le pratiche equivalenti, i risultati di tali controlli dovrebbero essere oggetto di una comunicazione incrociata affinché siano presi in considerazione nella successiva valutazione di ammissibilità per il ricevimento di pagamenti di inverdimento.
- (30) Ai fini di un rilevamento efficace delle inadempienze nel corso dei controlli amministrativi è opportuno stabilire disposizioni, in particolare per quanto concerne il contenuto dei controlli incrociati. Si dovrebbe dare seguito a eventuali inadempienze con procedure adeguate.
- (31) Per semplificazione, se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto e/o il sostegno in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se la superficie dichiarata in eccesso o sovrapposta rientra nella tolleranza definita per la misurazione delle parcelle agricole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare una riduzione proporzionale delle superfici in oggetto. È tuttavia opportuno dare ai beneficiari la facoltà di ricorrere contro tali decisioni.
- (32) È opportuno determinare il numero minimo di beneficiari da sottoporre a controllo in loco nell'ambito dei vari regimi di aiuto e delle misure di sostegno.
- (33) Il campione di controllo per i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie dovrebbe essere costituito in base ad un metodo di campionamento stratificato al fine di contenere l'onere amministrativo entro limiti proporzionati e il numero dei beneficiari da sottoporre a controllo in loco a un livello ragionevole. Il metodo di campionamento stratificato dovrebbe comprendere una parte casuale in modo da ottenere un tasso di errore rappresentativo. Tuttavia, per quanto riguarda i controlli in loco relativi al pagamento per l'inverdimento, ai regimi di aiuti per animale o alle misure di sviluppo rurale, il campione dovrebbe essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi. L'autorità competente dovrebbe stabilire i fattori di rischio per le superfici in cui il rischio di errori è più elevato. Per garantire la pertinenza e l'efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che l'efficienza dei criteri di rischio sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun criterio di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro e la natura dell'inadempienza.
- (34) In alcuni casi è opportuno effettuare controlli in loco prima che tutte le domande siano pervenute. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare una selezione parziale del campione di controllo prima della fine del periodo di presentazione delle domande.
- (35) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi che hanno determinato la scelta dei beneficiari da controllare. È opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.
- (36) Inadempienze significative riscontrate durante i controlli in loco dovrebbero imporre un livello più elevato di controlli nell'anno successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all'esattezza delle domande di aiuto e delle domande di pagamento in questione.
- (37) È necessario stabilire le condizioni alle quali si può considerare giustificata una riduzione del livello minimo dei controlli in loco per taluni regimi di aiuto e talune misure di sostegno sulla base di un buon funzionamento del sistema di gestione e di controllo e di tassi di errore che restano ad un livello accettabile.
- (38) Al fine di garantire un adeguato monitoraggio e un controllo efficace, i controlli in loco dei regimi di aiuto per superficie e delle misure di sviluppo rurale dovrebbero riguardare tutte le parcelle agricole dichiarate. Per talune misure di sviluppo rurale il controllo in loco dovrebbe coprire anche i terreni non agricoli. Al fine di agevolare l'attuazione del sistema integrato, dovrebbe essere consentito di limitare la vera e propria misurazione delle parcelle agricole a un campione casuale del 50 % delle parcelle agricole dichiarate. I risultati delle misurazioni a campione dovrebbero essere estrapolati al resto della popolazione o le misurazioni dovrebbero essere estese a tutte le parcelle agricole dichiarate.

- (39) È opportuno stabilire le norme riguardanti gli elementi dei controlli in loco, la verifica delle condizioni di ammissibilità, i metodi di misurazione delle superfici e gli strumenti di misurazione che gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare ai fini dei controlli in loco per garantire una qualità della misurazione equivalente a quella richiesta dalle norme tecniche elaborate a livello dell'Unione.
- (40) È opportuno stabilire le condizioni per l'esecuzione dei controlli in loco mediante telerilevamento, prevedendo che, qualora la fotointerpretazione non fornisca risultati abbastanza chiari, si debba comunque ricorrere ai controlli sul campo. A causa di condizioni meteorologiche avverse, ad esempio, potrebbe accadere che non per tutte le parcelle siano disponibili immagini di qualità sufficiente per verificare tutte le condizioni di ammissibilità o effettuare la misurazione della superficie. In questi casi il controllo in loco dovrebbe essere svolto o integrato con mezzi tradizionali. È inoltre opportuno esigere che la verifica della conformità con tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi sia effettuata allo stesso livello di accuratezza di un controllo in loco svolto con mezzi tradizionali.
- (41) Per consentire alle autorità nazionali e alle autorità competenti dell'Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti dovrebbero essere registrati in una relazione di controllo. Il beneficiario o un suo rappresentante dovrebbe avere la possibilità di firmare la relazione. Tuttavia, nel caso di controlli in loco eseguiti mediante telerilevamento, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere tale possibilità soltanto se i controlli evidenziano inadempienze. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, il beneficiario dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate inadempienze.
- (42) Specifiche disposizioni in materia di controllo sono state adottate sulla base del regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione ⁽¹⁾. Ogni volta che vengono effettuati controlli ai sensi del suddetto regolamento, i risultati dovrebbero essere inclusi nella relazione di controllo ai fini del sistema integrato.
- (43) Per quanto riguarda gli Stati membri che optano per l'applicazione di un regime di aiuto per animale o di una misura di sostegno connessa agli animali, il calendario e il contenuto minimo dei controlli in loco dovrebbero essere specificati con riguardo all'aiuto o al sostegno chiesti nell'ambito di tali regimi di aiuto o misure di sostegno. È essenziale effettuare tali controlli in loco al fine di verificare in modo efficace l'esattezza delle dichiarazioni effettuate nelle domande di aiuto o di pagamento e nelle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali. I controlli in loco relativi ai regimi di aiuto per animale o alle misure di sostegno connesse agli animali dovrebbero includere in particolare la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità, l'esattezza dei dati contenuti nel registro e, se del caso, i passaporti.
- (44) Per consentire alle autorità nazionali competenti e alle autorità competenti dell'Unione di dare un seguito ai controlli in loco effettuati, i dati pertinenti dovrebbero essere registrati in una relazione di controllo. Il beneficiario o un suo rappresentante dovrebbe avere la possibilità di firmare la relazione durante il controllo. A prescindere dal genere di controllo in loco effettuato, il beneficiario dovrebbe ricevere una copia della relazione qualora siano riscontrate inadempienze.
- (45) Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno fissare le norme per l'attuazione del sistema che deve essere utilizzato dagli Stati membri per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa.
- (46) A tal fine è necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l'efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.
- (47) Occorrono regole più particolareggiate per l'organizzazione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco e per il calcolo delle sanzioni amministrative per quanto riguarda le misure di sviluppo rurale che non rientrano nell'ambito del sistema integrato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9).

- (48) Date le particolari caratteristiche di tali misure, i controlli amministrativi dovrebbero verificare la conformità con il diritto unionale o il diritto nazionale e con il pertinente programma di sviluppo rurale e vertere su tutti i criteri di ammissibilità, sugli impegni e sugli obblighi che possono essere verificati da tali controlli. Per verificare la realizzazione di operazioni di investimento, i controlli amministrativi dovrebbero di norma comprendere anche una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento.
- (49) I controlli in loco dovrebbero essere organizzati sulla base di campioni casuali e di campioni basati sul rischio. La proporzione del campione casuale dovrebbe essere sufficientemente elevata da ottenere un tasso di errore rappresentativo.
- (50) Al fine di garantire controlli sufficienti, è necessario definire un livello di controllo minimo per i controlli in loco. Tale livello dovrebbe essere aumentato qualora i controlli rivelino inadempienze significative. Allo stesso modo, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di ridurre il livello quando i tassi di errore sono al di sotto della soglia di rilevanza e i sistemi di gestione e di controllo funzionano correttamente.
- (51) È necessario definire il contenuto dei controlli in loco al fine di garantire la loro applicazione uniforme.
- (52) È opportuno svolgere controlli ex post sulle operazioni di investimento per verificare il rispetto del requisito di stabilità di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Si dovrebbero precisare la base e il contenuto di tali controlli.
- (53) L'esperienza ha dimostrato che sono necessarie disposizioni di controllo specifiche per determinate misure di sviluppo rurale e per le spese relative all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri.
- (54) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013, non possono essere applicate sanzioni amministrative nei casi in cui l'inadempienza sia di scarsa rilevanza, anche se espressa sotto forma di una soglia. È opportuno stabilire norme relative a determinate misure di sviluppo rurale per definire le inadempienze di scarsa rilevanza, compresa la fissazione di una soglia quantitativa espressa in percentuale dell'importo ammissibile del sostegno. È opportuno definire tale soglia, al di sopra della quale si dovrebbe applicare una sanzione amministrativa proporzionata.
- (55) Per sorvegliare l'adempimento dei diversi obblighi di condizionalità è necessario istituire un sistema di controllo e predisporre adeguate sanzioni amministrative. A questo scopo le varie autorità degli Stati membri sono tenute a comunicare informazioni, segnatamente sulle domande di aiuto, sui campioni di controllo e sui risultati dei controlli in loco. È opportuno definire i principali elementi di tale sistema.
- (56) Il regolamento (UE) n. 1306/2013 introduce obblighi di condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, sostegno nel settore vitivinicolo ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e i premi annuali previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, e prevede un sistema di riduzioni ed esclusioni nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. È opportuno definire le modalità di applicazione di detto sistema.
- (57) I controlli di condizionalità possono essere ultimati prima o dopo il ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, se tali controlli non possono essere ultimati prima del ricevimento dei suddetti pagamenti e premi annuali, l'importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa dovrebbe essere recuperato in conformità al presente regolamento o tramite compensazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (58) È opportuno stabilire le norme concernenti le autorità degli Stati membri responsabili del sistema di controllo relativo agli obblighi di condizionalità.
- (59) Si dovrebbe stabilire la percentuale minima di controlli riguardanti il rispetto degli obblighi di condizionalità. Detta percentuale dovrebbe essere fissata almeno all'1 % del numero totale di beneficiari di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che rientrano nella sfera di competenza di ciascuna autorità di controllo, selezionati sulla base di un'adeguata analisi dei rischi.
- (60) Ai fini del calcolo del campione di controllo, nel caso specifico di un'associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri dovrebbero disporre di una certa flessibilità nel decidere se considerare l'associazione nel suo complesso o ciascuno dei suoi soci a titolo individuale.
- (61) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di raggiungere la percentuale minima di controlli a livello di ciascuna autorità di controllo competente, a livello dell'organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un gruppo di atti o di norme.
- (62) Ove la normativa specifica applicabile agli atti o alle norme preveda già percentuali minime di controlli, gli Stati membri dovrebbero rispettare tali percentuali. È tuttavia opportuno permettere agli Stati membri di applicare una percentuale di controllo unica per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Ove gli Stati membri scelgano questa opzione, le eventuali inadempienze constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale dovrebbero essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell'ambito della condizionalità.
- (63) A fini di semplificazione, per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽¹⁾ è opportuno che l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio sia considerata atta a soddisfare il requisito della percentuale minima stabilito dal presente regolamento.
- (64) Gli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria per raggiungere la percentuale minima di controlli utilizzando i risultati di altri controlli in loco o sostituendo i beneficiari.
- (65) Al fine di evitare un allentamento del sistema di controllo, in particolare per quanto riguarda il campionamento per i controlli in loco della condizionalità, i controlli di verifica effettuati in riferimento alla norma «de minimis» di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 non dovrebbero essere presi in considerazione nel calcolo del campione minimo di controllo della condizionalità.
- (66) La constatazione di un livello significativo di inadempienze in relazione alla condizionalità dovrebbe portare a un aumento del numero di controlli in loco durante l'anno successivo al fine di raggiungere un livello accettabile di affidabilità quanto all'esattezza delle domande di aiuto in questione. I controlli aggiuntivi dovrebbero riguardare gli atti o le norme in questione.
- (67) Per quanto riguarda l'applicazione della norma de minimis, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è importante stabilire la percentuale di beneficiari da sottoporre a controlli al fine di verificare che sia stato posto rimedio alle inadempienze accertate.
- (68) Il campione di controllo per la verifica della condizionalità dovrebbe essere selezionato in parte sulla base di un'analisi dei rischi e in parte in modo casuale. I fattori di rischio pertinenti dovrebbero essere stabiliti dall'autorità competente, poiché essa si trova nella posizione migliore per compiere tale scelta. Per garantire la pertinenza e l'efficacia delle analisi dei rischi è opportuno che la loro efficienza sia valutata e aggiornata su base annua tenendo conto della rilevanza di ciascun fattore di rischio, confrontando i risultati relativi a campioni selezionati a caso e in base al rischio e considerando la situazione specifica dello Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).

- (69) È possibile migliorare il campionamento ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità consentendo agli Stati membri di tener conto dell'analisi dei rischi concernente la partecipazione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché ai sistemi di certificazione pertinenti. Tuttavia, se si tiene conto di tale partecipazione, si dovrebbe dimostrare che i beneficiari che partecipano a tali sistemi rappresentano un rischio inferiore rispetto a quelli che non vi partecipano.
- (70) In alcuni casi è opportuno effettuare controlli in loco relativi alla condizionalità prima che tutte le domande siano pervenute. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati ad effettuare una selezione parziale del campione di controllo prima della fine del periodo di presentazione delle domande.
- (71) Come norma generale, il campione di controllo per la verifica della condizionalità dovrebbe essere selezionato dall'insieme della popolazione di beneficiari di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dei quali l'autorità di controllo competente è responsabile. In deroga a tale disposizione, i campioni possono essere selezionati separatamente da ciascuna delle tre categorie di beneficiari. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a costituire il campione di controllo sulla base dei campioni di beneficiari selezionati per i controlli in loco vertenti sui criteri di ammissibilità. Anche una combinazione delle procedure dovrebbe essere autorizzata soltanto nella misura in cui renda più efficace il sistema di controllo.
- (72) Qualora per i controlli in loco sia selezionata un'associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è opportuno garantire che tutti i suoi soci siano sottoposti a verifica per quanto riguarda il rispetto dei criteri e delle norme pertinenti.
- (73) I controlli in loco relativi alla condizionalità richiedono in generale più ispezioni nella stessa azienda. Al fine di ridurre l'onere costituito dai controlli sia per i beneficiari che per le amministrazioni, dovrebbe essere possibile limitare tali controlli a una sola ispezione. È opportuno precisare il momento in cui tale ispezione deve essere effettuata. Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia effettuato nel corso dello stesso anno civile un controllo effettivo e rappresentativo dei criteri e delle norme.
- (74) La limitazione dei controlli in loco a un campione costituito da almeno la metà delle parcelle interessate non dovrebbe comportare una riduzione proporzionale della pertinente sanzione eventuale.
- (75) Al fine di semplificare i controlli in loco relativi alla condizionalità e sfruttare al meglio le capacità di controllo esistenti, dovrebbe essere possibile, quando l'efficacia dei controlli è almeno equivalente a quella delle verifiche tramite controllo in loco, la sostituzione dei controlli nell'azienda con controlli amministrativi.
- (76) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare, ai fini dei controlli in loco relativi alla condizionalità, indicatori oggettivi specifici di taluni criteri o talune norme. Tali indicatori dovrebbero tuttavia avere un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e includere tutti gli elementi che devono essere controllati.
- (77) I controlli in loco dovrebbero essere effettuati nel corso dell'anno civile in cui sono state presentate le corrispondenti domande di aiuto e domande di pagamento. Per quanto riguarda i richiedenti dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, i relativi controlli dovrebbero essere effettuati in qualsiasi momento durante il periodo indicato all'articolo 97, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (78) Occorre stabilire le norme per la stesura di relazioni di controllo specifiche e circostanziate in materia di condizionalità. Gli ispettori specializzati che intervengono sul campo dovrebbero segnalare ogni accertamento e precisarne la gravità, affinché l'organismo pagatore possa fissare le conseguenti riduzioni o, se del caso, decidere l'esclusione dell'interessato dal beneficio dei pagamenti e dei premi annuali di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (79) Per garantire controlli in loco efficaci è importante che il personale incaricato di effettuarli sia a conoscenza dei motivi per cui il beneficiario è stato scelto per il controllo in loco. È opportuno che gli Stati membri tengano un registro contenente queste informazioni.

- (80) Tutti gli organismi pagatori competenti per la gestione dei vari pagamenti soggetti alla condizionalità dovrebbero essere informati dei risultati dei controlli effettuati sulla condizionalità, affinché siano applicate le opportune riduzioni qualora gli accertamenti lo giustifichino.
- (81) I beneficiari dovrebbero essere informati in merito ad eventuali inadempienze identificate a seguito di un controllo in loco. È opportuno fissare un termine entro il quale i beneficiari dovrebbero ricevere questa informazione. Tuttavia, il superamento di tale termine non dovrebbe dare la possibilità ai beneficiari interessati di evitare le conseguenze di un'inadempienza rilevata.
- (82) Per quanto riguarda la norma «de minimis» o il sistema di allerta precoce di cui rispettivamente all'articolo 97, paragrafo 3, e all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno chiarire che l'obbligo di informare il beneficiario delle misure correttive non si applica qualora il beneficiario abbia già preso misure immediate.
- (83) È opportuno stabilire i requisiti relativi alle modalità con cui porre rimedio alle inadempienze per le situazioni in cui uno Stato membro decida di non applicare alcuna sanzione amministrativa secondo quanto previsto all'articolo 97, paragrafo 3, e all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (84) Al fine di migliorare la comunicazione tra le parti che partecipano al controllo, è opportuno disporre che i pertinenti documenti giustificativi siano trasmessi o resi accessibili all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento su richiesta.
- (85) La sanzione amministrativa dovrebbe essere applicata all'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario, in relazione alle pertinenti domande di aiuto o domande di pagamento presentate nel corso dell'anno civile dell'accertamento. Per quanto riguarda in particolare i richiedenti delle misure previste dai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la sanzione amministrativa dovrebbe essere applicata all'importo totale percepito in applicazione dei regimi di sostegno previsti dai suddetti articoli. Per quanto riguarda la misura relativa alla ristrutturazione e alla riconversione, l'importo complessivo dovrebbe essere diviso per tre.
- (86) Nel caso di un'associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la riduzione dovuta a inadempienze da parte di un socio dovrebbe essere calcolata in base alle pertinenti disposizioni in materia di condizionalità. L'applicazione della percentuale di riduzione risultante dovrebbe tener conto del fatto che gli obblighi di condizionalità sono individuali e dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità. Tuttavia è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di decidere se tale riduzione debba essere applicata all'associazione o soltanto ai soci inadempienti.
- (87) È opportuno stabilire norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di condizionalità.
- (88) Le riduzioni e le esclusioni dovrebbero essere graduate in funzione della gravità dell'inadempienza commessa e contemplare l'esclusione totale del beneficiario da tutti i pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile successivo.
- (89) Il comitato per i pagamenti diretti e il comitato per lo sviluppo rurale non hanno emesso un parere entro il termine stabilito dal loro presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:

- a) le comunicazioni che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione in conformità ai loro obblighi di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) i controlli amministrativi e in loco che devono essere svolti dagli Stati membri per quanto riguarda il rispetto di criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi;

- c) il livello minimo dei controlli in loco nonché l'obbligo di aumentare tale livello o la possibilità di ridurlo;
- d) la comunicazione di relazioni relative alle verifiche e ai controlli svolti e dei relativi risultati;
- e) le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli di conformità nonché il contenuto di tali controlli;
- f) le misure di controllo specifiche e i metodi per la determinazione del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa;
- g) l'istituzione e il funzionamento di un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute ai fini del pagamento specifico per il cotone;
- h) i casi in cui le domande di aiuto e le domande di pagamento o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione;
- i) l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti;
- j) il recupero degli importi indebitamente erogati e le relative sanzioni nonché il recupero dei diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi;
- k) l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;
- l) la definizione delle inadempienze di scarsa rilevanza;
- m) le domande di aiuto e le domande di pagamento, nonché le domande di diritti all'aiuto, compreso l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, le prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, le disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, l'esenzione dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e le disposizioni che consentono agli Stati membri di seguire procedure semplificate;
- n) lo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;
- o) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del titolo V, capo II, del regolamento (CE) n. 1306/2013;
- p) la cessione di aziende;
- q) il pagamento di anticipi;
- r) lo svolgimento dei controlli relativi agli obblighi di condizionalità, tenendo conto della partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale e a un sistema di certificazione;
- s) il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti degli obblighi di condizionalità, anche per quanto riguarda i beneficiari costituiti da un'associazione di persone.

Articolo 2

Scambio di informazioni in materia di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1. Ai fini della corretta gestione dei regimi di aiuti e delle misure di sostegno e ove, all'interno di uno Stato membro, più di un organismo pagatore sia responsabile per la gestione dei pagamenti diretti e delle misure di sviluppo rurale nei riguardi dello stesso beneficiario, lo Stato membro interessato adotta le misure idonee ad assicurare, se del caso, che le informazioni richieste nelle domande di aiuto, nelle domande di sostegno, nelle domande di pagamento o in altre dichiarazioni siano messe a disposizione di tutti gli organismi pagatori interessati.

2. Se i controlli non sono effettuati dall'organismo pagatore responsabile, lo Stato membro interessato provvede a che tale organismo riceva informazioni sufficienti sui controlli eseguiti e sui relativi risultati. Spetta all'organismo pagatore definire le informazioni che gli sono necessarie.

*Articolo 3***Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni**

1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente.

Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto.

2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

*Articolo 4***Correzione e adeguamento di errori palesi**

Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma.

*Articolo 5***Applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni**

Se un caso di inadempienza che è oggetto dell'applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione ⁽¹⁾ è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

- a) le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato;
- b) le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all'importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 48).

Articolo 6

Ordine delle riduzioni, dei rifiuti, delle revoche e delle sanzioni per ciascun regime di pagamento diretto o ciascuna misura di sviluppo rurale

1. L'importo del pagamento da concedere a un beneficiario nell'ambito di un regime di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 è determinato dallo Stato membro sulla base delle condizioni stabilite a norma di tale regolamento nonché dei programmi a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e delle isole minori del Mar Egeo, introdotti, rispettivamente, con i regolamenti (UE) n. 228/2013 ⁽¹⁾ e (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, per il regime di sostegno diretto in questione.

2. Per ciascun regime di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per ciascuna misura di sviluppo rurale che rientra nell'ambito del sistema integrato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 6, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, le riduzioni, le revoche e le sanzioni sono calcolate, se del caso, nell'ordine seguente:

- a) le riduzioni e le sanzioni di cui al titolo II, capo IV, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo le sanzioni di cui all'articolo 16 dello stesso regolamento, sono applicate a tutti i casi di inadempienza;
 - b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo dei rifiuti di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
 - c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate tardivamente a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
 - d) l'importo risultante dall'applicazione della lettera c) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per la mancata dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
 - e) l'importo risultante dall'applicazione della lettera d) serve da base per il calcolo delle revoche di cui al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
 - f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per praticare:
 - i) la riduzione lineare di cui all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - ii) la riduzione lineare di cui all'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - iii) la riduzione lineare di cui all'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - iv) la riduzione lineare di cui all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - v) la riduzione lineare che si pratica se i pagamenti da effettuare a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1307/2013 superano il massimale nazionale fissato in conformità all'articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
3. L'importo risultante dall'applicazione del paragrafo 2, lettera f), serve da base per applicare:
- a) la riduzione dei pagamenti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - b) la percentuale di riduzione lineare determinata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - c) il tasso di adattamento di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

4. L'importo del pagamento risultante dall'applicazione del paragrafo 3 serve da base per il calcolo delle eventuali riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

Articolo 7

Recupero di importi indebitamente erogati

1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

2. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.

3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento.

Articolo 8

Cessione di aziende

1. Ai fini del presente articolo, si intende per:

- a) «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b) «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c) «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

2. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta.

3. L'aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- a) entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
- c) l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno.

4. Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno a norma del paragrafo 3, lettera a):

- a) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
- b) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;
- c) l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

5. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto e/o il sostegno al cedente. In tal caso:

- a) nessun aiuto o sostegno è versato al cessionario;
- b) gli Stati membri applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 9

Comunicazioni

1. Ogni anno, entro il 15 luglio, per tutti i regimi di pagamento diretto, le misure di sviluppo rurale, l'assistenza tecnica e i regimi di sostegno al settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di controllo e le statistiche di controllo per l'anno civile trascorso e in particolare:

- a) i dati relativi ai singoli beneficiari per quanto riguarda le domande di aiuto e le domande di pagamento, le superfici e gli animali dichiarati o oggetto di domanda e i risultati dei controlli amministrativi, in loco ed ex post;
- b) ove applicabile, i risultati dei controlli relativi alla condizionalità, comprese le riduzioni ed esclusioni pertinenti.

Tale comunicazione è effettuata per via elettronica secondo le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati di controllo e delle statistiche di controllo messe a loro disposizione dalla Commissione.

2. Entro il 15 luglio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e degli organismi di controllo competenti per la verifica dei criteri e delle norme di condizionalità. Eventuali modifiche successive concernenti le informazioni fornite in tale relazione sono trasmesse senza indugio.

3. Ogni anno, entro il 15 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle misure adottate per la gestione e il controllo del sostegno accoppiato facoltativo nell'anno civile precedente.

4. I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni da inviare alla Commissione nell'ambito delle normative settoriali.

TITOLO II

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO

CAPO I

Norme generali

Articolo 10

Anticipi sui pagamenti diretti

Gli Stati membri possono versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti diretti senza applicare il tasso di adattamento della disciplina finanziaria di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande di aiuto per un determinato anno. Il pagamento a saldo da versare ai beneficiari a partire dal 1° dicembre tiene conto del tasso di adattamento della disciplina finanziaria applicabile in quel momento per l'importo complessivo dei pagamenti diretti nell'anno civile corrispondente.

CAPO II

Domande di aiuto e domande di pagamento

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 11

Semplificazione delle procedure

1. Salvo ove diversamente disposto dai regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 o dal presente regolamento, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dal beneficiario alle autorità e viceversa, siano trasmesse per via elettronica, a condizione che ciò non comporti alcuna discriminazione tra i beneficiari e che siano adottate le misure necessarie per garantire, in particolare, che:

- a) il beneficiario sia identificato in modo inequivocabile;
- b) il beneficiario soddisfi tutti i requisiti previsti nell'ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;
- c) i dati trasmessi siano affidabili ai fini della corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 9, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, la banca stessa offra le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione;
- d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica.

2. Ferme restando le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all'ultima domanda di aiuto o domanda di pagamento presentata nell'ambito del regime di pagamenti diretti o della misura di sviluppo rurale in questione in conformità all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare dati provenienti da fonti di dati a disposizione delle autorità nazionali ai fini delle domande di aiuto e delle domande di pagamento. In tal caso lo Stato membro provvede a far sì che tali fonti di dati offrano il livello di certezza necessario per la corretta gestione dei dati al fine di garantire l'affidabilità, l'integrità e la sicurezza degli stessi.

3. Ove possibile, l'autorità competente può domandare le informazioni richieste nei documenti giustificativi da accludere alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento direttamente alla fonte delle informazioni medesime.

Articolo 12

Disposizioni generali relative alla domanda unica e alla presentazione di domande di sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale

1. Se gli Stati membri decidono, a norma dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, che le domande di aiuto per i pagamenti diretti e le domande di pagamento per le misure di sviluppo rurale devono essere integrate nella domanda unica, gli articoli 20, 21 e 22 del presente regolamento si applicano, *mutatis mutandis*, ai particolari requisiti stabiliti in relazione alla domanda di aiuto e/o alla domanda di pagamento nell'ambito di tali regimi o misure.

2. Un beneficiario che presenta una domanda di aiuto e/o di sostegno nel quadro di uno dei pagamenti diretti per superficie o di una delle misure di sviluppo rurale può presentare soltanto una domanda unica all'anno.
3. Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Articolo 13

Termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento

1. Gli Stati membri fissano il termine ultimo entro il quale la domanda unica, le domande di aiuto o le domande di pagamento sono presentate. Il termine ultimo non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno. Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.

Nel fissare il termine ultimo gli Stati membri tengono conto del tempo necessario perché tutti i dati pertinenti siano disponibili ai fini della corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'aiuto e/o del sostegno e si adoperano affinché possano essere programmati controlli efficaci.

2. Secondo la procedura di cui all'articolo 78, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il termine ultimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere fissato a una data successiva in determinate zone soggette a condizioni climatiche eccezionali.

Articolo 14

Contenuto della domanda unica o della domanda di pagamento

1. La domanda unica o la domanda di pagamento contiene tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno, e in particolare:
 - a) l'identità del beneficiario;
 - b) i dettagli dei regimi di pagamento diretto e/o delle misure di sviluppo rurale di cui trattasi;
 - c) l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ai fini del regime di pagamento di base;
 - d) gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle agricole dell'azienda, la loro superficie espressa in ettari con due decimali, la loro ubicazione e, se del caso, ulteriori indicazioni circa l'uso delle parcelle agricole;
 - e) se del caso, gli elementi atti a identificare in modo inequivocabile le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale;
 - f) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime e/o alla misura di cui trattasi;
 - g) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti ai regimi di pagamento diretto e/o alle misure di sviluppo rurale in questione;
 - h) se del caso, l'indicazione da parte del beneficiario di essere incluso nell'elenco di aziende o attività non agricole di cui all'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Ai fini dell'identificazione dei diritti all'aiuto di cui al paragrafo 1, lettera c), i moduli prestabiliti forniti al beneficiario a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 recano l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 7 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

3. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento di base gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 17 del presente regolamento per quanto riguarda i diritti all'aiuto.

Articolo 15

Modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento

1. Dopo il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento, singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto possono essere aggiunti o modificati nella domanda unica o nella domanda di pagamento a condizione che i requisiti previsti dai regimi di pagamento diretto o dalle misure di sviluppo rurale di cui trattasi siano rispettati.

Alle stesse condizioni possono essere apportate modifiche riguardo all'uso o al regime di pagamento diretto o alla misura di sviluppo rurale in relazione a singole parcelle agricole o a diritti all'aiuto già dichiarati nella domanda unica.

Se le modifiche di cui al primo e al secondo comma hanno attinenza con documenti giustificativi o contratti da presentare, è consentito modificare di conseguenza anche tali documenti o contratti.

2. Le modifiche apportate in conformità al paragrafo 1 sono comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 31 maggio dell'anno di cui trattasi, salvo nel caso di Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia, dove sono comunicate entro il 15 giugno dell'anno di cui trattasi.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono fissare un termine ultimo anteriore per la comunicazione di modifiche. Tale termine non può tuttavia precedere di oltre 15 giorni di calendario il termine ultimo di presentazione della domanda unica o della domanda di pagamento fissato in conformità all'articolo 13, paragrafo 1.

3. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda unica o nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Articolo 16

Correzione dei moduli prestabiliti

Al momento della presentazione della domanda unica, della domanda di aiuto e/o della domanda di pagamento il beneficiario corregge il modulo prestabilito di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 qualora siano intervenuti cambiamenti, in particolare trasferimenti di diritti all'aiuto in conformità all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1307/2013, oppure qualora il modulo prestabilito contenga informazioni errate.

Sezione 2

Domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie

Articolo 17

Requisiti specifici per le domande di aiuto relative ai regimi di aiuto per superficie e per le domande di pagamento relative alle misure di sostegno connesse alla superficie

1. Ai fini dell'identificazione di tutte le parcelle agricole dell'azienda e/o delle superfici non agricole di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettere d) ed e), l'autorità competente fornisce al beneficiario il modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul SIG, che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle zone dichiarate (in prosieguo: «modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali»).

2. Il paragrafo 1 si applica come segue:

- a) a decorrere dall'anno di domanda 2016, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 25 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell'anno precedente;
- b) a decorrere dall'anno di domanda 2017, a un numero di beneficiari corrispondente a quello necessario a coprire almeno il 75 % della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie nel corso dell'anno precedente;
- c) a decorrere dall'anno di domanda 2018, a tutti i beneficiari.

3. Ove il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto e/o la domanda di pagamento utilizzando il modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, l'autorità competente fornisce al beneficiario:

- a) l'assistenza tecnica necessaria; o
- b) i moduli prestabiliti e il corrispondente materiale grafico su carta. In tal caso l'autorità competente trascrive le informazioni ricevute dal beneficiario nel modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali.

4. I moduli prestabiliti forniti al beneficiario specificano la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento stabilita in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e la superficie determinata nel corso dell'anno precedente per parcella agricola ai fini del regime di pagamento di base, del regime di pagamento unico per superficie e/o della misura di sviluppo rurale connessa alla superficie.

Il materiale grafico fornito al beneficiario conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 indica i confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e i confini delle parcelle agricole determinate nell'anno precedente al fine di consentire al beneficiario di indicare correttamente le dimensioni e l'ubicazione di ciascuna parcella agricola. A partire dall'anno di domanda 2016 sono inoltre indicati il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico determinate nell'anno precedente.

5. Il beneficiario identifica in modo inequivocabile e dichiara la superficie di ciascuna parcella agricola e, se del caso, il tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico. Per quanto riguarda il pagamento per l'inverdimento, il beneficiario specifica inoltre l'uso delle parcelle agricole dichiarate.

A tal fine il beneficiario può confermare le informazioni già fornite nel modulo prestabilito. Tuttavia, qualora i dati relativi alla superficie, all'ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all'ubicazione delle aree di interesse ecologico non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere o modificare il modulo prestabilito.

Sulla base delle correzioni o integrazioni fornite dai beneficiari nel modulo prestabilito, l'autorità competente valuta, considerato l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento della corrispondente parcella di riferimento.

6. Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, tramite impegni assunti ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ o dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'impegno è indicato nella domanda di aiuto con riferimento alla corrispondente domanda di pagamento.

Se il beneficiario svolge pratiche equivalenti tramite sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013, i paragrafi 4 e 5 del presente articolo si applicano, *mutatis mutandis*, per quanto riguarda il modulo prestabilito e la dichiarazione del beneficiario.

Ai fini dell'attuazione regionale o collettiva di cui all'articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e per la parte degli obblighi inerenti all'area di interesse ecologico che devono rispettare individualmente, i beneficiari che partecipano a tale attuazione regionale o collettiva identificano in modo inequivocabile e dichiarano, per ciascuna parcella agricola, il tipo, le dimensioni e l'ubicazione dell'area di interesse ecologico in conformità al paragrafo 5 del presente articolo. Nelle loro domande di aiuto o domande di pagamento i beneficiari fanno riferimento alla dichiarazione di attuazione regionale o collettiva di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

7. Per le superfici utilizzate per la produzione di canapa in conformità all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

- a) tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- b) un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- c) le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare dell'articolo 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedite è indicato che sono state utilizzate per una domanda.

8. Nel caso del pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la domanda unica reca:

- a) il nome della varietà di sementi di cotone utilizzata;
- b) ove applicabile, il nome e l'indirizzo dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene il beneficiario.

9. Le superfici che non sono utilizzate ai fini dei regimi di aiuto di cui ai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono dichiarate in una o più rubriche «altri usi».

Articolo 18

Dichiarazione di attuazione regionale o collettiva

Per ciascuna attuazione regionale o collettiva di cui all'articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presentata una dichiarazione a integrazione della domanda di aiuto o della domanda di pagamento di ciascun beneficiario partecipante.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

La dichiarazione contiene tutte le informazioni complementari necessarie per verificare il rispetto degli obblighi in materia di attuazione regionale o collettiva in conformità all'articolo 46, paragrafo 5 o 6, di detto regolamento, in particolare:

- a) l'identificazione univoca di ciascun beneficiario partecipante;
- b) la percentuale minima che ciascun beneficiario partecipante deve soddisfare individualmente indicata all'articolo 46, paragrafo 6, secondo comma, di detto regolamento;
- c) la superficie totale delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all'articolo 46, paragrafo 5, di detto regolamento o dell'area di interesse ecologico comune di cui all'articolo 46, paragrafo 6, di detto regolamento, in relazione alla quale gli obblighi sono assolti collettivamente;
- d) il materiale grafico prestabilito indicante i confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento che deve essere utilizzato per identificare in modo inequivocabile le strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti o l'area di interesse ecologico comune e indicarne i confini.

Nel caso dell'attuazione regionale, se il piano dettagliato di cui all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 contiene tutte le informazioni di cui al secondo comma del presente articolo, la dichiarazione di cui al primo comma può essere sostituita da un rinvio a tale piano.

Nel caso dell'attuazione collettiva, la dichiarazione di cui al primo comma è integrata dall'accordo scritto di cui all'articolo 47, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

Articolo 19

Domande relative alla partecipazione al regime per i piccoli agricoltori e al ritiro dallo stesso

1. Le domande di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 presentate nel 2015 contengono un riferimento alla domanda unica presentata per l'anno di domanda 2015 dal medesimo beneficiario e, se del caso, una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all'articolo 64 del medesimo regolamento.

Gli Stati membri possono decidere se la domanda di cui al primo comma debba essere presentata insieme alla domanda unica o come parte della stessa.

2. A decorrere dall'anno di domanda 2016 gli Stati membri prevedono la procedura semplificata di domanda di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. I moduli prestabiliti da utilizzare nella procedura di domanda di cui al paragrafo 2 sono elaborati sulla base delle informazioni trasmesse con la domanda unica presentata per l'anno di domanda 2015 e recano in particolare:

- a) tutte le informazioni aggiuntive necessarie per stabilire la conformità con l'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e, se del caso, tutte le informazioni aggiuntive necessarie per confermare che il beneficiario soddisfa ancora le condizioni dell'articolo 9 del medesimo regolamento;
- b) una dichiarazione del beneficiario in cui attesta di aver preso atto delle condizioni particolari relative al regime per i piccoli agricoltori previste all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Qualora uno Stato membro adotti il metodo di pagamento di cui all'articolo 63, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 senza applicare il terzo comma dello stesso, in deroga al primo comma del presente paragrafo i moduli prestabiliti sono forniti in conformità alla sezione 1 del presente capo.

4. I beneficiari che decidono di ritirarsi dal regime per i piccoli agricoltori in un anno successivo al 2015 in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o dell'articolo 62, paragrafo 2, di detto regolamento, informano l'autorità competente del loro ritiro secondo le modalità messe in atto dagli Stati membri.

Sezione 3

Altre domande

Articolo 20

Disposizioni specifiche relative alle domande di aiuto

Il beneficiario che non presenti domanda nell'ambito di regimi di aiuto per superficie, bensì nell'ambito di un altro regime elencato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 o per i regimi di sostegno nell'ambito del settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, se dispone di superfici agricole, dichiara tali superfici nel modulo di domanda di aiuto in conformità all'articolo 17 del presente regolamento.

Il beneficiario tenuto a rispettare esclusivamente gli obblighi di condizionalità previsti dagli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dichiara nel modulo di domanda di aiuto le superfici di cui dispone per ogni anno civile in cui sussistono tali obblighi.

Gli Stati membri possono tuttavia esonerare i beneficiari dagli obblighi previsti al primo e secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 21

Requisiti relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali

1. Una domanda di aiuto per animale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 15, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, o una domanda di aiuto nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 14, di detto regolamento, contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno, e in particolare:

- a) l'identità del beneficiario;
- b) un riferimento alla domanda unica se questa è già stata presentata;
- c) il numero e la specie degli animali per i quali viene presentata una domanda di aiuto o una domanda di pagamento e, per i bovini, il codice di identificazione degli animali;
- d) se del caso, l'impegno del beneficiario a detenere gli animali di cui alla lettera c) nella propria azienda durante un periodo, determinato dagli Stati membri, e informazioni sul luogo o sui luoghi di detenzione;
- e) ove opportuno, ogni documento giustificativo necessario a determinare l'ammissibilità al regime o alla misura di cui trattasi;
- f) una dichiarazione da parte del beneficiario di avere preso atto delle condizioni inerenti all'aiuto e/o al sostegno in questione.

2. Ciascun detentore di animali ha il diritto di ottenere dall'autorità competente, senza limitazioni, a intervalli ragionevoli e senza attese eccessive, l'accesso ai dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali relativi alla sua persona e ai suoi animali. Nel presentare la propria domanda di aiuto per animale o domanda di pagamento il beneficiario dichiara che i dati ivi contenuti sono esatti e completi o, se del caso, corregge i dati errati o completa quelli mancanti.

3. Gli Stati membri possono decidere che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 non debbano figurare nella domanda di aiuto per animale o nella domanda di pagamento se esse sono già state comunicate all'autorità competente.

4. Gli Stati membri possono introdurre procedure che permettano di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali ai fini della domanda di aiuto per animale o della domanda di pagamento, purché tale banca dati offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto o delle misure di sostegno in questione a livello dei singoli animali.

Le procedure di cui al primo comma possono consistere in un sistema che consenta al beneficiario di chiedere l'aiuto e/o il sostegno per tutti gli animali che, a una data o durante un periodo fissati dallo Stato membro, siano ammissibili all'aiuto e/o al sostegno sulla base dei dati contenuti nella banca dati informatizzata degli animali.

In tal caso, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che:

- a) in conformità alle disposizioni applicabili al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno in questione, la data o il periodo di cui al secondo comma siano chiaramente definiti e noti al beneficiario;
- b) il beneficiario sia a conoscenza del fatto che ogni animale potenzialmente ammissibile che non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sarà considerato alla stregua di un animale per il quale sono state riscontrate inadempienze ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

5. Gli Stati membri possono disporre che alcune delle informazioni di cui al paragrafo 1 possano o debbano essere trasmesse tramite uno o più organismi da essi riconosciuti. Il beneficiario rimane tuttavia responsabile dei dati trasmessi.

Sezione 4

Disposizioni specifiche relative ai diritti all'aiuto

Articolo 22

Assegnazione o aumento del valore di diritti all'aiuto

1. Le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a norma degli articoli 20 e 24, dell'articolo 30, ad eccezione del paragrafo 7, lettera e), e dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono presentate entro una data fissata dagli Stati membri. La data fissata non può essere successiva al 15 maggio dell'anno civile di riferimento.

Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno dell'anno civile di riferimento.

2. Gli Stati membri possono disporre che la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base.

Articolo 23

Recupero di diritti all'aiuto indebitamente assegnati

1. Qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che il numero di diritti all'aiuto assegnati era troppo elevato, il numero di diritti all'aiuto assegnati in eccedenza è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se l'errore di cui al primo comma è stato compiuto dall'autorità competente o da un'altra autorità e se non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario, il valore dei rimanenti diritti all'aiuto assegnati a detto beneficiario è adeguato di conseguenza.

Se nel frattempo il beneficiario interessato dall'assegnazione di un numero troppo elevato di diritti all'aiuto ha trasferito i diritti all'aiuto ad altri beneficiari, l'obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora il beneficiario destinatario dell'assegnazione iniziale non disponga di un numero di diritti sufficiente per compensare il numero dei diritti all'aiuto che gli sono stati indebitamente assegnati.

2. Qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto ai beneficiari a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, si riscontri che i pagamenti ricevuti da un beneficiario per il 2014, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore dei diritti all'aiuto detenuti da un beneficiario alla data di presentazione della sua domanda per il 2014, di cui all'articolo 26, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, o il valore unitario dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del medesimo regolamento, o l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 30, paragrafo 10, del medesimo regolamento, o il valore totale degli aiuti ricevuti da un beneficiario per l'anno civile precedente l'attuazione del regime di pagamento di base di cui all'articolo 40, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento, siano troppo elevati, il valore di tali diritti all'aiuto basato sul riferimento errato per il beneficiario in questione è rettificato di conseguenza.

La rettifica si applica anche ai diritti all'aiuto nel frattempo trasferiti ad altri beneficiari.

Il valore della riduzione è riversato alla riserva nazionale o alle riserve regionali di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. Qualora, successivamente all'assegnazione di diritti all'aiuto ai beneficiari conformemente al regolamento (UE) n. 1307/2013, si accerti che per lo stesso beneficiario sussistono sia la situazione di cui al paragrafo 1 che quella di cui al paragrafo 2, la rettifica del valore di tutti i diritti all'aiuto di cui al paragrafo 2 è effettuata prima che i diritti all'aiuto indebitamente assegnati siano riversati alla riserva nazionale o alle riserve regionali in conformità al paragrafo 1.

4. Le rettifiche del numero e/o del valore dei diritti all'aiuto di cui al presente articolo non comportano un ricalcolo sistematico dei rimanenti diritti all'aiuto.

5. Gli Stati membri possono decidere di non recuperare i diritti all'aiuto indebitamente assegnati qualora il valore complessivo di tali diritti all'aiuto, quale stabilito nel registro elettronico per l'identificazione e la registrazione dei diritti all'aiuto al momento delle verifiche effettuate in vista delle rettifiche di cui al presente articolo, sia pari o inferiore a 50 EUR in uno degli anni di attuazione del regime di pagamento di base a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Gli importi indebitamente versati per gli anni di domanda precedenti le rettifiche sono recuperati conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente regolamento. Nel determinare tali importi indebitamente versati si tiene conto dell'impatto delle rettifiche di cui al presente articolo sul numero e, ove del caso, sul valore dei diritti all'aiuto per tutti gli anni in questione.

TITOLO III

CONTROLLI

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 24

Principi generali

1. I controlli amministrativi e i controlli in loco di cui al presente regolamento sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità.

2. Gli Stati membri assicurano che il rispetto di tutte le condizioni applicabili stabilite dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale pertinente e nei documenti contenenti disposizioni di attuazione o nel programma di sviluppo rurale possa essere controllato in base a una serie di indicatori verificabili che essi sono tenuti a definire.

3. I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

4. L'autorità competente effettua ispezioni fisiche in campo qualora la fotointerpretazione di ortofotografie (aeree o satellitari) non fornisca risultati che consentano di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall'autorità competente, per quanto riguarda l'ammissibilità o le dimensioni esatte della superficie che è oggetto di controlli amministrativi o in loco.

5. Il presente capo si applica a tutti i controlli effettuati in conformità al presente regolamento e fatte salve le norme specifiche di cui ai titoli IV e V. Il paragrafo 3 tuttavia non si applica tuttavia al titolo V.

Articolo 25

Preavviso dei controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. Inoltre, qualora la normativa applicabile agli atti e alle norme in materia di condizionalità preveda che i controlli in loco vengano effettuati senza preavviso, tali disposizioni si applicano anche ai controlli in loco connessi alla condizionalità.

Articolo 26

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

1. Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri eventuali controlli contemplati dalla normativa unionale.

2. Ai fini delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato, i controlli in loco sono ripartiti nel corso dell'anno sulla base di un'analisi dei rischi connessi ai diversi impegni relativi a ciascuna misura.

3. I controlli in loco per i quali un beneficiario è stato selezionato in conformità all'articolo 34 verificano il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti a tali regimi di aiuto o misure di sostegno.

La durata dei controlli in loco è strettamente limitata al minimo necessario.

4. Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40.

Qualora siano richieste visite aggiuntive per terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico, il numero di tali visite aggiuntive riguarda nel 50 % dei casi lo stesso beneficiario, selezionato sulla base del rischio, e per il restante 50 % dei casi beneficiari diversi selezionati in aggiunta. I beneficiari aggiuntivi sono selezionati in modo casuale dall'insieme dei beneficiari che dispongono di terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale dichiarati come area di interesse ecologico e le visite possono essere limitate alle superfici dichiarate come terreni lasciati a riposo, margini dei campi, fasce tampone, fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste, colture intercalari e/o manto vegetale.

Ove siano necessarie visite aggiuntive, l'articolo 25 si applica a ciascuna di esse.

Articolo 27

Comunicazione incrociata dei risultati dei controlli

Se del caso, i controlli amministrativi e in loco sull'ammissibilità tengono conto dei casi di sospetta inadempienza riportati da altri servizi, enti o organizzazioni.

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le constatazioni effettuate nell'ambito dei controlli sulla conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi relativi ai regimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o al sostegno delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato siano oggetto di una comunicazione incrociata all'autorità competente responsabile dell'erogazione del pagamento corrispondente. Gli Stati membri assicurano inoltre che le autorità di certificazione pubbliche o private di cui all'articolo 38 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 comunichino alla competente autorità responsabile dell'erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente eventuali risultanze rilevanti per la corretta erogazione di tale pagamento ai beneficiari che hanno scelto di adempiere ai propri obblighi con l'equivalenza tramite certificazione.

Qualora i controlli amministrativi o i controlli in loco relativi alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato coprano le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i risultati di tali controlli sono oggetto di una comunicazione incrociata di verifica per quanto riguarda l'erogazione del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

CAPO II

Controlli amministrativi nell'ambito del sistema integrato

Articolo 28

Controlli amministrativi

1. I controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informativi. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto o la domanda di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

2. Per i regimi di aiuto per animale e le misure di sostegno connesse agli animali gli Stati membri possono avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni, per verificare l'osservanza dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, a condizione che il servizio, l'ente o l'organizzazione in questione risponda a norme sufficienti ai fini del controllo di tale conformità.

Articolo 29

Verifiche incrociate

1. Se del caso, i controlli amministrativi comprendono verifiche incrociate:
 - a) sui diritti all'aiuto dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all'articolo 2, secondo comma, punto 21, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014;
 - b) sui diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
 - c) tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e/o nella domanda di pagamento e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali al regime di pagamenti diretti e/o alla misura di sviluppo rurale;
 - d) tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
 - e) effettuate mediante il sistema di identificazione e di registrazione degli animali, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto e/o al sostegno ed evitare che il medesimo aiuto e/o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda;
 - f) tra la dichiarazione resa dal beneficiario nell'ambito della domanda unica di appartenere a un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del presente regolamento e le informazioni trasmesse dall'organizzazione interprofessionale riconosciuta, onde verificare l'ammissibilità alla maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013;
 - g) intese a verificare almeno una volta ogni 5 anni la conformità ai criteri di riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e l'elenco dei soci.

Ai fini del primo comma, lettera c), se il sistema integrato prevede moduli per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, le verifiche incrociate sono effettuate come intersezione spaziale della superficie digitalizzata dichiarata nell'ambito del sistema di identificazione delle parcelle agricole. Inoltre le verifiche incrociate sono effettuate onde evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti.

2. Le eventuali inadempienze emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa idonea e, se necessario, mediante un controllo in loco.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

3. Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto e/o domanda di pagamento presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto o della stessa misura di sostegno e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'articolo 38 del presente regolamento per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

CAPO III

Controlli in loco nell'ambito del sistema integrato

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 30

Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Per i regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 (di seguito denominato «pagamento per l'inverdimento»), il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

- a) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013. Gli Stati membri provvedono affinché il campione di controllo contenga almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dichiarano principalmente superfici agricole che sono mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- b) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali a norma del titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- e) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- f) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- g) il 30 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- h) il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Articolo 31

Percentuale di controllo del pagamento per l'inverdimento

1. Nel caso del pagamento per l'inverdimento, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno:

- a) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (in appresso «le pratiche di inverdimento») e che non fanno parte delle popolazioni di controllo di cui alle lettere b) e c) (in appresso «la popolazione di controllo per l'inverdimento»); tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e nelle altre zone sensibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013;

⁽¹⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽²⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

- b) il 3 %:
- i) di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento;
 - ii) oppure, negli anni in cui l'articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
- c) il 5 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- d) il 5 % di tutti i beneficiari che partecipano a un'attuazione regionale a norma dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- e) il 5 % dell'attuazione collettiva a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- f) il 100 % delle strutture contigue delle aree di interesse ecologico adiacenti di cui all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- g) il 100 % di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'articolo 42 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- h) il 20 % di tutti i beneficiari che hanno l'obbligo di riconvertire superfici in prato permanente a norma dell'articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.

2. I beneficiari che osservano le pratiche di inverdimento tramite pratiche equivalenti a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, o che partecipano al regime per i piccoli agricoltori in conformità all'articolo 61 dello stesso regolamento, o che applicano all'intera azienda i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾ per quanto riguarda l'agricoltura biologica, non fanno parte del campione di controllo e non sono presi in considerazione ai fini delle percentuali di controllo di cui al presente articolo.

3. Se le aree di interesse ecologico non sono identificate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la percentuale di controllo di cui al paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a e), è integrata dal 5 % di tutti i beneficiari del rispettivo campione di controllo che devono avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola a norma degli articoli 43 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, il primo comma non si applica quando il sistema di gestione e di controllo garantisce che tutte le aree di interesse ecologico dichiarate sono identificate e, ove applicabile, registrate nel sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 prima del pagamento.

Articolo 32

Percentuale di controllo per le misure di sviluppo rurale

1. Il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente riguarda almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale. Per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di controllo del 5 % è raggiunta a livello di singola misura.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Tale campione di controllo rappresenta inoltre almeno il 5 % dei beneficiari dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluse le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. In deroga al paragrafo 1, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo della percentuale di controllo di cui al paragrafo 1.

3. Per i beneficiari del sostegno pluriennale concesso a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e degli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, o dell'articolo 36, lettera a), punti iv) e v), e lettera b), punti i), iii) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005, che comporti pagamenti per un periodo superiore a cinque anni, gli Stati membri possono decidere, dopo il quinto anno di pagamento, di controllare almeno il 2,5 % di tali beneficiari.

Il primo comma si applica al sostegno erogato a norma dell'articolo 28, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 dopo il quinto anno di pagamento per l'impegno di cui trattasi.

4. I beneficiari oggetto dei controlli di cui al paragrafo 3 non sono presi in considerazione ai fini del paragrafo 1.

Articolo 33

Percentuale di controllo per i regimi di aiuto per animale

1. Per i regimi di aiuto per animale il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre, per ciascun regime di aiuto, almeno il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per tale regime di aiuto.

La percentuale è tuttavia elevata al 10 % del rispettivo regime di aiuto se la banca dati informatizzata degli animali non offre le garanzie di certezza e buon funzionamento necessarie per la corretta gestione del regime di aiuto in questione.

Il campione di controllo selezionato copre almeno il 5 % di tutti gli animali oggetto di domanda di aiuto per regime di aiuto.

2. Se del caso, il campione di controllo per i controlli in loco effettuati annualmente copre il 10 % degli altri servizi, enti o organizzazioni che forniscono prove per la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 34

Selezione del campione di controllo

1. Le domande risultate non ricevibili o i richiedenti risultati non ammissibili al pagamento al momento della presentazione o dopo i controlli amministrativi non fanno parte della popolazione di controllo.

2. Ai fini degli articoli 30 e 31, la selezione del campione è effettuata come segue:

a) una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % dei beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari che presentano domanda per tali regimi;

b) una percentuale compresa tra l'1 e l'1,25 % della popolazione di controllo per l'inverdimento è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati conformemente alla lettera a). Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari tra la popolazione di controllo per l'inverdimento;

c) il restante numero di beneficiari nel campione di controllo di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), è selezionato sulla base di un'analisi di rischio;

- d) tutti i beneficiari selezionati in conformità alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo possono essere considerati parte dei campioni di controllo di cui all'articolo 30, lettere da b) a e) e lettere g) e h). Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;
- e) tutti i beneficiari selezionati in conformità alle lettere da a) a d) del presente paragrafo possono essere considerati parte del campione di controllo di cui all'articolo 30, lettera a). Se necessario per rispettare la percentuale minima di controllo, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (CE) n. 1307/2013;
- f) il numero minimo di beneficiari di cui all'articolo 30, lettera f), è selezionato in modo casuale fra tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- g) il numero minimo di beneficiari di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi fra tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento;
- h) una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere c), d) e h), è selezionata in modo casuale fra tutti i beneficiari selezionati conformemente alla lettera b) del presente paragrafo. Se necessario per raggiungere tale percentuale, sono selezionati in modo casuale ulteriori beneficiari fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera a) del presente paragrafo. Il restante numero di beneficiari di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettere c), d) e h), è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi fra tutti i beneficiari selezionati in conformità alla lettera c) del presente paragrafo. Se necessario per rispettare le percentuali minime di controllo, sono selezionati sulla base di un'analisi dei rischi ulteriori beneficiari tra le rispettive popolazioni di controllo;
- i) una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del numero minimo di attuazioni collettive di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), è selezionata in modo casuale fra tutte le attuazioni collettive in conformità all'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il restante numero di attuazioni collettive di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità alle lettere d), e) e h), nonché dei beneficiari selezionati in conformità alle lettere f) e g) può essere limitato al regime di aiuto per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto per cui hanno presentato domanda sono già rispettate.

Il controllo in loco degli ulteriori beneficiari selezionati in conformità all'articolo 31, paragrafo 3, e al primo comma, lettera h), del presente paragrafo, nonché dei beneficiari selezionati in conformità al primo comma, lettera i), del presente paragrafo può essere limitato alle pratiche di inverdimento per cui sono stati selezionati se le percentuali minime di controllo degli altri regimi di aiuto e delle pratiche di inverdimento che sono tenuti a osservare sono già rispettate.

Ai fini dell'articolo 31 gli Stati membri garantiscono la rappresentatività del campione di controllo con riguardo alle diverse pratiche.

3. Ai fini degli articoli 32 e 33, la prima quota del 20-25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è selezionata in modo casuale. Il restante numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi.

Ai fini dell'articolo 32 gli Stati membri, a seguito di un'analisi dei rischi, possono selezionare specifiche misure di sviluppo rurale che si applicano ai beneficiari.

4. Se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore al numero minimo di beneficiari di cui agli articoli da 30 a 33, la percentuale dei beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.
5. L'efficacia dell'analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua come segue:
 - a) stabilendo la pertinenza di ogni fattore di rischio;
 - b) confrontando i risultati della differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale di cui al paragrafo 2, primo comma; oppure confrontando i risultati della differenza tra gli animali dichiarati e gli animali determinati del campione selezionato sulla base dell'analisi dei rischi e in modo casuale di cui al paragrafo 2, primo comma;
 - c) tenendo conto della situazione specifica e, se del caso, dell'evoluzione della pertinenza dei fattori di rischio nello Stato membro;
 - d) tenendo conto della natura dell'inadempienza che determina un aumento della percentuale di controllo in conformità all'articolo 35.
6. L'autorità competente registra i motivi della selezione di ciascun beneficiario da sottoporre a un controllo in loco. L'ispettore che procede al controllo in loco ne è debitamente informato prima dell'inizio del controllo stesso.
7. Se del caso, prima del termine ultimo di cui all'articolo 13 può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Tale campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le pertinenti domande di aiuto o di pagamento.

Articolo 35

Aumento della percentuale di controllo

Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Articolo 36

Riduzione della percentuale di controllo

1. Le percentuali di controllo di cui al presente capo possono essere ridotte soltanto in relazione ai regimi di aiuto o alle misure di sostegno contemplati dal presente articolo.
2. In deroga all'articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento ridistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre al 3 % il livello minimo dei controlli in loco da effettuare annualmente per ciascun regime.

Il primo comma si applica solo se è posto in essere in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, un sistema di intersezione spaziale di tutte le domande di aiuto con il sistema di identificazione delle parcelle agricole e se sono effettuate verifiche incrociate su tutte le domande di aiuto per evitare che la stessa superficie sia oggetto di una doppia domanda di aiuti nel corso dell'anno precedente l'applicazione di detto primo comma.

Per gli anni di domanda 2015 e 2016 il tasso di errore riscontrato nel campione casuale verificato durante i controlli in loco non può superare il 2 % nei due precedenti esercizi finanziari. Il tasso di errore è certificato dallo Stato membro in conformità alla metodologia elaborata a livello dell'Unione.

3. In deroga all'articolo 30, lettere a), b) e f), gli Stati membri possono decidere, per quanto riguarda il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie, il pagamento redistributivo e il regime per i piccoli agricoltori, di ridurre il campione di controllo al campione selezionato in conformità all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma, lettera a), se sono svolti controlli basati sulle ortoimmagini utilizzate per l'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Il primo comma si applica solo se gli Stati membri aggiornano sistematicamente il sistema di identificazione delle parcelle agricole e, entro un triennio al massimo, sottopongono a controllo tutti i beneficiari situati nell'intera zona compresa nel sistema, coprendo almeno il 25 % all'anno degli ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole. Tuttavia, tale percentuale di copertura minima annuale non si applica agli Stati membri con meno di 150 000 ettari ammissibili registrati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Prima di applicare il primo comma gli Stati membri sono tenuti ad aver completato l'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole interessate nel triennio precedente.

Le ortoimmagini utilizzate per l'aggiornamento non possono avere più di 15 mesi alla data del loro utilizzo ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole.

La qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, valutata a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 nei due anni che precedono l'applicazione del primo comma, è sufficiente per garantire la verifica effettiva delle condizioni di concessione dell'aiuto.

La decisione di cui al primo comma può essere adottata a livello nazionale o regionale. Ai fini del presente comma, una regione comprende l'intera superficie interessata da uno o più sistemi autonomi di identificazione delle parcelle agricole.

Il paragrafo 2, terzo comma, si applica *mutatis mutandis*.

4. In deroga all'articolo 32, paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre il livello minimo dei controlli in loco svolti ogni anno civile al 3 % dei beneficiari che hanno presentato domanda per le misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

Tuttavia, il primo comma non si applica ai beneficiari che includono le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

5. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013. Se una qualsiasi di tali condizioni o le condizioni di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo non sono più soddisfatte, lo Stato membro revoca immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco e applica il livello minimo dei controlli in loco previsto all'articolo 30, lettere a), b) e f), e/o all'articolo 32 a decorrere dall'anno di domanda successivo per i regimi di aiuto o le misure di sostegno in questione.

6. In deroga all'articolo 30, lettera g), quando uno Stato membro introduce un sistema di autorizzazione preventiva per la coltivazione della canapa, il livello minimo dei controlli in loco può essere ridotto al 20 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal caso lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità di applicazione e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preventiva nell'anno che precede l'applicazione della percentuale di controllo ridotta. Qualsiasi modifica di dette modalità di applicazione o condizioni è comunicata alla Commissione senza indebito ritardo.

Sezione 2

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per i regimi di aiuto per superficie e alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse alla superficie*Articolo 37***Elementi dei controlli in loco**

1. I controlli in loco vertono sull'insieme delle parcelle agricole per le quali è stato chiesto un aiuto nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o per le quali è stato chiesto un sostegno a titolo delle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato.

Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i controlli in loco riguardano anche tutte le superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno.

Sulla base dei risultati dei controlli l'autorità competente valuta, considerato l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se sia necessario un aggiornamento delle corrispondenti parcelle di riferimento.

2. I controlli in loco vertono sulla misurazione della superficie e sulla verifica dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti alla superficie dichiarata dal beneficiario nell'ambito dei regimi di aiuti e/o delle misure di sostegno di cui al paragrafo 1.

Per i beneficiari che presentano domanda di pagamenti diretti nell'ambito dei regimi elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, il controllo in loco comprende anche la verifica dell'attività minima svolta su tali superfici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

3. I controlli in loco relativi alle pratiche di inverdimento vertono su tutti gli obblighi che devono essere rispettati dal beneficiario. Se del caso, rientra nei controlli in loco la conformità con i limiti massimi di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda l'esenzione dalle pratiche. Il presente comma si applica anche ai controlli in loco svolti con riguardo ai sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all'articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se il controllo in loco riguarda un'attuazione regionale a norma dell'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, fanno parte del controllo anche la misurazione della superficie e la verifica degli obblighi imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari.

Se il controllo in loco riguarda un'attuazione collettiva a norma dell'articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, esso comprende:

- a) la verifica dei criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate nelle immediate vicinanze, stabiliti all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014;
- b) la misurazione della superficie e la verifica dei criteri in base ai quali le aree di interesse ecologico sono considerate adiacenti;

- c) se del caso, gli obblighi supplementari imposti dallo Stato membro ai beneficiari o gruppi di beneficiari;
- d) gli obblighi individuali di inverdimento che devono essere rispettati dal beneficiario che partecipa all'attuazione collettiva.

Articolo 38

Misurazione della superficie

1. Mentre tutte le parcelle agricole sono soggette a controlli di ammissibilità, l'effettiva misurazione della superficie della parcella agricola nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione casuale costituito da almeno il 50 % delle parcelle agricole per cui è stata presentata una domanda di aiuto e/o una domanda di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, tutte le parcelle agricole sono misurate o sono estrapolate conclusioni dal campione misurato.

Il primo comma non si applica alle parcelle agricole da controllare ai fini di un'area di interesse ecologico di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. La misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale.

3. Ove possibile, l'autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all'articolo 40 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

4. Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può superare 1,0 ettari.

Tuttavia, per le misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda la superficie forestale, gli Stati membri possono definire tolleranze idonee che non superano in nessun caso il doppio della tolleranza di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione nella misurazione purché sia pienamente ammissibile. Negli altri casi si considera la superficie netta ammissibile. A tal fine si può applicare, se del caso, il sistema proporzionale di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

6. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture per la diversificazione delle colture di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013, è presa in considerazione per la misurazione la superficie effettivamente investita a una determinata coltura in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Sulle superfici in cui si pratica la policoltura è presa in considerazione la superficie totale coperta con la policoltura in conformità all'articolo 40, paragrafo 3, primo e secondo comma, dello stesso regolamento, o coltivata a colture miste a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, terzo comma, dello stesso regolamento.

7. Ove l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 possa portare a una divisione artificiale della superficie di parcelle agricole adiacenti, aventi una tipologia di copertura omogenea del terreno, in parcelle agricole distinte, si procede a una misurazione unica combinata di tutta la superficie occupata dalle parcelle agricole adiacenti con una tipologia di copertura omogenea del terreno.

8. Ove appropriato, sono effettuate due misurazioni distinte, una sulla parcella agricola ai fini del regime del pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma del titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e una su una parcella agricola parzialmente coincidente e diversa dal punto di vista spaziale, ai fini degli altri regimi di aiuto per superficie e/o delle misure di sviluppo rurale, se del caso.

Articolo 39

Verifica delle condizioni di ammissibilità

1. L'ammissibilità delle parcelle agricole è verificata con qualsiasi mezzo appropriato. Tale verifica comprende anche, se del caso, una verifica della coltura. A tal fine è richiesta, se necessario, la presentazione di prove supplementari.
2. Per i prati permanenti pascolabili che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio, il coefficiente di riduzione di cui all'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può essere applicato, se del caso, per la superficie ammissibile misurata in conformità all'articolo 38 del presente regolamento. In caso di uso in comune di una superficie, le autorità competenti procedono alla ripartizione della medesima fra i singoli beneficiari proporzionalmente al loro uso di tale superficie o al loro diritto di usarla.
3. Gli elementi caratteristici del paesaggio dichiarati dai beneficiari come area di interesse ecologico che non sono compresi nella superficie ammissibile a norma degli articoli 9 e 10 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 sono verificati sulla base degli stessi principi applicabili alla superficie ammissibile.
4. Per quanto riguarda il controllo delle misure di sviluppo rurale e qualora gli Stati membri decidano che determinati elementi del controllo in loco possono essere verificati sulla base di un campione, quest'ultimo è tale da garantire un livello di controllo affidabile e rappresentativo. Gli Stati membri stabiliscono i criteri di selezione del campione. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di inadempienze, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

Articolo 40

Controlli effettuati mediante telerilevamento

Quando uno Stato membro effettua controlli in loco mediante telerilevamento, l'autorità competente:

- a) provvede alla fotointerpretazione delle ortoimmagini (aeree o satellitari) di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda di aiuto e/o domanda di pagamento da controllare, onde riconoscere le tipologie di copertura vegetale e, se del caso, il tipo di coltura, e misurare la superficie;
- b) effettua ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione delle superfici in maniera considerata soddisfacente dall'autorità competente;
- c) effettua tutti i controlli necessari alla verifica della conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi inerenti alle parcelle agricole;
- d) adotta misure alternative per misurare la superficie, in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, di tutte le parcelle non oggetto di immagini.

Articolo 41

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco di cui alla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consente di riesaminare i particolari delle verifiche svolte e di trarre conclusioni circa la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi. Tale relazione indica segnatamente:
 - a) i regimi di aiuto o le misure di sostegno, le domande di aiuto o le domande di pagamento sottoposti a controllo;
 - b) le persone presenti;

- c) le parcelle agricole controllate e quelle misurate, compresi, se pertinenti, i risultati delle misurazioni per parcella misurata e le tecniche di misurazione impiegate;
- d) se del caso, i risultati della misurazione delle superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale e le tecniche di misurazione impiegate;
- e) se il controllo era stato annunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto o regimi di sostegno;
- g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese;
- h) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere una comunicazione incrociata rispetto ad altri regimi di aiuto, ad altre misure di sostegno e/o alla condizionalità;
- i) eventuali inadempienze riscontrate che potrebbero richiedere controlli negli anni successivi.

2. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento a norma dell'articolo 40, lo Stato membro può decidere di non invitare il beneficiario a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano inadempienze. Se tali controlli evidenziano la presenza di inadempienze, il beneficiario è invitato a firmare la relazione prima che l'autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito a eventuali riduzioni, rifiuti, revoche o sanzioni.

Sezione 3

Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali

Articolo 42

Controlli in loco

1. I controlli in loco verificano che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi siano soddisfatti e riguardano tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell'ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare.

Ove lo Stato membro abbia stabilito un periodo conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera d), almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco di cui all'articolo 32 o all'articolo 33 è ripartito durante tale periodo per il rispettivo regime di aiuto per animale o per la rispettiva misura di sostegno connessa agli animali.

Qualora lo Stato membro si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 21, paragrafo 3, sono sottoposti a controllo anche gli animali potenzialmente ammissibili quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 17, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014.

I controlli in loco verificano in particolare che il numero di animali presenti nell'azienda per i quali sono state presentate domande di aiuto e/o domande di pagamento e, se del caso, il numero di animali potenzialmente ammissibili corrisponda al numero di animali iscritti nei registri e al numero di animali comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

2. I controlli in loco verificano inoltre:

- a) l'esattezza e la coerenza dei dati contenuti nel registro e delle comunicazioni alla banca dati informatizzata degli animali, mediante confronto con un campione di documenti giustificativi quali fatture di acquisto e di vendita, attestati di macellazione, certificati veterinari e, se del caso, passaporti per gli animali o documenti di trasporto, in relazione agli animali per i quali sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nei sei mesi precedenti il controllo in loco; tuttavia, se sono riscontrate anomalie, il controllo è esteso ai 12 mesi precedenti il controllo in loco;
- b) che i bovini o gli ovini/i caprini siano identificati per mezzo di marchi auricolari o altri mezzi di identificazione, corredati, se del caso, dei passaporti degli animali o dei documenti di trasporto, e che siano iscritti nel registro e siano stati comunicati alla banca dati informatizzata degli animali.

Le verifiche di cui al primo comma, lettera b), possono essere effettuate su un campione casuale. Se il controllo del suddetto campione rivela un'inadempienza, tutti gli animali sono sottoposti a controllo o sono estrapolate conclusioni dal campione.

Articolo 43

Relazione di controllo per i regimi di aiuti per animale e le misure di sostegno connesse agli animali

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

- a) i regimi di aiuto per animale e/o le misure di sostegno connesse agli animali, le domande di aiuto per animale e/o le domande di pagamento sottoposti a controllo;
- b) le persone presenti;
- c) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata degli animali, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione;
- d) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso. In particolare nel caso in cui sia stato superato il limite di 48 ore di cui all'articolo 25, il motivo è dichiarato nella relazione di controllo;
- e) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto per animale e/o misure di sostegno connesse agli animali;
- f) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

3. Qualora gli Stati membri effettuino i controlli in loco previsti dal presente regolamento unitamente alle ispezioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2003, la relazione è integrata dalle relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, di detto regolamento.

4. Qualora i controlli in loco realizzati a norma del presente regolamento evidenzino casi di inadempienza al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 o al regolamento (CE) n. 21/2004, alle autorità competenti per l'applicazione di tali regolamenti sono immediatamente inviate copie della relazione di controllo di cui al presente articolo.

CAPO IV

Norme specifiche

Articolo 44

Norme sui risultati dei controlli relativi alle aree di interesse ecologico regionali o collettive

In caso di attuazione regionale o collettiva in conformità all'articolo 46, paragrafo 5 o 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie delle aree di interesse ecologico adiacenti comuni determinate è assegnata a ciascun partecipante in proporzione alla sua quota nelle aree di interesse ecologico comuni sulla base di quanto da lui dichiarato a norma dell'articolo 18 del presente regolamento.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ad ogni partecipante a un'attuazione regionale o collettiva, l'area di interesse ecologico determinata è la somma della quota assegnata delle aree di interesse ecologico comuni determinate di cui al primo comma del presente articolo e delle aree di interesse ecologico determinate in relazione all'obbligo individuale.

Articolo 45

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

1. Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri stabiliscono il sistema per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso «THC») delle colture di cui all'allegato I del presente regolamento.

2. L'autorità competente dello Stato membro conserva i dati relativi al tenore di THC riscontrato. Tali dati comprendono, per ogni varietà, almeno il tenore di THC riscontrato in ogni campione, espresso in percentuale con due decimali, il procedimento utilizzato, il numero di prove eseguite, il momento del prelievo del campione e le misure adottate a livello nazionale.

3. Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, nell'anno di domanda successivo gli Stati membri applicano a tale varietà la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento. Tale procedura è applicata negli anni di domanda successivi a meno che tutti i risultati analitici della varietà data rivelino un tenore di THC inferiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro comunica alla Commissione l'autorizzazione di vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾. La comunicazione è trasmessa entro il 15 novembre dell'anno di domanda di cui trattasi. In tale Stato membro, la varietà oggetto della domanda non è ammissibile ai pagamenti diretti a partire dall'anno di domanda successivo.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1).

4. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le colture di canapa sono mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le pratiche locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare la raccolta della canapa nel periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura, secondo il metodo descritto nell'allegato I.

5. Le comunicazioni di cui al paragrafo 3 sono effettuate in conformità al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

TITOLO IV

MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI

CAPO I

Disposizione introduttiva

Articolo 46

Campo di applicazione

Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all'articolo 21, paragrafo 1, con l'eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all'articolo 27, all'articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36 e all'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 20, all'articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all'articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

CAPO II

Controlli

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 47

Domande di aiuto, domande di pagamento e altre dichiarazioni

1. Gli Stati membri stabiliscono procedure appropriate per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e delle altre dichiarazioni relative alle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali.

2. Per le misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 il beneficiario presenta una domanda di pagamento annuale.

Sezione 2

Disposizioni relative ai controlli

Articolo 48

Controlli amministrativi

1. Tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3).

2. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. I controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- a) l'ammissibilità del beneficiario;
- b) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- c) il rispetto dei criteri di selezione;
- d) l'ammissibilità dei costi dell'operazione, compresa la conformità alla categoria di costi o al metodo di calcolo da utilizzare quando l'operazione o parte di essa rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- e) per i costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l'esame di un comitato di valutazione.

3. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

4. I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

5. I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso.

Tuttavia, l'autorità competente può decidere di non effettuare tali visite per ragioni debitamente giustificate, quali le seguenti:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco da svolgere a norma dell'articolo 49;
- b) l'autorità competente ritiene che l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) l'autorità competente ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento.

La decisione di cui al secondo comma, e i relativi motivi, formano oggetto di registrazione.

Articolo 49

Controlli in loco

1. Gli Stati membri organizzano controlli in loco sulle operazioni approvate in base a un idoneo campione. Tali controlli, per quanto possibile, sono eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione.

2. Gli ispettori che svolgono i controlli in loco non devono aver partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione.

*Articolo 50***Percentuale di controllo e campionamento dei controlli in loco**

1. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5 % della spesa di cui all'articolo 46, cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e pagata ogni anno civile dall'organismo pagatore.

Se un'operazione soggetta a controllo in loco ha ricevuto anticipi o pagamenti intermedi, tali pagamenti sono imputati alla spesa oggetto dei controlli in loco di cui al primo comma.

2. Solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione sono conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

Le domande di pagamento che siano risultate non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non sono conteggiate ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

3. Solo i controlli che soddisfano tutti i requisiti di cui agli articoli 49 e 51 possono essere conteggiati ai fini del raggiungimento del livello minimo di cui al paragrafo 1.

4. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo a norma del paragrafo 1 tiene conto in particolare:

- a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
- b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
- c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma di sviluppo rurale;
- d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
- e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

5. Se i controlli in loco evidenziano un'inadempienza significativa nell'ambito di una misura di sostegno o di un tipo di operazione, nell'anno civile successivo l'autorità competente aumenta la percentuale di controllo a un livello adeguato per la misura o il tipo di operazione in questione.

6. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di ridurre al 3 % dell'importo cofinanziato dal FEASR il livello minimo di controlli in loco svolti ogni anno civile di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma solo se sono soddisfatte le condizioni generali per la riduzione del livello minimo dei controlli in loco fissate dalla Commissione in conformità all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Se una delle condizioni di cui al secondo comma non è più soddisfatta, gli Stati membri revocano immediatamente la decisione di ridurre il livello minimo dei controlli in loco. Essi applicano il livello minimo dei controlli in loco di cui al paragrafo 1 a decorrere dall'anno civile successivo.

*Articolo 51***Contenuto dei controlli in loco**

1. I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

2. I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi.

Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

3. I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

4. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

Articolo 52

Controlli ex post

1. Sono realizzati controlli ex post su operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale.

2. I controlli ex post coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al paragrafo 1 e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR. Sono considerati solo i controlli svolti entro la fine dell'anno civile in questione.

3. Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1 si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, tipi di operazioni o misure. Una percentuale compresa tra il 20 e il 25 % del campione è selezionata a caso.

Articolo 53

Relazione di controllo

1. Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo, che consente di riesaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente:

- a) le misure e le domande di aiuto o di pagamento oggetto del controllo;
- b) le persone presenti;
- c) se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- d) le risultanze del controllo e, se del caso, eventuali osservazioni specifiche;
- e) le eventuali ulteriori misure di controllo da intraprendere.

2. Il paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai controlli ex post di cui alla presente sezione.

3. Il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora gli Stati membri utilizzino una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.

Sezione 3

Disposizioni relative ai controlli per misure specifiche

Articolo 54

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

L'autorità competente verifica la conformità con il requisito che gli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione dispongano delle capacità adeguate, come previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'autorità competente verifica il contenuto e la durata dei programmi di scambi e visite nel settore agricolo e forestale a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

Articolo 55

Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Per le operazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'autorità competente verifica la conformità con il requisito secondo cui le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse e la procedura di selezione ha rispettato la normativa sugli appalti pubblici come prescritto all'articolo 15, paragrafo 3, di detto regolamento. Tali verifiche sono effettuate tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

Articolo 56

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Per quanto riguarda la misura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'autorità competente può avvalersi, se del caso, di prove ricevute da altri servizi, enti o organizzazioni per verificare l'osservanza degli obblighi e dei criteri di ammissibilità. Tuttavia, l'autorità competente assicura che tali servizi, enti o organizzazioni rispondano a norme sufficienti ai fini del controllo della conformità dei criteri di ammissibilità e degli obblighi. A tal fine l'autorità competente esegue controlli amministrativi e controlli in loco a campione.

Articolo 57

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Per le operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'autorità competente verifica, tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione, il rispetto di quanto segue:

- a) il piano aziendale ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione ⁽¹⁾, incluso nel caso dei giovani agricoltori il requisito che rispondano alla definizione di «agricoltore in attività» di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).

- b) la norma relativa al periodo di grazia per soddisfare le condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 58

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Per la misura di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri riconoscono l'associazione di produttori dopo averne verificato la conformità con i criteri di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo e con la normativa nazionale. Dopo il riconoscimento, l'autorità competente verifica che continuino ad essere rispettati i criteri di riconoscimento e il piano aziendale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del suddetto regolamento tramite controlli amministrativi e, almeno una volta nel corso del periodo quinquennale, tramite un controllo in loco.

Articolo 59

Gestione del rischio

Per quanto riguarda il sostegno specifico di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'autorità competente verifica in particolare tramite controlli amministrativi e controlli in loco a campione:

- a) che gli agricoltori fossero ammissibili al sostegno a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- b) nel controllare le domande di pagamento tramite i fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1305/2013, che le compensazioni siano state versate integralmente agli agricoltori affiliati ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Articolo 60

Leader

1. Gli Stati membri attuano un idoneo sistema di supervisione dei gruppi di azione locale.
2. Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli Stati membri possono delegare lo svolgimento dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48 del presente regolamento a gruppi di azione locale, nell'ambito di una delega formale. Spetta tuttavia agli Stati membri la responsabilità di verificare che il gruppo di azione locale possieda la capacità amministrativa e di controllo a tal fine necessaria.

Nel caso della delega di cui al primo comma, l'autorità competente svolge controlli regolari sui gruppi di azione locale, che comprendono controlli della contabilità e controlli amministrativi a campione.

L'autorità competente svolge inoltre i controlli in loco di cui all'articolo 49 del presente regolamento. Per quanto riguarda il campione di controllo per la spesa riguardante Leader, si applica almeno una percentuale pari a quella di cui all'articolo 50 del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), d) e e), del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), dello stesso regolamento, qualora il gruppo di azione locale sia il beneficiario del sostegno, i controlli amministrativi sono eseguiti da persone indipendenti dal gruppo di azione locale interessato.

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

Articolo 61

Abbuoni di interesse e di commissioni di garanzia

1. Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell'articolo 69, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, i controlli amministrativi e in loco sono eseguiti facendo riferimento al beneficiario e in funzione della realizzazione dell'operazione interessata. L'analisi dei rischi di cui all'articolo 50 del presente regolamento comprende, almeno una volta, l'operazione interessata in funzione del valore attualizzato dell'abbuono.
2. L'autorità competente assicura, attraverso controlli amministrativi e, se necessario, visite in loco presso le istituzioni finanziarie intermedie e i beneficiari, che i pagamenti a tali istituzioni siano conformi al diritto dell'Unione e all'accordo stipulato tra l'organismo pagatore e le istituzioni finanziarie intermedie stesse.
3. Se gli abbuoni di interesse o di commissioni di garanzia sono combinati con strumenti finanziari in un'unica operazione mirata agli stessi destinatari finali, l'autorità competente effettua i controlli a livello dei destinatari finali solo nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Articolo 62

Assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri

Per quanto riguarda le spese sostenute a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 48 a 51 e l'articolo 53 del presente regolamento.

I controlli amministrativi di cui all'articolo 48 e i controlli in loco di cui all'articolo 49 sono effettuati da un'entità che è funzionalmente indipendente dall'entità che autorizza il pagamento dell'assistenza tecnica.

CAPO III

Importi indebitamente erogati e sanzioni amministrative

Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

TITOLO V

SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI CONDIZIONALITÀ

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 64

Definizioni

Ai fini delle specifiche tecniche necessarie per l'attuazione del sistema di controllo e delle sanzioni amministrative in materia di condizionalità, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «organismi di controllo specializzati»: le competenti autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 67 del presente regolamento, incaricate di garantire il rispetto delle norme di cui all'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- c) «anno dell'accertamento»: l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco;
- d) «settori della condizionalità»: uno dei tre diversi settori di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il mantenimento dei pascoli permanenti di cui all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.

CAPO II

Controllo

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 65

Sistema di controllo in materia di condizionalità

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a garantire un controllo efficace del rispetto della condizionalità. Tale sistema prevede in particolare:

- a) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento dei dati concernenti i beneficiari di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 dall'organismo pagatore agli organismi di controllo specializzati e/o, se del caso, tramite l'autorità di coordinamento;
- b) i metodi per la selezione dei campioni di controllo;
- c) indicazioni circa la natura e la portata dei controlli da effettuare;
- d) relazioni di controllo contenenti, in particolare, eventuali inadempienze riscontrate e una valutazione della gravità, della portata, della durata e della ripetizione delle stesse;

- e) se l'autorità di controllo competente non è l'organismo pagatore, il trasferimento delle relazioni di controllo dagli organismi di controllo specializzati all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento o ad entrambi;
- f) l'applicazione del sistema di riduzioni ed esclusioni da parte dell'organismo pagatore.

2. Gli Stati membri possono predisporre una procedura nell'ambito della quale il beneficiario indica all'organismo pagatore gli elementi necessari per individuare i criteri e le norme a lui applicabili.

Articolo 66

Pagamento degli aiuti in relazione ai controlli della condizionalità

Se i controlli della condizionalità non possono essere ultimati prima del ricevimento dei pagamenti e dei premi annuali di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 da parte del beneficiario interessato, l'importo che deve essere versato dal beneficiario a seguito di una sanzione amministrativa è recuperato in conformità all'articolo 7 del presente regolamento o tramite compensazione.

Articolo 67

Responsabilità dell'autorità di controllo competente

1. Le responsabilità delle autorità di controllo competenti sono le seguenti:
 - a) gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme;
 - b) gli organismi pagatori sono responsabili della fissazione di sanzioni amministrative nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e del capo III del presente titolo.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti, o a parte dei, criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo Stato membro garantisca che l'efficacia del controllo e delle verifiche sia almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione del controllo e delle verifiche a un organismo di controllo specializzato.

Sezione 2

Controlli in loco

Articolo 68

Percentuale minima di controlli

1. In relazione ai criteri e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli in loco su almeno l'1 % del numero totale di beneficiari indicati all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 di cui è responsabile.

In deroga al primo comma, nel caso delle associazioni di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 i singoli soci possono essere considerati beneficiari ai fini del calcolo del campione di controllo di cui al primo comma.

La percentuale minima di controlli di cui al primo comma può essere raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente o a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme. Qualora i controlli non vengano effettuati dagli organismi pagatori, la percentuale minima di controlli può essere tuttavia raggiunta a livello di ciascun organismo pagatore.

Ove la normativa applicabile agli atti e alle norme preveda già una percentuale minima di controllo, è applicata tale percentuale anziché quella indicata al primo comma. In alternativa, gli Stati membri possono decidere che ogni caso di inadempienza, individuato in occasione di un controllo in loco effettuato al di fuori del campione di cui al primo comma in applicazione della normativa applicabile agli atti e alle norme, sia comunicato all'autorità di controllo competente per l'atto o la norma in questione e da essa seguito. Si applicano le disposizioni di cui al presente capo e al titolo III, capi I, II e III.

Per quanto riguarda gli obblighi di condizionalità in relazione alla direttiva 96/22/CE, l'applicazione di un livello di campionamento specifico dei piani di monitoraggio è ritenuta atta a soddisfare il requisito della percentuale minima stabilito al primo comma.

2. In deroga al paragrafo 1, per raggiungere la percentuale minima di controllo ivi indicata a livello di ciascun atto o norma o gruppo di atti o di norme, lo Stato membro può:

- a) utilizzare i risultati dei controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme per i beneficiari selezionati, oppure
- b) sostituire i beneficiari selezionati con beneficiari oggetto di controlli in loco effettuati conformemente alla normativa applicabile a detti atti e norme, a condizione che tali beneficiari siano i beneficiari di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In tali casi i controlli in loco riguardano tutti gli aspetti degli atti o delle norme pertinenti definiti nell'ambito della condizionalità. Inoltre, lo Stato membro assicura che questi controlli in loco siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco effettuati dalle autorità di controllo competenti.

3. Nel fissare la percentuale minima di controllo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non si tiene conto dei provvedimenti necessari di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di inadempienze a un determinato atto o a una determinata norma, il numero dei controlli in loco da svolgere per l'atto o la norma in questione è aumentato nel periodo di controllo successivo. Nell'ambito di un determinato atto, l'autorità di controllo competente può decidere di limitare la portata di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi.

5. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, i provvedimenti necessari per verificare che i beneficiari abbiano posto rimedio alle inadempienze accertate si applicano a un campione costituito dal 20 % di tali beneficiari.

Articolo 69

Selezione del campione di controllo

1. La selezione del campione di aziende da sottoporre a controlli in conformità all'articolo 68 si basa, se del caso, su un'analisi dei rischi conforme alle disposizioni della normativa applicabile o su un'analisi dei rischi pertinente rispetto ai criteri o alle norme. Tale analisi dei rischi può essere basata a livello di una singola azienda agricola o di categorie di aziende o zone geografiche.

L'analisi dei rischi può tenere conto di uno degli elementi seguenti o di entrambi:

- a) la partecipazione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) la partecipazione dei beneficiari a un sistema di certificazione, se il regime in questione risulta pertinente per i criteri e le norme considerati.

Uno Stato membro può decidere sulla base di un'analisi dei rischi di escludere dal campione di controllo basato sui rischi i beneficiari che partecipano a un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b). Tuttavia, quando il sistema di certificazione include solo una parte dei criteri e delle norme che il beneficiario è tenuto a rispettare nell'ambito della condizionalità, per i criteri o le norme che non sono contemplati dal sistema di certificazione si applicano fattori di rischio appropriati.

Se l'analisi dei risultati del controllo rivela una frequenza significativa di casi di inadempienza ai criteri o alle norme inclusi in un sistema di certificazione di cui al secondo comma, lettera b), i fattori di rischio relativi ai criteri o alle norme di cui trattasi sono rivalutati.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai controlli effettuati a seguito di eventuali inadempienze segnalate alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo. Tuttavia esso si applica ai controlli effettuati come verifica ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. Per ottenere il fattore di rappresentatività si seleziona in modo casuale tra il 20 e il 25 % del numero minimo di beneficiari da sottoporre a controlli in loco indicato all'articolo 68, paragrafo 1, primo comma. Tuttavia, se il numero di beneficiari da sottoporre a controlli in loco è superiore a tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25 %.

4. Se del caso, prima della fine del periodo di presentazione delle domande di cui trattasi, può essere effettuata una selezione parziale del campione di controllo sulla base delle informazioni disponibili. Il campione provvisorio è completato quando sono disponibili tutte le domande pertinenti.

5. Il campione di beneficiari da controllare conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, può essere selezionato a partire dai campioni di beneficiari già selezionati in conformità agli articoli da 30 a 34 e ai quali si applicano le norme o i criteri pertinenti. Tuttavia questa possibilità non si applica al controllo dei beneficiari nell'ambito dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6. In deroga all'articolo 68, paragrafo 1, i campioni di beneficiari da sottoporre a controllo in loco possono essere selezionati alla percentuale minima dell'1 %, separatamente da ciascuna delle seguenti popolazioni di beneficiari soggetti agli obblighi di condizionalità a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013:

- a) beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- b) beneficiari che ricevono un sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) beneficiari che ricevono i premi annuali di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

7. Ove, sulla base dell'analisi dei rischi applicata a livello delle aziende, si concluda che i non beneficiari rappresentano un rischio più elevato rispetto ai beneficiari di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali beneficiari possono essere sostituiti da non beneficiari. In tal caso il numero complessivo di agricoltori sottoposti ai controlli raggiunge comunque la percentuale di controllo indicata all'articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento. Le ragioni di tali sostituzioni sono adeguatamente motivate e documentate.

8. È possibile combinare tra loro le procedure di cui ai paragrafi 5 e 6 qualora tale combinazione renda più efficace il sistema di controllo.

Articolo 70

Determinazione del rispetto dei criteri e delle norme

1. Se del caso, il rispetto dei criteri e delle norme è determinato mediante l'uso dei mezzi previsti dalla normativa che si applica al criterio o alla norma in questione.

2. Negli altri casi, se opportuno, tale determinazione si effettua con qualsiasi mezzo idoneo, deciso dall'autorità di controllo competente e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali sulle determinazioni ufficiali.
3. Se opportuno, i controlli in loco possono essere effettuati mediante tecniche di telerilevamento.

Articolo 71

Elementi dei controlli in loco

1. Nello svolgimento dei controlli sul campione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, l'autorità di controllo competente provvede affinché, per tutti i beneficiari selezionati, sia accertato il rispetto dei criteri e delle norme di cui essa è responsabile.

In deroga al primo comma, quando la percentuale minima di controllo è raggiunta a livello di ciascun atto o di ciascuna norma o di ciascun gruppo di atti o di norme, secondo il disposto dell'articolo 68, paragrafo 1, terzo comma, i beneficiari selezionati sono sottoposti a controlli di conformità in relazione all'atto o alla norma o al gruppo di atti o di norme in questione.

Quando un'associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è selezionata nel campione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità di controllo competente provvede a che tutti i soci siano sottoposti a controlli di conformità ai criteri e alle norme per i quali sono responsabili.

In generale, ciascuno dei beneficiari selezionati per un controllo in loco è controllato in un momento in cui può essere verificata la maggior parte dei criteri e delle norme per i quali è stato selezionato. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché tutti i criteri e le norme siano oggetto nel corso dell'anno di controlli di livello adeguato.

2. Se del caso, i controlli in loco riguardano l'intera superficie agricola dell'azienda. Nondimeno, l'effettiva ispezione in campo nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno la metà delle parcelle agricole oggetto del criterio o della norma in questione nell'azienda ispezionata, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda i criteri e le norme.

Il primo comma non pregiudica il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e al capo III del presente titolo. Se il controllo del campione di cui al primo comma rivela la presenza di inadempienze, si aumenta il campione delle parcelle agricole effettivamente ispezionate.

Inoltre, qualora ciò sia previsto dalla normativa relativa agli atti o alle norme in questione, la verifica effettiva della conformità ai criteri e alle norme condotta nell'ambito di un controllo in loco può essere limitata a un campione rappresentativo degli elementi da verificare. Gli Stati membri provvedono tuttavia affinché le verifiche siano effettuate su tutti i criteri e le norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione.

3. In linea di principio, i controlli di cui al paragrafo 1 sono effettuati nell'ambito di una sola ispezione. Essi comprendono una verifica dei criteri e delle norme il cui rispetto può essere controllato al momento dell'ispezione. Scopo di tali controlli è rilevare ogni eventuale inadempienza a tali norme e criteri e individuare inoltre i casi da sottoporre a ulteriori controlli.

4. I controlli in loco a livello dell'azienda agricola possono essere sostituiti da controlli amministrativi, a condizione che lo Stato membro garantisca che i controlli amministrativi siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco.

5. Ai fini dell'esecuzione dei controlli in loco, gli Stati membri possono utilizzare indicatori oggettivi specifici per alcuni criteri e alcune norme, purché garantiscano che i controlli in tal modo effettuati sui criteri e sulle norme siano almeno altrettanto efficaci dei controlli in loco eseguiti senza ricorso agli indicatori.

Gli indicatori hanno un legame diretto con i criteri o le norme che rappresentano e coprono tutti gli elementi da verificare in relazione ai criteri o alle norme in questione.

6. I controlli in loco sul campione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del presente regolamento sono effettuati nello stesso anno civile in cui sono presentate le domande di aiuto e/o le domande di pagamento o, per quanto riguarda le domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in qualsiasi momento durante il periodo indicato all'articolo 97, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 72

Relazione di controllo

1. Ogni controllo in loco effettuato a norma del presente titolo è oggetto di una relazione di controllo redatta dall'autorità di controllo competente o sotto la sua responsabilità.

La relazione si articola nelle parti seguenti:

- a) una parte generale contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) il beneficiario selezionato per il controllo in loco;
 - ii) le persone presenti;
 - iii) se il controllo era stato preannunciato al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
- b) una parte in cui sono riportate separatamente le verifiche svolte in relazione a ciascuno degli atti e delle norme, contenente in particolare le seguenti informazioni:
 - i) i criteri e le norme oggetto del controllo in loco;
 - ii) la natura e la portata dei controlli eseguiti;
 - iii) le risultanze;
 - iv) gli atti e le norme in relazione ai quali sono state rilevate inadempienze;
- c) una parte contenente una valutazione dell'importanza delle inadempienze relative a ciascun atto e/o norma in base ai criteri di gravità, portata, durata e ripetizione in conformità all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1306/2013, con indicazione dei fattori che determinerebbero l'aumento o la diminuzione della riduzione da applicare.

Nella relazione è indicato se le disposizioni relative al criterio o alla norma in questione consentono di non sanzionare ulteriormente l'inadempienza riscontrata o se il sostegno è concesso a norma dell'articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Il paragrafo 1 si applica indipendentemente dal fatto che il beneficiario in questione sia stato selezionato per il controllo in loco a norma dell'articolo 69 o sia stato oggetto di un controllo in loco in conformità alla normativa applicabile agli atti e alle norme in virtù dell'articolo 68, paragrafo 2, o a seguito di un'inadempienza segnalata alla competente autorità di controllo in qualsiasi altro modo.

3. Entro tre mesi dalla data del controllo in loco il beneficiario è informato di ogni inadempienza rilevata.

A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza rilevata ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro il termine di cui al primo comma del presente paragrafo, che è tenuto ad adottare misure correttive ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

A meno che non adotti immediatamente misure correttive per porre fine all'inadempienza rilevata ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario è informato, entro un mese dalla decisione di non applicare la sanzione amministrativa prevista in tale articolo, che è tenuto ad adottare misure correttive.

4. Fatta salva ogni disposizione particolare della normativa che si applica ai criteri e alle norme, la relazione di controllo è ultimata entro un mese dal controllo in loco. Tale termine può essere tuttavia prorogato a tre mesi in circostanze debitamente giustificate, in particolare per esigenze connesse ad analisi chimiche o fisiche.

Ove l'autorità di controllo competente non sia l'organismo pagatore, la relazione di controllo e, se del caso, i pertinenti documenti giustificativi sono trasmessi o resi accessibili all'organismo pagatore o all'autorità di coordinamento entro un mese dal suo completamento.

Tuttavia, se la relazione non contiene alcuna risultanza, uno Stato membro può decidere di non inviarla, purché l'organismo pagatore o l'autorità di coordinamento possa accedervi direttamente un mese dopo il suo completamento.

CAPO III

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative

Articolo 73

Principi generali

1. Se più organismi pagatori sono competenti per la gestione dei diversi regimi elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, delle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31 e 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dei pagamenti connessi ai regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri provvedono affinché le inadempienze rilevate e, se del caso, le corrispondenti sanzioni amministrative siano portate a conoscenza di tutti gli organismi pagatori che intervengono nella gestione di tali pagamenti. Sono compresi i casi in cui il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità costituisce anche un'inadempienza alle norme sulla condizionalità e viceversa. Ove opportuno, gli Stati membri provvedono affinché sia applicato un unico tasso di riduzione.

2. Qualora sia stato accertato più di un caso di inadempienza in relazione a diversi atti o norme dello stesso settore della condizionalità, ai fini della fissazione della riduzione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e all'articolo 40, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, detti casi sono considerati come un unico caso di inadempienza.

3. L'inadempienza a una norma che costituisce nel contempo un'inadempienza a un criterio è considerata un'unica inadempienza. Al fine del calcolo delle riduzioni, l'inadempienza è considerata parte del settore del criterio.

4. La sanzione amministrativa si applica all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, erogati o da erogare al beneficiario:

- a) a seguito di domande di aiuto o domande di pagamento che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno dell'accertamento; e/o
- b) con riguardo a domande per i regimi di sostegno nel settore vitivinicolo a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per quanto riguarda il primo comma, lettera b), l'importo corrispondente è diviso per 3 per la ristrutturazione e la conversione.

5. Nel caso di un'associazione di persone di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la percentuale di riduzione è calcolata in conformità al capo III del presente titolo e al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014. In tal caso gli Stati membri possono, per motivi di proporzionalità, applicare tale percentuale di riduzione alla parte della sovvenzione assegnata al socio inadempiente.

Articolo 74

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza

1. Qualora sia stato accertato più di un caso di inadempienza per negligenza in relazione a diversi settori della condizionalità, la procedura per la fissazione della riduzione di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 640/2014 è applicata individualmente a ciascuna inadempienza.

Le percentuali di riduzione risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 5 % dell'importo totale di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del presente regolamento.

2. Qualora si accerti una ripetizione combinata a un'altra inadempienza o a un'altra ripetizione, le riduzioni percentuali risultanti sono sommate tra loro. La riduzione massima non supera tuttavia il 15 % dell'importo totale di cui all'articolo 73, paragrafo 4.

Articolo 75

Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza intenzionale

Nei casi di inadempienza intenzionale di portata, gravità o durata estrema, il beneficiario, oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell'anno civile successivo.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 76

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno o alle domande di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Metodo comunitario per la determinazione quantitativa del tenore di $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo nelle varietà di canapa**1. Finalità e campo di applicazione**

Il metodo serve a determinare il $\Delta 9$ -tetraidrocannabinolo (qui di seguito «THC») delle varietà di canapa (*Cannabis sativa* L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (GC) del $\Delta 9$ -THC dopo estrazione con un solvente adatto.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti dall'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dall'articolo 30, lettera g), del presente regolamento.

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1307/2013 e all'articolo 36, paragrafo 6, del presente regolamento.

2. Prelievo di campioni**2.1. Campioni**

- a) Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi.

Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della stessa, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, in conformità al primo comma, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

- b) Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa si preleva il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i dieci giorni successivi alla fine della fioritura, di giorno, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, occorre prelevare solo le piante femminili.

2.2. Dimensioni del campione

Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante per particella.

Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante per particella.

Ogni campione viene posto, in modo da evitare che venga schiacciato, in un sacco di tela o di carta e successivamente è inviato al laboratorio di analisi.

Lo Stato membro può disporre che venga raccolto un secondo campione per effettuare un'eventuale controanalisi e che esso venga conservato dal produttore o dall'organismo preposto all'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro 48 ore, indipendentemente dal metodo, a una temperatura inferiore a 70 °C.

I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati, non compressi, al buio e a una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Determinazione del tenore di THC

3.1. Preparazione del campione per la prova

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di lunghezza superiore a 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino a ottenere una polvere semifina (che passi attraverso un setaccio con maglie della larghezza di 1 mm).

La polvere può essere conservata al massimo per 10 settimane in ambiente asciutto, al buio e a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi e soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ^9 -tetraidrocannabinolo, cromatograficamente puro,
- squalane cromatograficamente puro come standard interno.

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del Δ^9 -THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo da centrifuga, aggiungendo 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il campione per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3 000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

- cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,
- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano al 5 %.

b) Intervalli di taratura

Almeno tre punti per la procedura A e cinque punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml di Δ^9 -THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni sperimentali

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo esemplificativo per la colonna di cui alla lettera a):

- temperatura del forno: 260 °C
- temperatura dell'iniettore: 300 °C
- temperatura del rivelatore: 300 °C

d) Volume iniettato: 1 μ l

4. Risultati

I risultati sono espressi, al secondo decimale, in grammi di Δ^9 -THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

- Procedura A: il risultato corrisponde a una determinazione per campione di analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato sarà quello corrispondente alle media delle due determinazioni.

- Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione di analisi.
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT